MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Osservatorio Regionale
sulla Popolazione Detenuta
e in Esecuzione Penale Esterna

Bollettino n° 4

Area Penale Esterna

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna
Il Tribunale di Sorveglianza

Speciale Indulto

venetosociale
www.venetosociale.it
Assessorato alle Politiche Sociali, Volontariato e Non Profit

Osservatorio Regionale
Sulla Popolazione Detenuta
e in Esecuzione Penale Esterna

Direttore Scientifico
Prof.Antonio Condini

Responsabile
Dott. Daniele Berto

Collaboratori
Dott.ssa Isabella De Toni
Dott.ssa Barbara Tabacchi

Per la stesura di questo bollettino si ringraziano:

Il Provveditore Regionale alle Carceri del Triveneto
dott. Felice Bocchino
Il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile del Triveneto
dott. Paolo Attardo
L'Ufficio Detenuti e Trattamento del Provveditorato Regionale per il Triveneto
Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna
dott.ssa Chiara Ghetti
dott. Leonardo Signorelli

c/o Ospedale dei Colli
Via dei Colli,4 - 35100 Padova
Tel 049 8216931 Fax 049 8216931
E-mail: oscar.ulss16@sanita.padova.it

Indice

Presentazione – a cura della Regione Veneto 5

Prefazione – a cura del Provveditorato Regionale alle Carceri 7

Prefazione – a cura del Centro per la Giustizia Minorile 9

Introduzione – a cura dell'Osservatorio Regionale Carcere 13

UP DATE SULLA POPOLAZIONE DETENUTA NELLE CARCERI DEL VENETO 15

PARTE PRIMA

Le misure alternative

- L'origine delle misure alternative 27
- Fattori che favoriscono l'estendersi delle misure alternative 31
  - Fattori che si oppongono all'affermarsi delle misure alternative 32
  - Natura e origini dell'affidamento 33
- Le misure alternative: una breve descrizione 34
- Gli interventi a favore dei minori 48

PARTE SECONDA

Gli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna

- UEPE: organizzazione e funzioni 53
- Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna nel Veneto 58
- Gli UEPE: la prospettiva del Direttore UEPE di Padova e Rovigo 59
- Lo Sportello Informativo dell'UEPE di Padova e Rovigo 66

PARTE TERZA

La Magistratura di Sorveglianza

- Il Magistrato di Sorveglianza 75

- Il Tribunale di Sorveglianza 77
  - Il Tribunale di Sorveglianza nel Veneto 79
  - Gli Uffici di Sorveglianza nel Veneto 80
  - Il quadro normativo di riferimento 81

PARTE QUARTA

I dati dell'Area Penale Esterna in Veneto

- I dati dell'Area Penale Esterna in Veneto 85
  - Le misure alternative nell'IPM di Treviso 98

ALLEGATO

Legge del 21 febbraio 2006 n° 49 – Art. 4- ***Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero*** 101

INSERTO SPECIALE

Indulto

- Introduzione 123
- Che cos'è l'indulto 124
- Quando e perché l'indulto 126
- I dati dell'indulto nel Veneto 130
- Dati a confronto: prima e dopo indulto 137
- Le iniziative promosse nella Regione Veneto 139

Allegato: **Elenco dei provvedimenti di amnistia e indulto emessi dall'1 gennaio 1942 ad oggi e riguardanti le sanzioni penali** 149

Eventi segnalati 153

Siti Web segnalati 154

Presentazione

Le misure alternative alla detenzione, di cui si occupa questo quarto bollettino, si realizzano in programmi di aiuto e sostegno al reinserimento sociale del condannato.

Esse erano già presenti, fin dal secolo scorso, nei Paesi anglosassoni e sono state introdotte nel nostro Paese, nel settore degli adulti, con l'ordinamento penitenziario del 1975 (Legge n. 354/75).

Le misure alternative rappresentano – a mio parere – una modalità di esecuzione della pena, che tenta di superare gli effetti deleteri della carcerazione, che molto spesso radicalizza le scelte delinquenziali, fornendo opportunità di percorsi esistenziali affrancati dal crimine.

E' questo l'aspetto che è necessario evidenziare, cioè la possibilità che si produca un elevato numero di inserimenti nella società civile.

Dalla lettura di questo opuscolo sarà possibile ricavare, pertanto, una visione sufficientemente completa dell'Area penale esterna per genere e tipo di affidamenti in prova nonché di quelli che provengono sia dalla detenzione sia dalla libertà, in un determinato arco temporale.

Al di là di ogni considerazione, preme sottolineare la necessità che non venga mai affievolita la portata riabilitativa connessa alle misure alternative alla detenzione soprattutto per quanto riguarda i minorenni, le donne, i tossicodipendenti e gli alcoldipendenti.

Auspico che per tali categorie di persone si possa trovare - con la collaborazione di operatori e volontari - misure alternative sempre più efficaci e mirate, agganciate a progetti concreti di reinserimento positivo, che scoraggino qualsiasi tipo di recidiva.

Ma è opportuno che anche dopo la misura alternativa alla detenzione e l'uscita dal circuito giudiziario, la persona sia efficacemente sostenuta per evitare eventuali ricadute nel reato

Per concludere, voglio sottolineare la bontà, nonostante tutto, di tali misure che, lasciando il soggetto in ambiente libero, meglio lo stimolano alla responsabilità nella costruzione di un rapporto positivo con la comunità. In questo, esse sono un'alternativa all'esclusione, tipica ed emblematica, che può dare la carcerazione.

Assessorato Regionale alle Politiche Sociali,
Volontariato, Non profit, Programmazione socio sanitaria

Prefazione

Nel rinnovare il mio saluto ai lettori del Bollettino, voglio manifestare il mio personale interesse per l'argomento trattato in questa pubblicazione.

La legge italiana prevede una varietà di misure e sanzioni, alternative alla detenzione in carcere, che permettono di attuare un'esecuzione penale nel territorio, consentendo così la continuità delle relazioni sociali intrattenute dalla persona condannata.

Le misure alternative sono strumenti importanti per dare concretezza al principio costituzionale del reinserimento sociale dei condannati attraverso lo sviluppo della loro personalità in una situazione di vita collettiva. Non sono in contraddizione con il principio della "pena", perché sono "pene" a tutti gli effetti, soltanto eseguite con regimi differenti rispetto alla carcerazione. A fronte di questo concetto, chiaro e anche largamente condiviso, nell'esperienza quotidiana di chi è detenuto, o di chi si occupa di carcere, s'incontrano tanti ostacoli, che spesso impediscono l'avvio dei percorsi di reinserimento realizzati tramite l'ammissione ad una misura alternativa, oppure portano al fallimento dei percorsi già avviati.

Sappiamo tutti che il carcere ha una funzione molto particolare e che le misure alternative offrono maggiori possibilità di recupero delle persone.

Il nostro Paese sta attraversando un momento particolare dopo la concessione del provvedimento di indulto che ha portato alla scarcerazione di oltre 23.000 detenuti.

Le sull'indulto e sulle attività ad esso connesse possono aiutare gli operatori a meglio gestire questo particolare momento.

Dott. Felice Bocchino
Il Provveditore alle Carceri del Triveneto

Prefazione

Il carcere è una parentesi. Tranne per chi non riesce ad evitare di commettere reati e di essere arrestato reiteratamente, il carcere ha sempre un prima e un dopo. Queste dimensioni temporali hanno rilevanza per tutti, ma specialmente per gli adolescenti, perché per essi il tempo serve a crescere bene oppure a crescere male; perché per essi il tempo va sempre misurato con le cose buone o cattive che lo riempiono o che invece mancano; perché per la loro crescita ogni "prima" può essere l'ultimo, quello decisivo, quello fatale.

Ogni genitore sa quanto sia impegnativo portare un figlio ad essere un buon adulto e quanto si avverta la necessità di non esser soli nella quotidiana attività educativa dal momento che essa coinvolge tutti (parenti, quartiere, insegnanti, mass media, città, società globale).

Ogni educatore sa quanto sia straordinariamente molto più impegnativo riportare un adolescente sulla buona strada, e come sia sterile ed improduttiva ogni azione se essa non si collochi in un insieme coerente di interventi attuati da una complessità di attori.

La buona parola ed il buon esempio da soli possono essere sufficienti a convertire le persone ad una fede, ma non a cambiare i comportamenti degli adolescenti in situazione di disagio.

L'educazione è infatti un problema di qualità, ma anche di quantità di occasioni, di opportunità, di persone; per la precisione, di quantità di occasioni, di opportunità e di persone di qualità. Quindi, non è solo un problema dei genitori, ma della società tutta.

Se un giovane finisce in carcere, significa che qualcosa - a volte anche tutto – è mancato, che quel "prima" è stato povero.

Anche il carcere ha una speciale rilevanza per gli adolescenti. Non si fa alcuna fatica a pensare ai danni che esso produce, in generale ma anche in

considerazione della particolare fase evolutiva che è quella dello sviluppo adolescenziale. Soprattutto in negativo, quindi, ma non solo. Talvolta esso può essere, paradossalmente, una risorsa per quei giovani altrimenti in caduta libera verso l'acquisizione, attraverso la reiterazione – anche in escalation - di comportamenti illeciti, di una identità deviante psicologicamente e socialmente significativa.

La risorsa consiste nel fermare la caduta e nel provare a dare un nuovo corso ad un tempo, la cui durata è quella della restrizione. Un tempo, ancora una volta, che va riempito di persone, di cose, di occasioni; che deve servire a preparare il "dopo" e a realizzare quel cambiamento che per una persona in crescita, un adolescente, è realmente possibile. Come l'educazione, anche la ri-educazione, che come e più della prima è veramente difficile ed impegnativa, non è un problema del solo carcere, ma della società tutta.

La gente, quasi sempre inconsapevolmente, tende a provare sentimenti irrazionali nei confronti del carcere. Pronta a stupirsi in egual misura se in carcere stanno troppi o troppo pochi detenuti e se essi stanno troppo bene o troppo male, la gente, sempre inconsapevolmente, tende ad assumere il convincimento che il trattamento di un simile disagio debba essere appannaggio esclusivo di specialisti (poliziotti, operatori sociali, psicologi, etc.) e, parallelamente, ad attribuire al carcere capacità magiche, immaginando che esso debba funzionare come una specie di "lavaggio rapido" nel quale le persone, come le automobili, entrano sporche ed escono pulite.

Il re-inserimento sociale non può invece restare fine al solo stesso enunciato, ma deve essere concretamente realizzato nella società attraverso reali opportunità da mettere in campo e rendere praticabili. Il momento del ritorno in libertà prima o poi arriva per il giovane ed il suo diritto di rifarsi

una vita è un dovere di tutti. La recidiva non è solo un fallimento per chi rientra in carcere.

E' pertanto un problema di responsabilità e di partecipazione sociale, così come di offerte e di risorse che non possono prescindere dalla partecipazione e dall'impegno concreti di ciascuna comunità territoriale perché per essa tutta rappresentano un vero e proprio investimento.

Tutti infatti non possono che avere il massimo interesse al buon esito della ri-educazione e del re-inserimento del giovane. La sicurezza sociale che deriva dalla privazione della libertà è per lo più rassicurante quanto effimera, perché è limitata al periodo detentivo e differisce solamente il problema. Il carcere è una parentesi non solo per chi lo subisce, ma anche per la società. Il cambiamento dei comportamenti attraverso una efficace inclusione sociale costituisce invece un risultato destinato a rendere più sicura la società elevando lo standard della qualità della vita delle persone.

Affinché, per coloro i quali il carcere rappresenta invece l'unica realtà possibile, non sia piuttosto una parentesi la vita.

Dott. Paolo Attardo
Dirigente Centro Giustizia Minorile di Venezia

Introduzione

Il trattamento come spazio destinato alla promozione dell'individuo, come strumento in grado di arginare le carenze che lo stato detentivo ha creato o implementato, si attua in un contesto intramurario in funzione dell'apertura verso la società, ad iniziare dai permessi premio e dalle licenze, per passare alle misure alternative e concludersi quindi con l'espletamento della pena detentiva ed il ritorno alla libertà.

Negli ultimi anni si è verificato un processo di mutamento degli orientamenti di politica penale incentrati sulla reintegrazione sociale della persona condannata con la finalità di superare, almeno in parte, l'elemento principale della pena centrato sulla privazione della libertà. Lo stesso Ordinamento Penitenziario regola, infatti, l'esecuzione della pena nella prospettiva riabilitativa del reo.

Le conseguenze di questi cambiamenti hanno determinato lo spostamento del focus , sia da parte dei legislatori (a livello nazionale ed europeo) che degli esperti del settore, dalla fase interna all'area esterna dell'esecuzione della pena determinando il potenziamento delle rete dei servizi sociali, che diventa fondamentale per l'attivazione e la messa in atto di percorsi finalizzati al recupero ed al cambiamento personale del detenuto.

Si assiste pertanto alla riduzione dell'area penale detentiva e della carcerazione, affiancando alla pena detentiva il sistema delle pene alternative attraverso il potenziamento del sistema premiale-promozionale solo a chi dà progressive e concrete prove di adeguamento alla convivenza sociale.

Le misure alternative permettono la riduzione dell'applicazione delle misure detentive ed il rafforzamento della funzione preventiva del sistema penale.

L'alternativa al carcere custodiariale, quando il reato può essere controbilanciato dal punto di vista penale attraverso un'azione riparativa, consente, in parte, di attenuare gli effetti deleteri che la detenzione inevitabilmente crea nel soggetto recluso.

Emerge pertanto una doppia ottica: da un lato la necessità di tutelare il cittadino, dall'altro la possibilità, per chi ha commesso un reato, di reinserirsi positivamente nella società.

Da questa situazione solo apparentemente discordante nascono a volte le difficoltà e le incomprensioni nel momento in cui viene proposta, per il detenuto colpevole di un grave reato, una misura alternativa alla detenzione.

L'obiettivo che ci si dovrebbe porre è proprio quello di implementare un lavoro di rete che permetta a queste due visioni di integrarsi positivamente.

Rete che, se attiva, in modo continuo, avrebbe contribuito anche alla minimizzazione dei problemi legati all'indulto.

Questo lavoro offre una panoramica della nascita e dello sviluppo delle misure alternative alla detenzione e propone una visione completa della tipologia di interventi che vengono posti in essere nella Regione Veneto, fornendo informazioni relative al numero, alla nazionalità e all'età dei soggetti che hanno usufruito di tali misure.

Dott. Daniele Berto
Responsabile Osservatorio Regionale Carcere

UP-DATE SULLA POPOLAZIONE CARCERARIA NELLE CARCERI DEL VENETO[1]

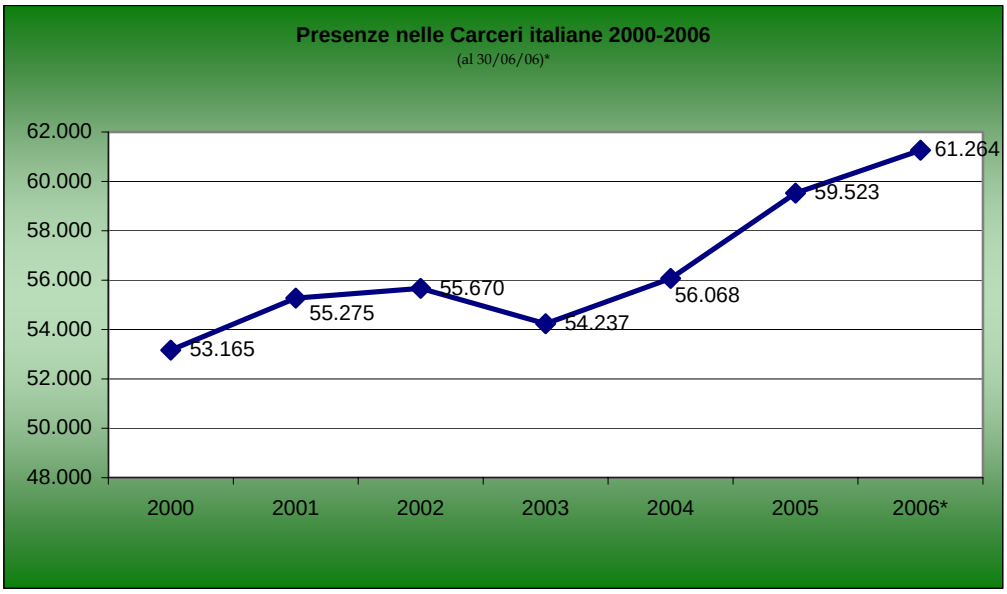

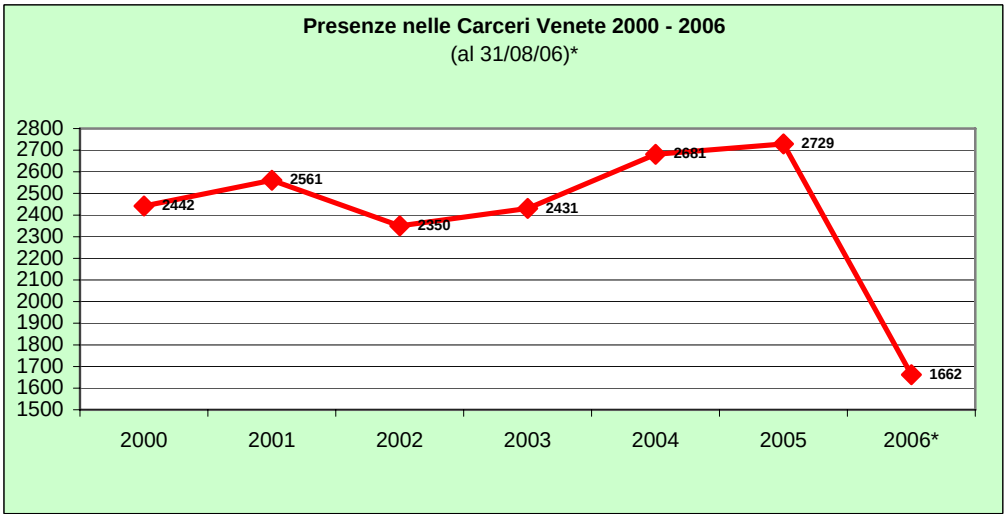

[1] Fonte: Provveditorato Regionale Veneto
Elaborazione dati: Osservatorio Regionale sulla Popolazione Detenuta e in Esecuzione Penale Esterna

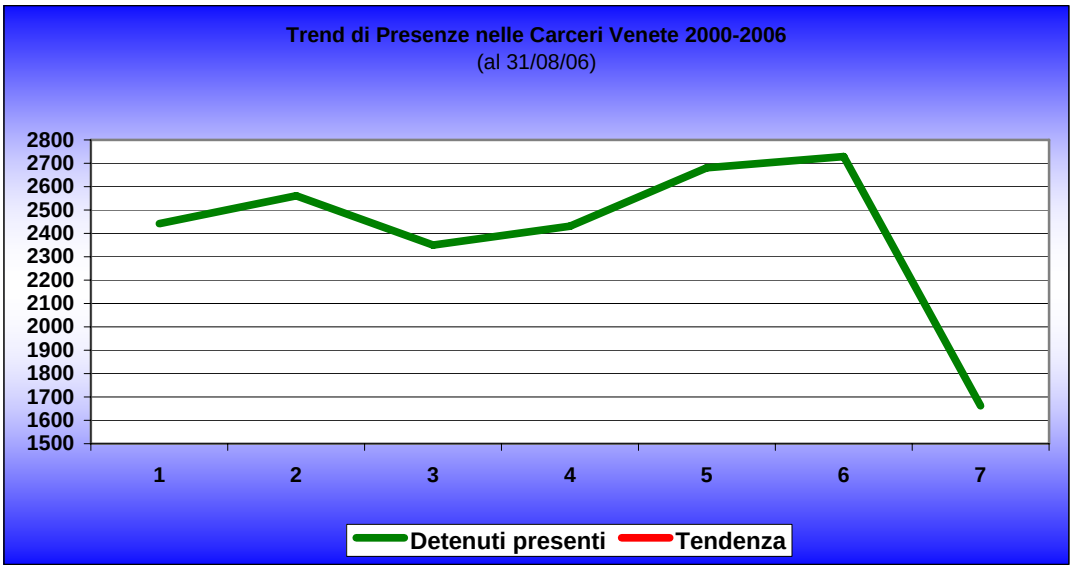
Trend di Presenze nelle Carceri Venete 2000-2006
(al 31/08/06)
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1
2
3
4
5
6
7
Detenuti presenti
Tendenza

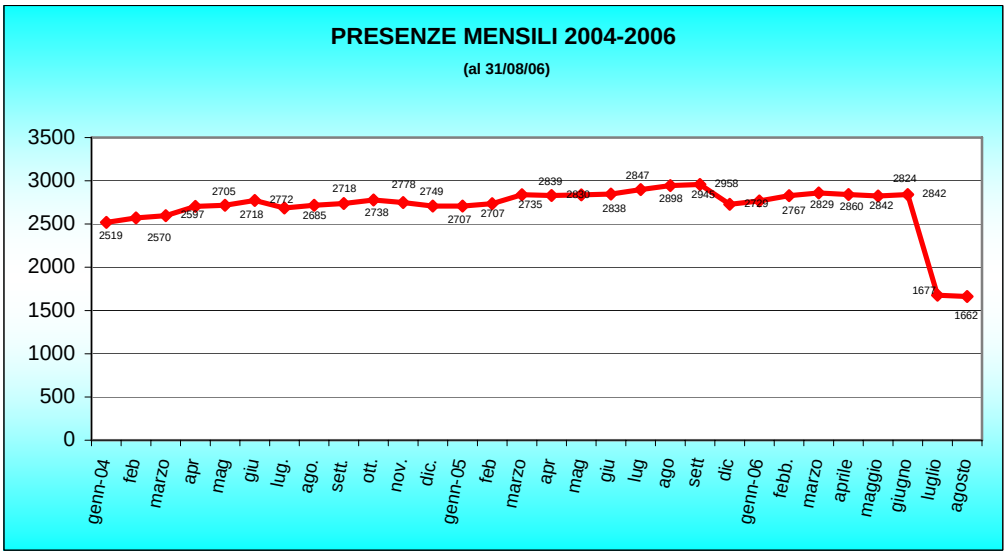
PRESENZE MENSILI 2004-2006
(al 31/08/06)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2519
2570
2597
2705
2718
2772
2685
2718
2738
2778
2749
2707
2707
2735
2839
2838
2847
2898
2945
2958
2729
2767
2829
2860
2842
2824
2842
1677
1662
genn-04
feb
marzo
apr
mag
giu
lug.
ago.
sett.
ott.
nov.
dic.
genn-05
feb
marzo
apr
mag
giu
lug
ago
sett
dic
genn-06
febb.
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto

Presenze mensili Gennaio 2004-Agosto 2006[2]

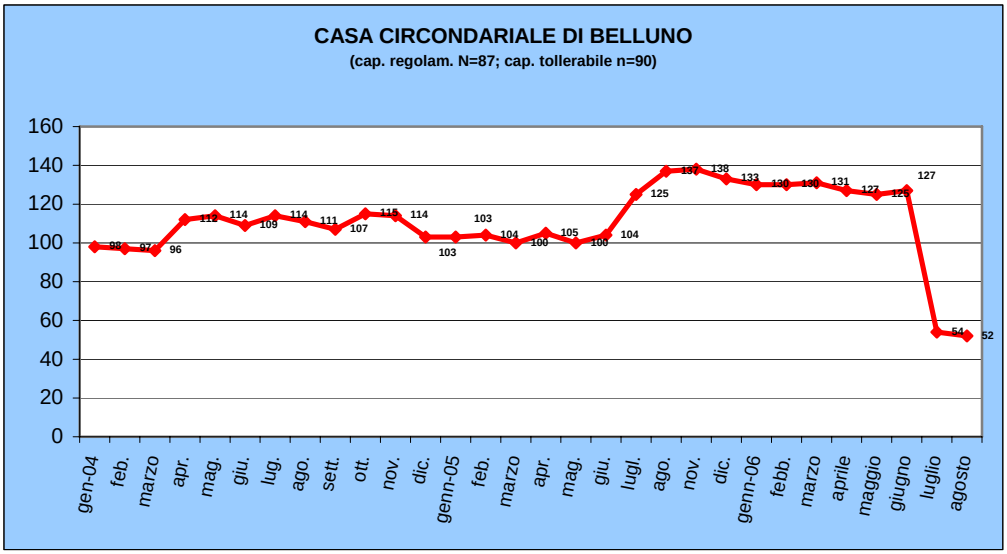

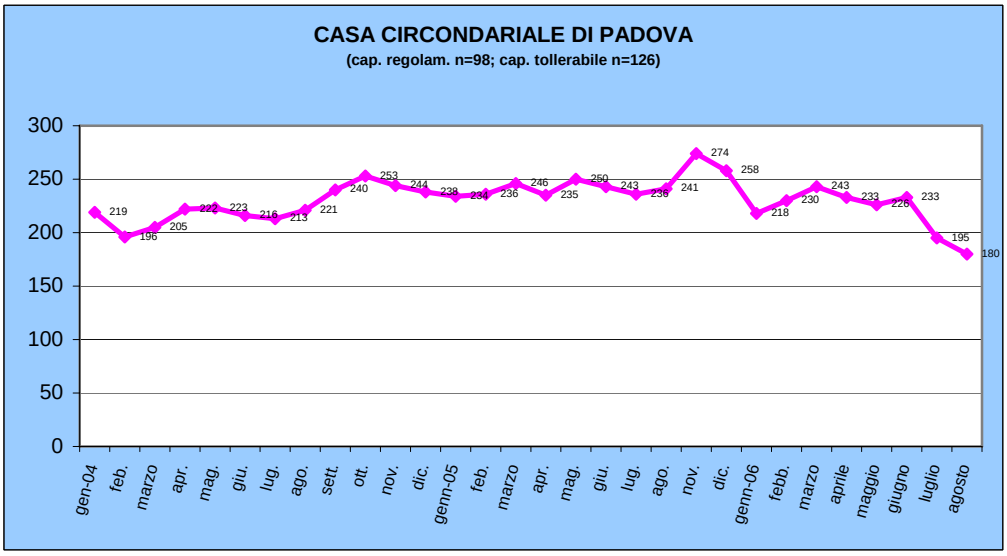

[2] Fonte: Provveditorato Regionale per il Veneto
Elaborazione dati: Osservatorio Regionale sulla Popolazione Detenuta e in Esecuzione Penale Esterna

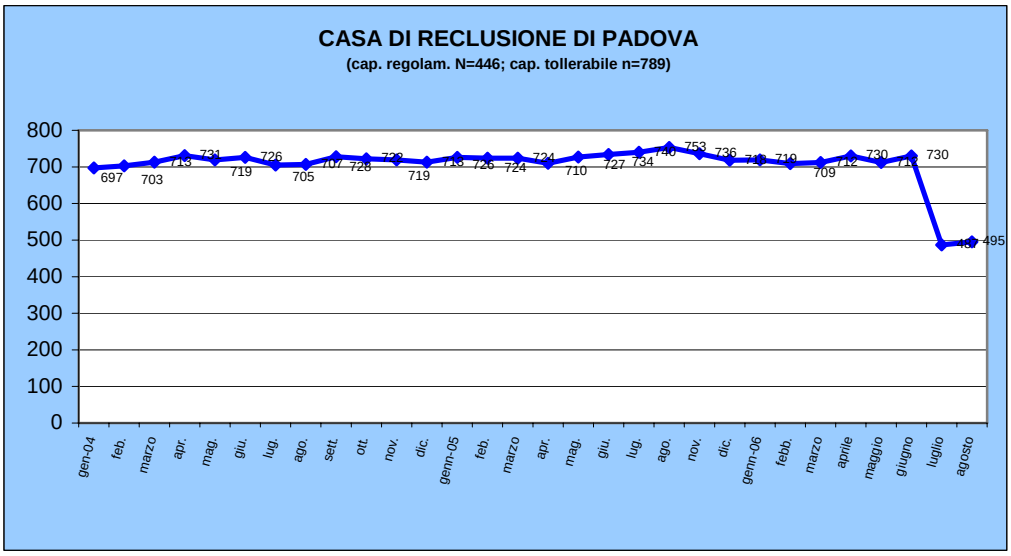
CASA DI RECLUSIONE DI PADOVA
(cap. regolam. N=446; cap. tollerabile n=789)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
697
703
719
705
719
710
727
734
753
709
730
730
495
gen-04
feb.
marzo
apr.
mag.
giu.
lug.
ago.
sett.
ott.
nov.
dic.
genn-05
feb.
marzo
apr.
mag.
giu.
lug.
ago.
nov.
dic.
genn-06
febb.
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto

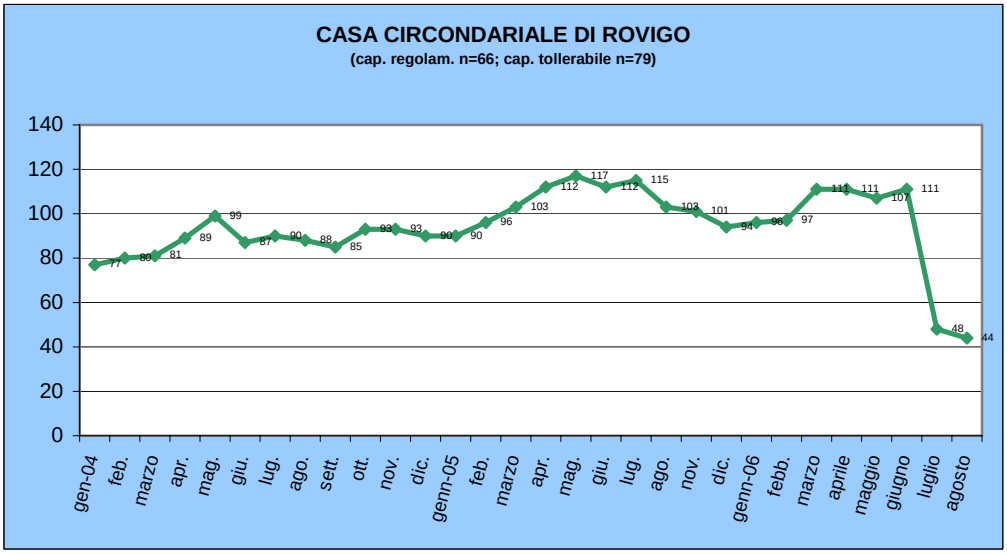
CASA CIRCONDARIALE DI ROVIGO
(cap. regolam. n=66; cap. tollerabile n=79)
140
120
100
80
60
40
20
0
77
80
81
89
99
87
90
88
85
93
93
90
90
96
103
112
117
112
115
103
101
94
96
97
111
111
107
111
48
44
gen-04
feb.
marzo
apr.
mag.
giu.
lug.
ago.
sett.
ott.
nov.
dic.
genn-05
feb.
marzo
apr.
mag.
giu.
lug.
ago.
nov.
dic.
genn-06
febb.
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto

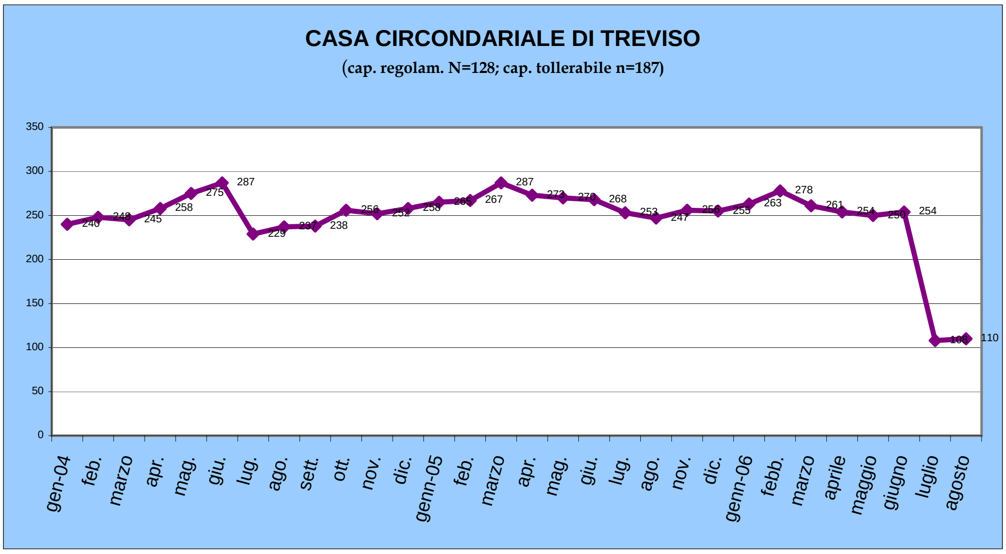
CASA CIRCONDARIALE DI TREVISO
(cap. regolam. N=128; cap. tollerabile n=187)
350
300
250
200
150
100
50
0
gen-04
feb.
marzo
apr.
mag.
giu.
lug.
ago.
sett.
ott.
nov.
dic.
genn-05
feb.
marzo
apr.
mag.
giu.
lug.
ago.
nov.
dic.
genn-06
febb.
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto

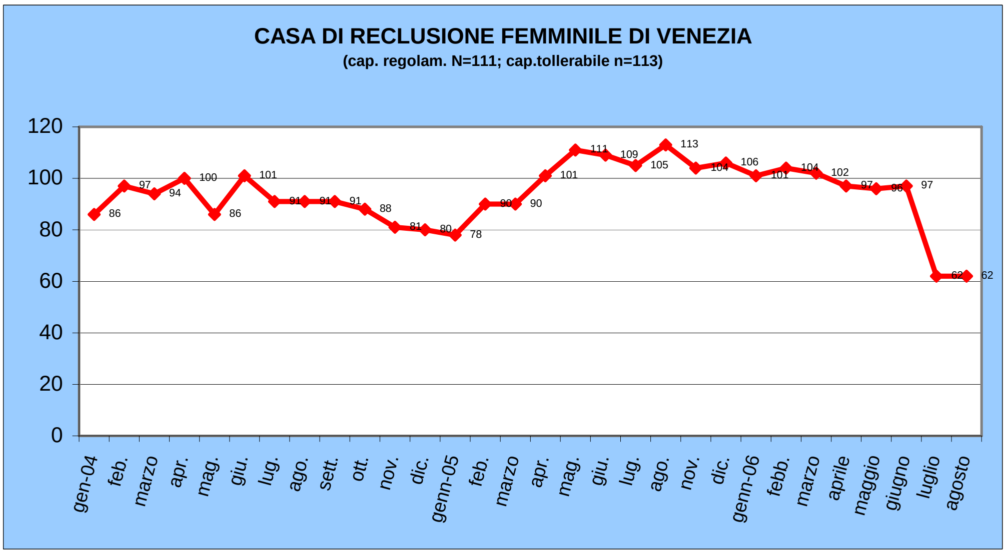
CASA DI RECLUSIONE FEMMINILE DI VENEZIA
(cap. regolam. N=111; cap.tollerabile n=113)
120
100
80
60
40
20
0
gen-04
feb.
marzo
apr.
mag.
giu.
lug.
ago.
sett.
ott.
nov.
dic.
genn-05
feb.
marzo
apr.
mag.
giu.
lug.
ago.
nov.
dic.
genn-06
febb.
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto

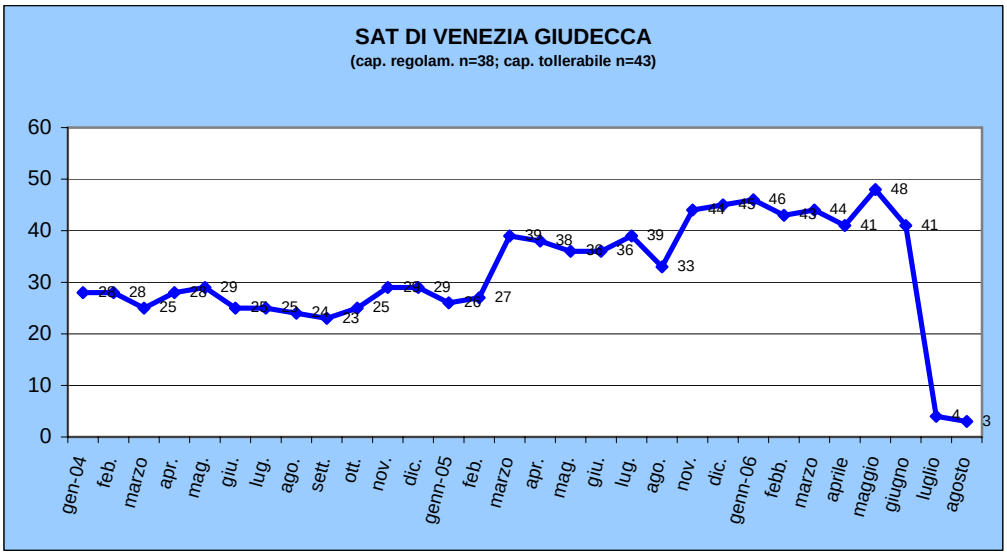
SAT DI VENEZIA GIUDECCA
(cap. regolam. n=38; cap. tollerabile n=43)
60
50
40
30
20
10
0
gen-04
feb.
marzo
apr.
mag.
giu.
lug.
ago.
sett.
ott.
nov.
dic.
genn-05
feb.
marzo
apr.
mag.
giu.
lug.
ago.
nov.
dic.
genn-06
febb.
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto

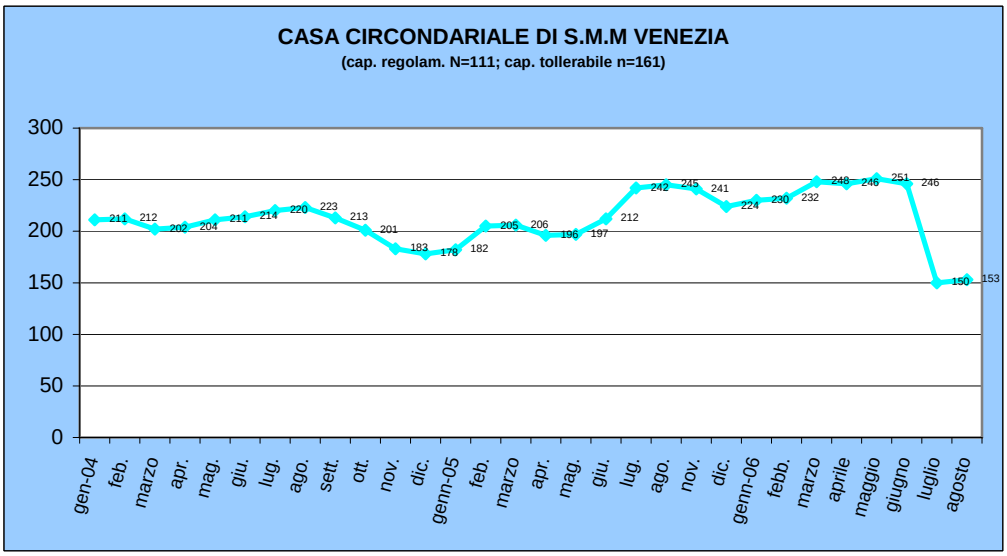
CASA CIRCONDARIALE DI S.M.M VENEZIA
(cap. regolam. N=111; cap. tollerabile n=161)
300
250
200
150
100
50
0
gen-04
feb.
marzo
apr.
mag.
giu.
lug.
ago.
sett.
ott.
nov.
dic.
genn-05
feb.
marzo
apr.
mag.
giu.
lug.
ago.
nov.
dic.
genn-06
febb.
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto

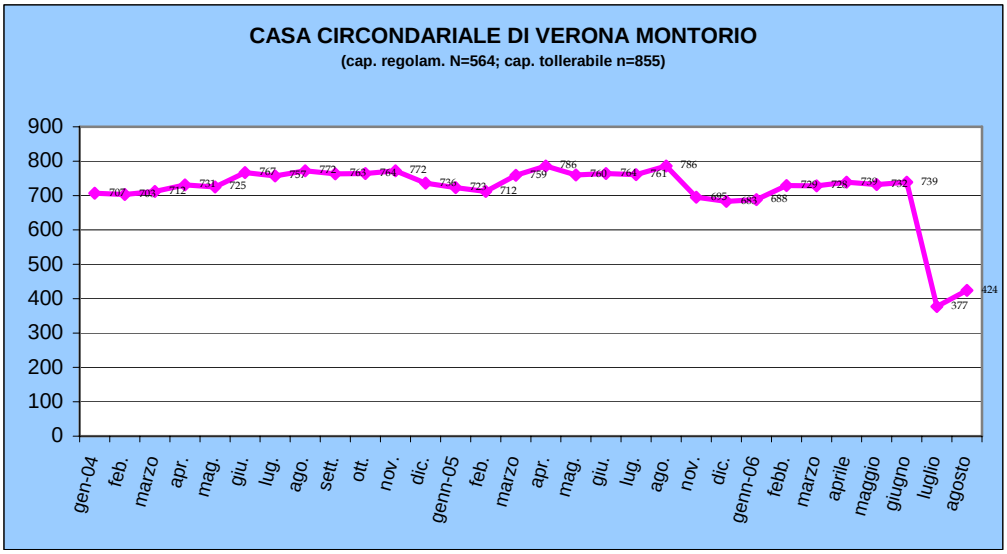
CASA CIRCONDARIALE DI VERONA MONTORIO
(cap. regolam. N=564; cap. tollerabile n=855)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
707
703
712
731
725
767
757
772
761
764
772
736
723
712
759
786
760
764
761
786
695
688
688
729
729
739
732
739
377
424
gen-04
feb.
marzo
apr.
mag.
giu.
lug.
ago.
sett.
ott.
nov.
dic.
genn-05
feb.
marzo
apr.
mag.
giu.
lug.
ago.
nov.
dic.
genn-06
febb.
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto

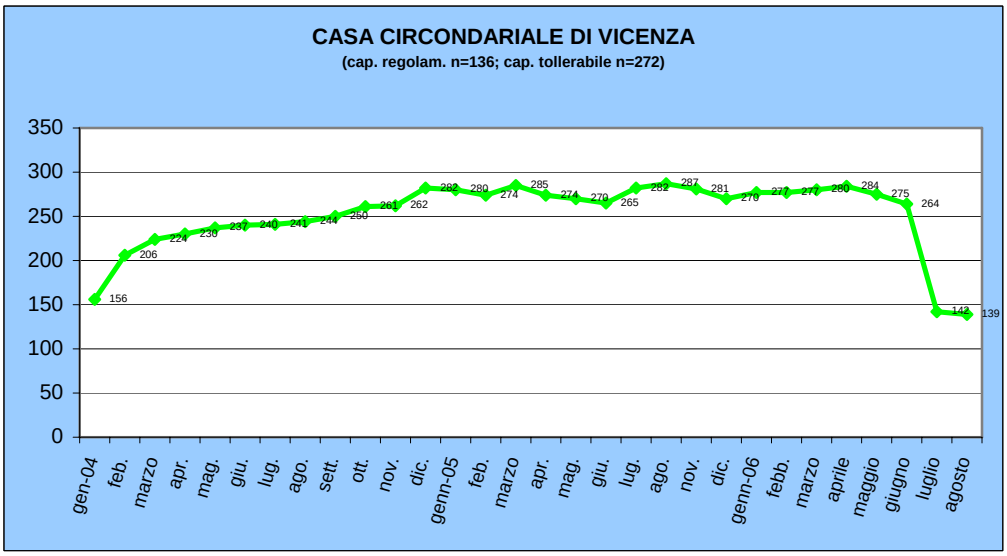
CASA CIRCONDARIALE DI VICENZA
(cap. regolam. n=136; cap. tollerabile n=272)
350
300
250
200
150
100
50
0
156
206
224
230
237
240
241
244
250
261
262
282
280
274
285
274
270
265
282
287
281
270
277
277
280
284
275
264
142
139
gen-04
feb.
marzo
apr.
mag.
giu.
lug.
ago.
sett.
ott.
nov.
dic.
genn-05
feb.
marzo
apr.
mag.
giu.
lug.
ago.
nov.
dic.
genn-06
febb.
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto

Istituto Penale per Minorenni di Treviso[3]

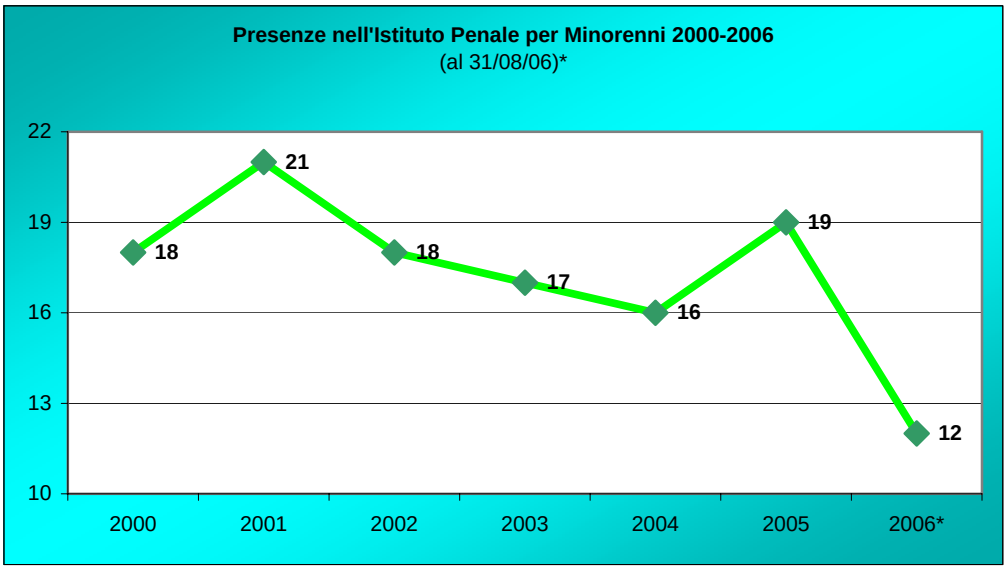

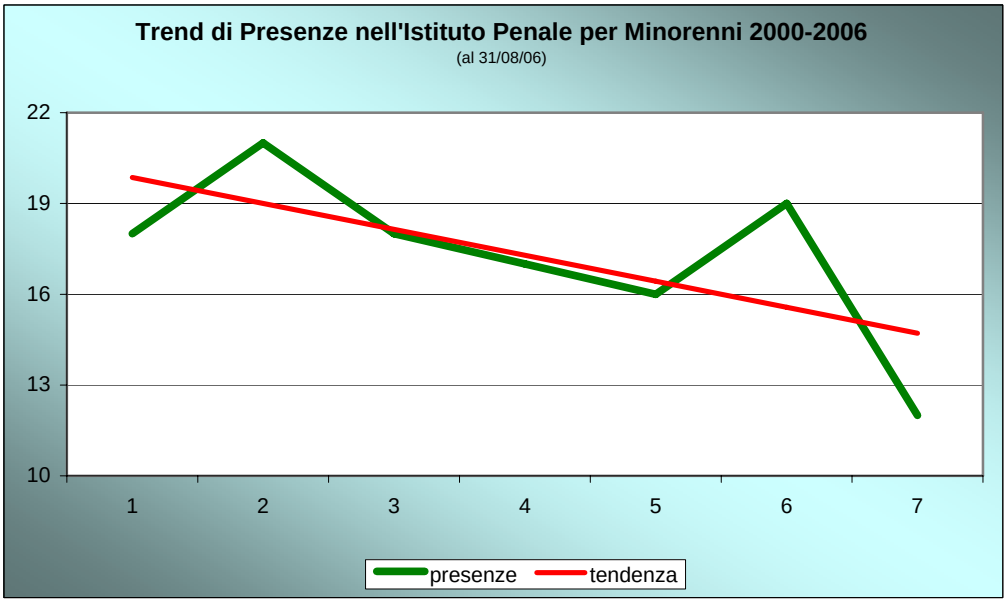

[3] Fonte: Centro per la Giustizia Minorile e Ministero della Giustizia
Elaborazione dati: Osservatorio Regionale sulla Popolazione Detenuta e in Esecuzione Penale Esterna

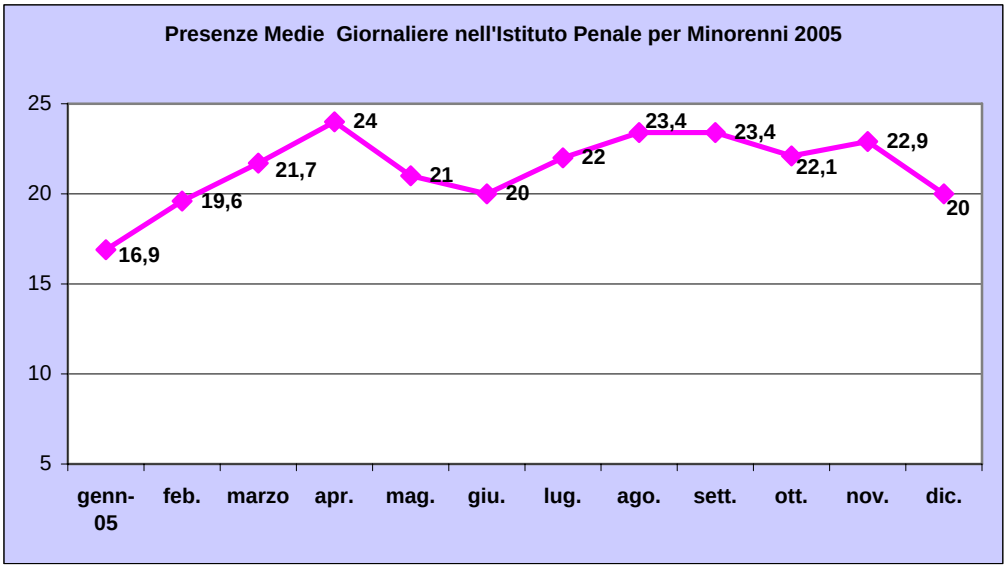
Presenze Medie Giornaliere nell'Istituto Penale per Minorenni 2005
25
20
15
10
5
16,9
19,6
21,7
24
21
20
22
23,4
23,4
22,1
22,9
20
genn-05
feb.
marzo
apr.
mag.
giu.
lug.
ago.
sett.
ott.
nov.
dic.

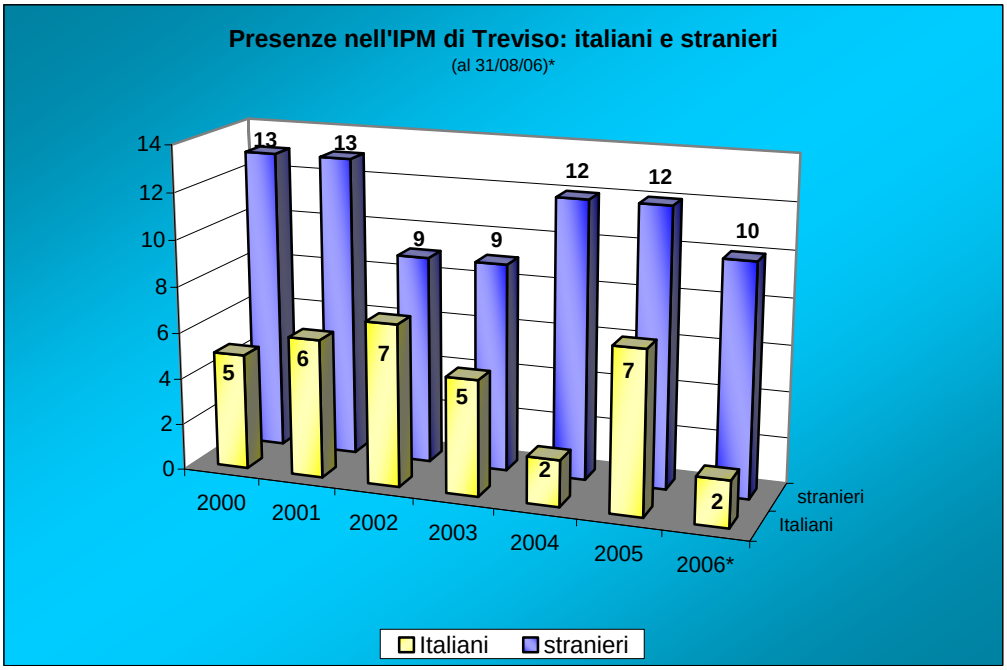
Presenze nell'IPM di Treviso: italiani e stranieri
(al 31/08/06)*
14
12
10
8
6
4
2
0
13
13
9
9
12
12
10
5
6
7
5
2
7
2
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*
stranieri
Italiani
Italiani
stranieri

-Parte Prima–

Le Misure Alternative

L'origine delle misure alternative

Il nuovo Ordinamento Penitenziario, introdotto dalla legge n° 354 del 26 luglio 1975 rappresenta un momento fondamentale per la regolamentazione dell'esecuzione penitenziaria in quanto, per la prima volta, l'applicazione di misure limitative alla libertà viene disciplinata da una legge che tutela gli interessi fondamentali dei ristretti in riferimento ai principi costituzionali (art. 27 Cost.) e alle Regole minime per il trattamento dei detenuti . La legge sopracitata , oltre a tenere conto di un "trattamento individualizzato" e delle specifiche esigenze del singolo detenuto in carcere, ha previsto delle forme di trattamento in libertà svincolate dalle tradizionali modalità "intramurarie".

La riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 mette finalmente in pratica, dopo molti anni, una prescrizione del dettato costituzionale rimasto per molto tempo inattuato. Si legge nella Costituzione, art. 27, terzo comma: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Principio basilare di questa concezione è che la pena possa e debba essere tendenzialmente rieducativa, e cioè debba includere una serie di attività e interventi di natura trattamentale, finalizzati al reinserimento sociale del detenuto.

Le misure alternative alla detenzione rappresentano quindi una delle più importanti innovazioni in funzione del concetto di "flessibilità della pena" nella fase esecutiva. Questo cambiamento ha portato all'attribuzione da parte di un organo della giurisdizione, il Tribunale di Sorveglianza, (introdotto con la legge 354/75) della facoltà di modificare la quantità e la qualità della pena.

Agli inizi degli anni '80 si verifica una caduta nell'utilizzo di queste nuove misure, collegata sia all'elevata percentuale di reati commessi da quei soggetti

precedentemente sottoposti a programmi di recupero, sia all'incapacità di incidere sul tasso di recidiva.

Con la successiva legge Gozzini n°663 del 10 ottobre 1986, viene riproposto il concetto di flessibilità della pena, ma con una visione mirata a responsabilizzare il condannato ed ad incentivare la sua collaborazione al trattamento rieducativo. La valutazione dei requisiti per accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative non si basa più su una valutazione statica della personalità, ma sull'interazione dinamica tra Istituzione e detenuto.

Questa legge ha avuto il merito di ampliare ed approfondire le questioni lasciate aperte dalla riforma, permettendo l'osmosi e la permeabilità tra prigione e mondo esterno, favorendo l'ampliamento delle possibilità per i condannati di usufruire di misure alternative alla detenzione.

La legge Gozzini ha introdotto, nel ventaglio delle alternative, la detenzione domiciliare: con tale beneficio si è voluto ampliare l'opportunità delle misure alternative consentendo la prosecuzione, per quanto possibile, delle attività di cura, di assistenza familiare, di istruzione professionale, già in corso nella fase della custodia cautelare nella propria abitazione (arresti domiciliari) anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, evitando così la carcerazione e le relative conseguenze negative. L'art. 47 ter è stato modificato dalla legge n. 165 del 27/05/1998 (cosiddetta legge Simeone-Saraceni), che ha ampliato la possibilità di usufruire di questo beneficio. La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo pubblico di cura,assistenza e accoglienza[4]. Sono stati introdotti, poi, i permessi premio, concessi a quei detenuti che non risultano

[4] Fonte:L. Borsani, *Cssa e detenuti stranieri*, in F. Berti, F. Malevoli (a cura di), op. cit., pp.140-166.

di particolare pericolosità sociale. Essi hanno durata non superiore ogni volta ai quindici giorni, per consentire di curare interessi affettivi, culturali e di lavoro. La durata dei permessi non può comunque superare complessivamente i quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione, e possono essere concessi a chi ha condanne non superiori a tre anni, o a chi ha già scontato un quarto della pena. Infine la liberazione anticipata, introdotta anch'essa dalla legge Gozzini e applicabile a ciascun condannato, la quale consiste nello sconto di quarantacinque giorni per ogni semestre scontato con regolare condotta[5].

Le modifiche più recenti apportate all'ordinamento penitenziario del '75 derivano dalla necessità di trovare una risposta a significativi problemi rimasti irrisolti, quali il sovraffollamento e l'insufficienza delle strutture, le condizioni sanitarie, la crescente conflittualità interna, il limitato ricorso all'area penale esterna.

L'esigenza di fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento degli istituti di pena è alla base della legge 27 maggio 1998, n. 165 (c.d. legge Simeone), la quale, come abbiamo visto, amplia la possibilità di fruizione delle misure alternative, in particolar modo dell'affidamento in prova al servizio sociale per i condannati fino a tre anni di reclusione. Il problema del sovraffollamento, che ha comportato la frequente assenza delle principali norme di igiene, ha ispirato la legge n. 231 del 1999, la quale ha introdotto il principio dell'incompatibilità del regime carcerario per i malati di Aids e quelli affetti da altre gravi malattie, in ragione dei maggiori rischi di contagio all'interno delle strutture penitenziarie. Occorre richiamare, inoltre, anche il d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, che stabilisce principi, diritti e competenze in materia di sanità penitenziaria. I

[5] Fonte: C. Polignieri, E. Silvestro, *Cenni di storia del diritto penitenziario e caratteristiche dell'ordinamento penitenziario italiano*

detenuti e gli internati hanno diritto, in base a tale legge, alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione. Alle detenute madri è poi rivolta la legge 8 marzo 2001, n. 40, che introduce la "detenzione domiciliare speciale" e "l'assistenza all'esterno dei figli minori", nel tentativo di superare definitivamente la logica custodialistica del carcere[6].

È necessario, inoltre, citare l'adozione del nuovo regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230), che rappresenta la più importante realizzazione del movimento riformatore di questi anni[7]. Il nuovo regolamento di esecuzione si ispira espressamente alle "Regole minime per il trattamento dei detenuti" adottate dall'ONU nel 1955 e alle "Regole penitenziarie europee" del Consiglio d'Europa del 1987. Esso è molto importante poiché ribadisce la necessità, nonché il dovere, di umanizzare le condizioni di vita dei detenuti[8].

In seguito, grazie ai provvedimenti legislativi approvati nel 1991-1992, si sviluppa un "doppio binario" penitenziario: da un lato vengono definite una serie di restrizioni e di esclusioni dai benefici penitenziari e dalle misure alternative verso i condannati che appartengono alla criminalità organizzata, dall'altro, tali restrizioni vengono escluse per coloro che collaborano con la giustizia.

In questo modo l'applicazione dei benefici viene notevolmente ridotta nei confronti di detenuti con pene medio lunghe, mentre ristretti con pene brevi hanno maggiori possibilità di usufruire di tali alternative.

---

[6] Fonte:Ruotolo, op. cit., pp. 32-36.

[7] Ibidem, pp. 32-36.

[8] Fonte:L. Bresciani, F. Ferradini, *Mutamenti normativi*, in S. Anastasia, P. Gonnella (a cura di), *Inchiesta sulle carceri italiane,* Carocci, Roma 2002, pp. 99-108.

Fattori che favoriscono l'estendersi delle misure alternative[9]

Le misure alternative sono legate, da un lato, ai presupposti della definizione e della valutazione del reato (gravità dello stesso, responsabilità, personalità del detenuto) e dall'altro ai risultati concreti che si possono ottenere come lo sfollamento delle carceri, il reinserimento sociale del recluso, etc.

I fattori che favoriscono l'estendersi delle misure alternative favorite dalla presenza di diversi fattori:

1) La crisi della prigione: il carcere si trova attualmente in posizione di difficoltà, dovuta principalmente a un progressivo sovraffollamento che ha portato a volte al deterioramento delle condizioni di vita, all'aumento dei suicidi e degli atti di autolesionismo.
2) Il diffondersi dell'assistenzialismo: l'intervento assistenziale favorisce la sostituzione di misure a carattere punitivo e repressivo con una funzione di controllo più "morbida".
3) Il decentramento amministrativo: la tendenza a decentrare molte funzioni pubbliche alle amministrazioni locali favorisce anche il decentramento del controllo sociale e in particolar modo la gestione delle risposte alla devianza può avvenire in più stretto rapporto con le autorità amministrative e la partecipazione della popolazione.
4) La crisi fiscale dello Stato: la sostituzione della detenzione con forme sostitutive di sanzione e di controllo dovrebbe comportare un risparmio di spesa nell'organizzazione del controllo della devianza e della prevenzione del crimine., in quanto una persona assistita e seguita all'esterno verrebbe a costare meno.

[9] Fonte: *Dentro il Carcere, oltre la pena,* di G. Mosconi – Ed. CEDAM

Fattori che si oppongono all'affermarsi delle misure alternative

I fattori che contrastano l'affermarsi delle alternative alla detenzione sono i seguenti:

1. la pena come violenza: spesso permane l'idea della pena come modalità per scoraggiare e sanzionare i comportamenti illegali; la pena può continuare ad essere vissuta, per certi aspetti, nell'immaginario collettivo come un modo inevitabile per garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi.
2. l'amministrazione dell'allarme sociale: la riduzione delle misure repressive può creare l'opinione che vengano meno le condizioni generali di sicurezza nella convivenza sociale e che in seguito a più ampi processi innovativi innescati dalle misure alternative, vengano meno i mezzi per contenere gli stessi entro limiti controllabili.
3. questioni economiche: non è certo che la riconversione del sistema di controllo da chiuso a aperto si traduca, almeno nelle prime fasi, in una riduzione della spesa pubblica, in quanto l'investimento in nuive strutture, in nuove figure professionali può portare ad un ulteriore aggravio.

Natura e origini dell'affidamento

La definizione di "misura alternativa" sembra correttamente riferibile solo all'affidamento in prova al Servizio Sociale, che realizza una forma integrale alternativa alla detenzione, consentendo, forse più di qualsiasi altra misura, una reale opera educativa, in riferimento all'articolo 27, comma 3° della Costituzione Italiana.

L'affidamento nasce con la legge 354/75 e deriva da "probation", istituto dei paesi anglosassoni che trao origine da decisioni giudiziali adottate, nel corso del XIX secolo, negli Stati Uniti ed in Inghilterra.

Nasce quindi come istituto di *common law,* sotto la pressione esercitata sui giudici dalle associazioni provate di assistenza e di prevenzione, in favore di minori che abbiano messo in atto comportamenti antisociali, in cui il provvedimento del giudice era in grado di sospendere l'esecuzione della pena in relazione all'esito di una prova in ambiente libero.

L'affidamento, previsto dall'Ordinamento Penitenziario, rientra nello schema di *probation system*, come alternativa alla detenzione per eccellenza, che interviene nella fase esecutiva e corrisponde ad una forma di trattamento rieducativo del tutto slegata da rapporti con l'ambiente penitenziario[10].

[10] L'affidamento in prova ai Servizi Sociali viene descritto nelle tabelle successive.

Le misure alternative: breve descrizione

Le misure alternative alla detenzione si suddividono in tre categorie:

1. *Misure alternative* che comprendono:
   - affidamento in prova ai Servizi Sociali;
   - affidamento in prova al Servizio Sociale per tossico-alcooldipendenti;
   - affidamento in prova al Servizio Sociale per condannati militari;
   - affidamento in prova al Servizio Sociale per soggetti affetti da aids conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia grave;
   - semilibertà;
   - detenzione domiciliare.

2. *Sanzioni sostitutive* che comprendono**:**
   - Semidetenzione;
   - libertà controllata, lavoro sostitutivo;
   - pena pecuniaria.

   La semidetenzione è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi (art. 53 L. 689/81). Consiste nell'obbligo per il soggetto di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli Istituti di pena adibiti all'esecuzione del regime di semilibertà o nelle sezioni autonome di istituti ordinari destinate all'esecuzione della misura.

   La libertà controllata è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi (art. 53 L. 689/81), ed anche una modalità di conversione di pene pecuniarie (art. 102 L. 689/81).

Le pene pecuniarie non superiori ad un milione che non sono state eseguite per insolvibilità del condannato possono essere convertite in lavoro sostitutivo, anziché in libertà controllata, a richiesta del condannato. Il lavoro sostitutivo consiste in prestazioni di attività non retribuite in favore della collettività. Viene svolto nell'ambito della provincia di residenza del condannato e consiste in una giornata lavorativa alla settimana, salvo richiesta di maggiore frequenza da parte del soggetto.

Le pene pecuniarie (multa e ammenda) diventano, con la legge n. 689 del 1981, una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi (art. 53 L. 689/81). Il giudice può sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente (multa o ammenda) quando ritiene che essa non debba essere superiore ai tre mesi (art. 53 L. 689/81). La pena pecuniaria come sanzione sostitutiva è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, ecc.) ed oggettivi (reati ostativi), per i quali si rimanda agli artt. 59 e 60 della L. 689 del 24.11.81.

3. *Libertà vigilata* che comprende:
   - libertà condizionale;
   - libertà vigilata.

La liberazione condizionale consiste nella possibilità di concludere la pena all'esterno del carcere in regime di libertà vigilata.

La libertà vigilata non è una pena ma una misura di sicurezza non detentiva (art. 228 c.p.) e consiste nella concessione della libertà al soggetto, che è affidato alla pubblica sicurezza per la sorveglianza ed all'Ufficio di esecuzione penale esterna per il sostegno e l'assistenza.

Tab n°1: Descrizione delle misure alternative[11]

Affidamento in prova al Servizio Sociale (Art. 47 Legge 354/75)
e l'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dal Carcere per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Requisiti:

- Pena detentiva inflitta, o residuo pena, non superiore a tre anni;
- Osservazione della personalità condotta collegialmente in istituto;
- Aver tenuto un comportamento tale da consentire lo stesso giudizio di cui sopra anche senza procedere all'osservazione.

Limiti alla concessione:

- I detenuti e gli internati per particolari delitti (416 bis e 360 c.p., art. 74 D.P.R. 309/90 e altri)possono ottenere l'affidamento in prova al Servizio Sociale solo se collaborano con la giustizia (artt. 4 bis e 58 ter L.354/75).
- I detenuti e gli internati per altri particolari delitti (commessi per finalità di terrorismo, artt. 575, 628 3° c., 629 2° c. c.p., ecc.) possono essere ammessi all'affidamento solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
- **La legge 231 del 12.07.99 all'art.5** ha disposto per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, la non applicazione del divieto di concessione dei benefici previsto per gli internati e coloro che sono detenuti per i reati dell'art.4-bis della 354/75, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2/bis e 3 dello stesso articolo.

Istanza di affidamento:

- Deve essere inviata, se il soggetto è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, entro trenta giorni dalla notifica. Il Pubblico Ministero trasmette l'istanza al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l'udienza;
- Deve essere inviata, se il soggetto è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, il quale può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza, nel caso in cui siano offerte concrete indicazioni circa:
  - l'esistenza dei presupposti necessari per l'ammissione all'affidamento,
  - l'esistenza di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione,
  - l'assenza di un pericolo di fuga.

[11] Fonte: Ministero della Giustizia

Se l'istanza non è accolta, riprende o si da inizio all'esecuzione della pena. Non può essere accordata altra sospensione dell'esecuzione per la medesima pena, anche se vengono presentate altre istanze di diverse misure alternative. l'Ufficio di esecuzione penale esterna svolge un'inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all'Istituto elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento.

Ordinanza:
L'affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza

- se il soggetto è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione,
- se il soggetto è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda.

L'affidamento inizia dal momento in cui al soggetto, previa notifica da parte degli organi competenti dell'ordinanza, sottoscrive il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l'impegno a rispettarle, davanti al Direttore del U.E.P.E. se il condannato è in libertà, davanti al Direttore dell'Istituto penitenziario se il soggetto è detenuto.

Il verbale delle prescrizioni viene disposto dal Tribunale di Sorveglianza e definisce le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire; e comprende sia prescrizioni indispensabili (rapporti con l'Ufficio di esecuzione penale esterna, dimora, libertà di locomozione ,divieto di frequentare determinati locali ,lavoro,divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati) sia prescrizioni possibili (divieto di soggiornare in tutto o in parte in uno o più Comuni, obbligo di soggiornare in un Comune determinato, adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato, adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare) che potranno essere modificate nel corso dell'affidamento.

Prosecuzione della misura
Se nel corso dell'affidamento sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna informa il Magistrato di Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il cumulo delle pene (in corso di espiazione e da espiare) non supera i tre anni.

Sospensione della misura
Il Magistrato di Sorveglianza sospende l'affidamento e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:

- quando l'Ufficio di esecuzione penale esterna lo informa di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (residuo pena inferiore a tre anni)
- quando l'affidato attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura.

Conclusione della misura
L'affidamento si conclude:

- con l'esito positivo del periodo di prova che estingue la pena ed ogni altro effetto penale.
- con la revoca della misura, che può avvenire nei seguenti casi:

    - comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova;
    - sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini un residuo pena superiore a tre anni.

  In questi casi il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui l'affidato ha la residenza o il domicilio emette l'ordinanza di revoca e ridetermina la pena residua da espiare.

Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da aids conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave.
(47-QUATER L. 231 del 12.7.99)

Con l'inserimento di questo articolo nell'*Ordinamento penitenziario* (354/75), il legislatore ha voluto consentire ai soggetti affetti da Aids conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, la possibilità di iniziare o proseguire un programma di cure idonee in apposite strutture, evitando i danni derivanti dalla condizione di privazione della libertà e dall'ambiente penitenziario.

L'articolo, 47 quater, permette di poter accedere alle misure alternative,47 (affidamento in prova al Servizio sociale) e 47ter (detenzione domiciliare) e successive modifiche, in quanto tra i requisiti richiesti, l'articolo non pone limiti di pena detentiva inflitta, come invece è previsto dagli art . 47 e 47 ter (354/75). Ne possono fruire i condannati affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertata ai sensi dell'art. 286-bis comma 2, del codice di procedura penale (L.231/99 art. 3), che abbiano in corso o intraprendere un programma di cura ed assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

L'istanza, può essere presentata dall'interessato o dal suo legale, al Tribunale di Sorveglianza competente, allegando alla stessa la certificazione del Servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute e che indichi la concreta attuabilità del programma di cura ed assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS. Anche, gli internati e coloro che sono stati condannati per i reati che rientrano nel 4-bis della 354/75, fermo restando quanto previsto dai commi 2, 2bis e 3 dello stesso articolo, possono inoltrare istanza in tal senso (art. 5 comma 9 e 10 della 231/99)

Il Tribunale di Sorveglianza nell'ordinanza di concessione, deve impartire le prescrizioni per l'esecuzione della misura alternativa e quelle relative alle modalità di esecuzione del programma (art 5 comma 3 della 231/99)

Gli Uffici di esecuzione penale esterna si attengono ai compiti così come previsti dagli art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario , nel caso di detenzione domiciliare con il 47 quater essi svolgono attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma (art. 5 comma 4 della 231/99). Qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per aver commesso un reato successivamente alla concessione del beneficio, può scattare la revoca della misura alternativa concessa.

Affidamento in prova in casi particolari (Art. 94 D.P.R. n. 309/90-modificato dalla Legge n.49 del 21 febbraio 2006)

E una particolare forma di affidamento in prova rivolta ai tossicodipendenti e alcoldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico

Requisiti:

- pena detentiva inflitta, o anche residuo pena e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'art. 4-bis L. 354/75 e successive modifiche.;
- il condannato deve essere persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso o che intende sottoporsi ad un programma di recupero;
- il programma terapeutico deve essere concordato dal condannato con una A.S.L. o con altri enti, pubblici e privati, espressamente indicati dalla legge (art.115 D.P.R. n. 309/90);
- una struttura sanitaria pubblica deve attestare lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico concordato,a pena di inammissibilità.

Il beneficio dell'affidamento in prova in casi particolari non può essere concesso più di due volte.

Istanza di affidamento :

- può essere presentata se il soggetto è in libertà e l'ordine di esecuzione non è stato ancora emesso o eseguito, al Pubblico Ministero della Procura competente che sospende l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che fissa l'udienza;
- se il soggetto è in libertà in sospensione dell'esecuzione della pena, al Pubblico Ministero che ha disposto la sospensione, che trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che fissa l'udienza (art. 656 c.p.p. così come modificato dalla Legge 165 del 27.5.98);
- se il soggetto è detenuto, al Direttore dell'istituto che la trasmette al Tribunale di Sorveglianza ed al Pubblico Ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione, che, se non supera il limite di pena previsto, ordina la scarcerazione del condannato.

Ordinanza

L'affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il Pubblico Ministero competente dell'esecuzione

L'affidamento ha inizio dal momento in cui il soggetto sottoscrive, davanti al Direttore del U.E.P.E, il verbale di determinazione delle prescrizioni che viene disposto dal Tribunale di Sorveglianza contestualmente all'ordinanza di concessione della misura, con l'impegno a rispettarle.

Le prescrizioni sono relative alle modalità di attuazione del programma terapeutico e quelle relative alle forme di controllo per accertare che il soggetto prosegua lo stesso programma; ci sono inoltre quelle indispensabili previste per l'affidamento in prova al servizio sociale, che possono essere modificate nel corso della misura. Qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il Tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni a cui il soggetto si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa , più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.

Prosecuzione della misura
Se nel corso dell'affidamento sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna informa il Magistrato di Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il cumulo delle pene (in corso di espiazione e da espiare) non supera i quattro anni.
Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.

Sospensione della misura
Il Magistrato di Sorveglianza sospende l'affidamento e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:

- quando dell'Ufficio di esecuzione penale esterna lo informa di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (residuo pena inferiore a quattro anni)
- quando l'affidato attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura.

Conclusione
L'affidamento si conclude o con l'esito positivo del periodo di prova che estingue la pena ed ogni altro effetto penale o con la revoca della misura,
che può avvenire nei seguenti casi:

- comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova;
- sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini un residuo pena superiore a quattro anni.

In questi casi il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui l'affidato ha la residenza o il domicilio emette l'ordinanza di revoca e ridetermina la pena residua da espiare.

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva
(Artt. 90-91-92-93 Legge 309/90)

1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa e la relativa domanda è inammissibile se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonchè le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta.

5. bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
6. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante, ai sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso.

7. Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio.

Sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta *o all'atto della scarcerazione* e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

1. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.

2. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.

Estinzione del reato. Revoca della sospensione

- Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono.

- La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1.

- bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.

Semilibertà (art. 48-50 L. 354/75)

Consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore del Carcere.

Considerata una misura alternative impropria, in quanto, rimandendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale.

Requisiti :

- Requisiti giuridici:
  - pena dell'arresto e pena della reclusione non superiore a sei mesi se il condannato non è affidato al servizio sociale (comma 1 art. 50 o. p.);
  - espiazione di almeno metà della pena o, se si tratta di condannato per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis o. p., di almeno due terzi della pena (comma 2 art. 50 o. p.);
  - prima dell'espiazione di metà della pena nei casi previsti dall'art. 47 o. p., se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e la condanna è per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis o. p.;
  - espiazione di almeno venti anni di pena per i condannati all'ergastolo;
  - essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva (internato).
- Requisiti soggettivi:
  - aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale per i casi previsti dal comma 1 (pena non superiore a sei mesi).
  - aver compiuto dei progressi nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società, per tutti gli altri casi (comma 4 art. 50 o. p.).

Limiti:

- I detenuti e gli internati per particolari delitti (416bis e 630 c.p., art. 74 D.P.R. 309/90, ecc.) possono ottenere la semilibertà solo se collaborano con la giustizia (artt. 4bis e 58ter o. p.).
- I detenuti e gli internati per altri particolari delitti (commessi per finalità di terrorismo, artt. 575, 628 3° c., 629 2° c. c.p., ecc.) possono essere ammessi alla semilibertà solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

- Il D.L. 306/92 (convertito dalla L. n° 356 del 07/08/1992) ha altresì introdotto altri limiti e divieti relativi alla concessione delle misure alternative, con l'aggiunta di nuovi commi all'art. 4bis ed all'art. 58quater dell'ordinamento penitenziario, per i casi di commissione di un delitto doloso di una certa entità commesso durante un'evasione, un permesso premio, il lavoro all'esterno o durante una misura alternativa.

Istanza

L'istanza deve essere inviata

- Soggetti che devono scontare una pena, o anche un residuo pena, non superiore a tre anni
  - se il soggetto è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura;
  - se il soggetto è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza competente
- Altre categorie di soggetti (condannati con pena superiore a tre anni, internati, ecc.) In questi casi l'istanza viene presentata al Tribunale di Sorveglianza

La semilibertà ha inizio dal momento in cui il Magistrato di Sorveglianza approva il piano di trattamento provvisorio che il Direttore dell'Istituto Penitenziario deve predisporre entro cinque giorni dall'arrivo dell'ordinanza. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 431/76). Nel programma di trattamento sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovrà sottoscrivere e rispettare in ordine alle attività cui dovrà dedicarsi fuori dal carcere: il lavoro, i rapporti con la famiglia e con il Centro di Servizio Sociale, altre attività utili al reinserimento, ecc.
Durante la misura il programma di trattamento può essere modificato dal Magistrato di Sorveglianza su segnalazione del Direttore dell'Istituto. Al soggetto in semilibertà possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, e quindi in particolare la liberazione anticipata (art. 54 o. p.).

Possono altresì essere concesse, a titolo di premio, una o più licenze, di durata non superiore a complessivi 45 giorni annui (artt. 52 e 53 o. p.), che vengono fruite in regime di libertà vigilata.

Revoca della misura:

La semilibertà può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza competente nei seguenti casi:

- in ogni tempo quando il soggetto non sia ritenuto idoneo al trattamento;
- sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che faccia venir meno le condizioni di cui all'art. 50.

Detenzione domiciliare (art. 47 ter L. 354/75)

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.

Requisiti:

Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a quattro anni nei seguenti casi:donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; persona minore degli anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

- Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore ai due anni nei seguenti casi:non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale l'applicazione della misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati non si tratti di condannati che hanno commesso i reati di particolare gravità specificati nell'art. 4 bis o.p.
- Pena anche superiore ai quattro anni, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi dell'artt. 146 e 147 del c.p.
- Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a tre anni.

Il Tribunale di Sorveglianza dispone l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante l'esecuzione della misura.

Limiti alla concessione

I detenuti e gli internati per particolari delitti (416bis e 630 c.p., art. 74 D.P.R. 309/90, ecc.) possono ottenere la detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia (artt. 4bis e 58ter o.p.).

I detenuti e gli internati per altri particolari delitti (commessi per finalità di terrorismo, artt. 575, 628 3° c., 629 2° c. c.p., ecc.) possono essere ammessi alla detenzione domiciliare solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Il D.L. 306/92 (convertito dalla L. n° 356 del 07/08/1992) ha altresì introdotto altri limiti e divieti relativi alla concessione delle misure alternative, con l'aggiunta di nuovi commi all'art. 4bis ed all'art. 58quater dell'o. p., per i casi di commissione di un delitto doloso di una certa entità commesso durante un'evasione, un permesso premio, il lavoro all'esterno o durante una misura alternativa

La legge 231 del 12.07.99 all'art. 5 ha disposto per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, la non applicazione del divieto di concessione dei benefici previsto per gli internati e coloro che sono detenuti per i reati dell'art.4-bis della 354/75, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2,2bis e tre dello stesso articolo.

Istanza di detenzione domiciliare
L'istanza per poter usufruire della detenzione domiciliare deve essere inviata:

- se il soggetto è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena *(Modello Istanza)*. Il Pubblico Ministero trasmette l'istanza al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l'udienza:
- se il soggetto è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura quando sono presenti i requisiti di cui all'art. 47 ter commi 1 e 1 bis sopra indicati; Il Magistrato di Sorveglianza trasmette immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza
- se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione come previsto nell'art. 5 comma 2 della 231/99

Se l'istanza non è accolta, si da inizio o riprende l'esecuzione della pena.

Esecuzione della detenzione domiciliare
La detenzione domiciliare ha inizio dal momento in cui al soggetto è notificata l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti. Il Magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare può modificare le prescrizioni e le determinazioni impartite.
Il soggetto in detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dall'o.p. e dal suo regolamento di esecuzione.
Al soggetto in detenzione domiciliare possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, e quindi in particolare la liberazione anticipata (art. 54 o.p.).
Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che usufruisce di tale misura.

Sospensione e revoca della misura
Il Magistrato di Sorveglianza sospende la detenzione domiciliare e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

- quando vengono a cessare i requisiti indispensabili per beneficiare della misura;
- quando il soggetto attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura

Gli interventi a favore dei minori

Gli interventi a favore dei minorenni si suddividono in :

1. *Misure alternative alla detenzione* che comprendono:
   - affidamento in prova ai Servizi Sociali;
   - detenzione domiciliare;
   - semilibertà.

   Tali misure hanno le stesse caratteristiche dei benefici concessi agli adulti.

2. *Sanzioni sostitutive delle pene brevi* che comprendono:
   - semidetenzione;
   - libertà controllata.

   Quando il giudice ritiene di dover applicare ad un minorenne una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne, nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Il magistrato di sorveglianza del luogo di abituale dimora del condannato provvede in ordine all'esecuzione della sanzione, tenendo conto anche delle esigenze educative del minorenne. Pertanto, ricevuta comunicazione della sanzione, convoca entro 3 giorni il minorenne, l'esercente la potestà genitoriale, l'eventuale affidatario e i Servizi della Giustizia Minorile.

3. *Misure di sicurezza* che comprendono:
   - libertà vigilata ;
   - riformatorio giudiziario.

Sono applicabili ai minorenni non imputabili ai sensi degli art. 97 e 98 c.p. (per non aver compiuto gli anni 14 o per "incapacità di intendere e di volere", cosiddetta immaturità) autori di reato e ai minorenni condannati.

Quando è disposta una misura di sicurezza il minorenne è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile e dell'Ente Locale affinché svolgano interventi di sostegno e controllo al fine di avviare un processo di responsabilizzazione dello stesso.

La misura di sicurezza si esegue anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 272/89.

Il Riformatorio Giudiziario si applica nei confronti di minorenni non imputabili autori di reato ed è eseguita nelle forme previste dall'art.22 del D.P.R. 448/88: "Collocamento in comunità".

E' previsto che il giudice possa prescrivere attività di studio o di lavoro o altre attività utili per l'educazione del minorenne al fine di non interrompere i processi educativi in atto.

Gli interventi sopra descritti vengono applicati in misura molto limitata nell'ambito dell'area penale esterna minorile; numeri molto più alti si hanno invece con la **sospensione del processo** e la **messa alla prova**, che possono essere disposte dal giudice quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova stessa.

Il processo viene sospeso per un periodo non superiore a 3 anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni. Negli altri casi per un periodo non superiore ad 1 anno.

Il giudice provvede sulla base di un progetto elaborato dai Servizi della Giustizia Minorile in collaborazione con i Servizi dell'Ente Locale, al quale il minorenne deve dare la propria adesione e che in genere prevede il coinvolgimento della famiglia del minore e del tessuto sociale.
Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai Servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia per interventi di osservazione, trattamento e sostegno anche in collaborazione con i Servizi degli enti locali.
Inoltre, il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

Trascorso il periodo di sospensione, il giudice, tenuto conto del comportamento del minorenne e dell'evoluzione della sua personalità, se ritiene che la prova abbia dato esito positivo, dichiara estinto il reato.

-Parte Seconda–

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna

Uffici di Esecuzione Penale Esterna[12]: organizzazione e funzioni

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) sono stati istituiti dalla Legge 27 luglio 2005, n. 156 che ha modificato l'art. 72 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 che costituiva i Centri di Servizio Sociale per Adulti (CSSA) dell'Amministrazione Penitenziaria.

Gli Uffici provvedono ad eseguire, su richiesta del Magistrato di Sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati necessari sia all'applicazione, alla modificazione, alla proroga e alla revoca delle misure di sicurezza, sia al trattamento dei condannati e degli internati. Operano al fine di assicurare il reinserimento nella vita libera dei detenuti sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Gli Uffici svolgono le seguenti indagini socio-familiari:

- per il "trattamento dei condannati e degli internati", su richiesta del Tribunale di Sorveglianza;
- per "fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza…" (art. 72 comma 4 o.p.)
- per i soggetti condannati che richiedono la concessione di una misura alternativa dallo stato di libertà (art. 47, 3° e 4° comma o.p.)
- per fornire al Magistrato di Sorveglianza notizie utili in relazione alle istanze di grazia (art. 681 c.p.p.)

Su richiesta delle direzioni degli Istituti Penitenziari, inoltre, gli Uffici svolgono funzioni di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.

Le competenze all'interno degli Istituti di Pena sono le seguenti:

[12] CSSA ora UEPE (Legge n. 154 del 27 luglio 2005).

- partecipano all'attività di osservazione scientifica della personalità svolta dall'equipe di osservazione e trattamento nei confronti dei condannati e degli internati. In sede di equipe il compito dell'assistente sociale è quello di relazionare sulla capacità del detenuto di rapportarsi con la realtà esterna, l'eventuale possibilità di integrarsi con essa, nonché circa le risorse del territorio utili per il reinserimento sociale;
- partecipano all'interno degli Istituti di Pena alle seguenti Commissioni:
  - Commissione per la definizione del regolamento interno (art. 16 o.p., comma 2)
  - Commissione per la scelta dei libri e periodici pere la biblioteca dei detenuti (art. 12 o.p., comma 2)
  - Commissione per le attività culturali, ricreative e sportive (art. 27 o.p.)

Gli assistenti sociali in sevizio negli UEPE svolgono le mansioni indicate dall'art. 72 della Legge 154/05, che consistono in attività di vigilanza e/o di assistenza nei confronti dei soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata e delle famiglie al fine di conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale in collaborazione con gli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza.

Gli U.E.P.E hanno dei compiti specifici in relazione alle misure alternative, sanzioni sostitutive ed alla libertà vigilata:

- per quanto riguarda "l'affidamento in prova ai servizi sociali" (art. 47 o.p., come modificato dalla Legge 27/05/98 n. 165) il condannato "può essere affidato al servizio sociale…" e quest'ultimo ne "controlla la condotta e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri

ambienti di vita (art. 47 comma 9). "Il servizio sociale riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sul comportamento del soggetto" (art. 47 comma 10);

- il servizio sociale è altresì competente per "l'affidamento in prova in casi particolari" (art. 94 T.U. 309/90), ovvero l'affidamento concesso a soggetti tossicodipendenti o alcool dipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o che ad esso intendano sottoporsi**;**
- gli Uffici hanno la responsabilità anche "dell'affidamento in prova" del condannato militare (artt. 1 e 3 della Legge 29 aprile 1983 n. 167);
- nella "detenzione domiciliare" (art. 47 ter, come modificato dalla Legge 27/05/98 n. 165) il Tribunale di Sorveglianza "determina ed impartisce altresì le disposizioni per gli interventi di servizio sociale", interventi di sostegno in questo caso e non anche di controllo (effettuato dagli organi di polizia);
- nei confronti dei soggetti ammessi al "regime di semilibertà" (artt. 48 e 50 o.p.), l'attività di vigilanza ed assistenza è espletata in via primaria dal UEPE. "La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore dell'Istituto, che si avvale del Centro di servizio sociale" (art. 92, comma 3, reg. es.);
- gli Uffici provvedono "... a prestare la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive" (art. 72 comma 4 o.p.), e più specificamente, "il servizio sociale svolge compiti di sostegno e di assistenza..." nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata", al fine del loro reinserimento sociale" (art. 55 o.p.). Anche nel caso di libertà vigilata a seguito della liberazione condizionale "al C.S.S.A. è affidato il compito di aiutare il soggetto ai fini del suo reinserimento. Il Centro riferisce

periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati." (art. 55 o.p. e art. 95 r. e.);

- Gli Uffici possono svolgere, su richiesta della Magistratura di Sorveglianza, eventuali "interventi idonei al reinserimento sociale" anche per i condannati sottoposti alle misure sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (artt. 53, 55 e 56 della Legge 24 novembre 1981 recante "Modifiche al sistema penale");
- il direttore dell'Istituto può richiedere agli Uffici interventi di servizio sociale in favore degli ammessi al lavoro all'esterno (art. 21 o.p.), con particolare riferimento alla tutela dei diritti e della dignità del detenuto e dell'internato (art. 46 reg. es.).

L'esecuzione della pena al di fuori del carcere costituisce un fenomeno di grande rilevanza sociale considerato che ormai le persone che espiano la pena all'esterno dei penitenziari sono più numerose di quelle detenute.
Delle persone che stanno scontando una pena fuori dal carcere l'Ufficio conosce tutto: dove e quando lavora, la struttura familiare, la condizione sanitaria (qualora vi fossero problemi di salute) e le frequentazioni; in tal modo, pur vigilando sulla persona, esiste la possibilità di monitorare gli effettivi cambiamenti.
Le persone sono libere, ma devono sottostare a regole rigorose: devono avere un domicilio e un lavoro in regola, non devono frequentare pregiudicati e se sono tossicodipendenti o alcolisti devono seguire le cure mediche.
Per la revoca non serve che commettano reati, basta il mancato rispetto di questi vincoli.

Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno (applicazione ed esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza) l'Ufficio si coordina con le Istituzioni e i Servizi Sociali che operano sul territorio.

Gli U.E.P.E sono coordinati dagli Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna presso i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria. Gli indirizzi generali e il coordinamento in materia sono dettati dalla Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a Roma.

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna nel Veneto (UEPE)

In Veneto gli U.E.P.E sono coordinati dall'Ufficio diretto dalla dott.ssa Chiara Ghetti, situato presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Veneto e Friuli Venezia Giulia di Padova.
Sono presenti tre Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna.

Città	Indirizzo	Direttore	Area di competenza
Padova	V.le Navigazione Interna 38/A	Dott. Leonardo Signorelli	Padova - Rovigo
Venezia	Piazzetta C. Battisti, 17	Dott.ssa Chiara Ghetti	Venezia – Belluno - Treviso
Verona	Via Don Tazzoli, 3	Dott.ssa Rosaria Caso	Verona - Vicenza

Gli UEPE:
la prospettiva del Direttore UEPE di Padova e Rovigo[13]

L'Osservatorio Regionale Carcere ha ritenuto opportuno fare un'intervista al Direttore del UEPE per avere una visione completa dell'organizzazione e del funzionamento di questo Servizio; hanno partecipato all'incontro anche i due capi area, che lavorano all'interno del Centro nelle proprie aree di competenza, le assistenti sociali Stocola e Selmi.

La nuova denominazione attribuita ai Centri di Servizio Sociale per Adulti (ora UEPE) è la testimonianza di un cambiamento che, dopo trent'anni dall'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n.354, tenta di perseguire una radicale trasformazione organizzativa, che dovrà investire l'intero pianeta "Giustizia". In primis questo cambiamento si riflette sui servizi penitenziari che lavorano a diretto contatto con l'utenza in libertà, dunque l'UEPE.

Tale legge, che ha modificato la denominazione dei Centri, è recente; la sua approvazione risale al primo agosto del 2005; suo risultato rilevante è l'aver generato una maggior e chiara valorizzazione di tutta l'esecuzione penale esterna, alla quale è stata attribuita una delle cinque Direzioni Generali.

L'art. 72 della L.26 luglio 1975, n.354 è stato sostituito dal seguente, che così novella:

"art.72 – (Uffici locali di esecuzione penale esterna) – Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della Giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'art. 17, comma 3, delle legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

Gli uffici

[13] Sezione curata da: dott. Leonardo Signorelli, dott.ssa Cristina Selmi, dott.ssa Angela Stocola

- *Svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;*
- *Svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;*
- *Propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;*
- *Controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternativa, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;*
- *Su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;*
- *Svolgono ogni attività prescritta dalla legge e dal regolamento.*

I riferimenti ai Centri di Servizio Sociale per Adulti contenuti in disposizioni di leggi e di regolamenti si intendono effettuati dalla data d'entrata in vigore della presente legge, agli Uffici Locali d'Esecuzione Penale Esterna.

Le risorse e il personale previsti per i Centri di Servizio Sociale per Adulti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinati agli Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna di cui al comma 1.

Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato."

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna sono oggi in Italia 58 e hanno sede nelle città dove sono ubicati gli Uffici di Sorveglianza. Le disposizioni legislative che regolano la loro attività sono l'art. 3 della legge 27 luglio 2005, n. 154 e il Regolamento di Esecuzione.

L'organizzazione interna dei suddetti uffici prevede tre aree:

quella della segreteria,

quella amministrativo contabile

quella di servizio sociale[14].

I Capo area sono preposti all'organizzazione delle aree di servizio sociale e di segreteria, mentre la Direzione degli uffici è stata affidata ad assistenti sociali di carriera direttiva[15].

Il cuore dell'esecuzione penale esterna è sempre stato rappresentato dai Centri, oggi Uffici, nel difficile e delicato compito del trattamento, in continuo bilico sul filo del doppio mandato, quello istituzionale del Ministero della Giustizia e quello sociale tipico delle metodologie afferenti le dinamiche proprie del servizio sociale. La delicatezza del rapporto tra controllo e aiuto ha contraddistinto in modo peculiare questo settore d'intervento chiamato al trattamento di persone che rientrano nella categoria di criminalità e non in quella più generale della devianza.

Incorniciato all'interno di una istituzione che ha tentato di stabilire i labili confini del suo lavoro e che ha rappresentato il fattore costitutivo dello stesso processo di aiuto, il servizio sociale si interroga continuamente sul cambiamento che viene pensato e agito.

La dipendenza diretta dal Ministero della Giustizia, l'elaborazione della inchiesta di servizio sociale per la Magistratura di Sorveglianza, la consulenza agli Istituti Penitenziari, i rapporti con la comunità esterna e il territorio sono oggi rivisti e corretti, mano a mano col mutamento della sensibilità politica, sociale e legislativa, rispetto a questi argomenti che andiamo a vedere nello specifico.

Una parte del ruolo fondamentale dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna è quello che riveste nel momento in cui viene richiesta (dal carcere

[14] Cfr, Circolare ministeriale n. 3337/5787 del 7 febbraio 1992.

[15] La legge 27 luglio 2005 n. 154 prevede anche per gli uffici di Esecuzione Penale Esterna l'inserimento di personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

o dalla libertà) una misura alternativa alla detenzione: in questo caso si procede alla "osservazione" del richiedente, che quindi può essere persona detenuta o libera, alla verifica delle risorse presenti, se vi è disponibilità di un alloggio, all'esistenza di un lavoro e ai riferimenti affettivi e familiari, quindi una attivazione degli Enti del privato sociale e di altre Istituzioni presenti sul territorio.

Nel momento in cui la misura alternativa è stata concessa, il compito dell'UEPE, come già detto, è duplice: da un lato deve sostenere il soggetto attraverso incontri periodici, dall'altro deve far rispettare le prescrizioni, verificare gli impegni lavorativi e la qualità dei rapporti familiari.

Nel momento in cui la misura è conclusa, l'UEPE dovrebbe svolgere attività di affiancamento, anche se la persona formalmente non rientra più nelle competenze dell'ufficio.

Per quanto riguarda i rapporti con la Magistratura di Sorveglianza, risulta vincente il rapporto di rispetto e fiducia che si è instaurato tra i due Uffici.

L'UEPE ha il compito di produrre indagini che vengono poi inviate al Tribunale di Sorveglianza; esiste infatti un rapporto costante con il Magistrato incaricato del caso, che può essere espresso sotto forma di consulenza tecnica: pertanto vengono fornite informazioni sull'andamento della misura alternativa per eventuali modifiche.

L'UEPE, quindi, funge da tramite tra il soggetto e la Magistratura, con un ruolo tecnico: fornisce relazioni a cadenza trimestrale ed in occasione di istanze particolari. A conclusione della misura, inoltre, viene fornita una relazione nella quale si esprime una valutazione circa l'esito favorevole o meno della prova.

L'UEPE svolge la sua attività principalmente nei confronti di quei soggetti che provengono dalla libertà: obiettivo prioritario è quello di evitare l'entrata in Istituto, reperendo risorse e quant'altro.

La misura alternativa per eccellenza è l'affidamento in prova, dove il controllo e lo sviluppo della misura ricadono interamente sull'UEPE.

A questo punto è doveroso ricordare che il lavoro viene espletato in un contesto di cronica carenza di organico, che geograficamente al centro nord è del trenta per cento, ma che in alcuni casi, ad esempio Padova, supera ampiamente il sessanta per cento. Le esigenze di contenimento della spesa pubblica hanno pregiudicato e pregiudicheranno la possibilità di assunzione di nuovo personale e quindi il mandato istituzionale non può essere agito compiutamente. La regola aurea che segue il nostro ufficio è quella che preso in carico un utente arrivatoci sotto le diverse funzioni alternative (tanto per elencarne alcune: semilibertà, detenzione domiciliare, le misure di sicurezza, la libertà controllata e la libertà vigilata), lavora per far sì che lo stesso non arrivi o ritorni in carcere. Tutto questo dipende se la filiera degli enti, istituzioni, cooperative ecc. è stata costruita con onestà e certosina pazienza. L'abbattimento della recidiva, recidiva che arriva anche all'ottanta per cento in caso di dimissione dall'istituto, dovrebbe far paura alla società nel suo insieme, ma soprattutto alla politica regionale, provinciale e comunale. Va considerato che la recidiva dei casi seguite dagli UEPE non supera a livello nazionale il tre per cento; questo non solo perché siamo bravi, ci si permetta di dircelo (considerato che nessuno ce lo dice, forse perché nessuno ci vuol conoscere), ma perché abbiamo saputo tessere e abbiamo trovato fortunosamente operatori e colleghi di altre Istituzioni sensibili e disponibili a un lavoro comune, cosiddetto di rete. Ne è testimonianza il

buon lavoro espletato con i Ser.T. zonali, con continue discussioni e incontri/scontri operativi sui casi, in una continua leale dialettica. Si è saputo costruire insieme con diverse cooperative un viaggio dialettico in continuo e assertivo posizionamento. Tanto si potrebbe fare per abbattere quell'ottanta per cento di recidiva: basterebbe declinare la legge nel suo articolato, ma questo dipende dalla ricettività, come dicevo prima, degli Enti Locali. Per citare un esempio, che prima o dopo dovrà ampiamente e doverosamente essere costruito passo passo con il territorio, è quello dell'assistenza post penitenziaria e mi si permetta su questo di dilungarmi un po'. Il plesso normativo, costituito nel suo nucleo essenziale dagli articoli 46, legge 26 luglio 1975, n.354 (Ordinamento Penitenziario); 88-89, D.P.R. 30 giugno 2000, N.230 (Regolamento di Esecuzione Penitenziaria) e 19 L. 328 novembre 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), istituisce procedure e strategie di intervento, che interconnettono, in un campo estremamente esteso e complesso di relazioni, scopi e funzioni fondamentali, gli Istituti di prevenzione e pena e gli uffici EPE con le altre istituzioni pubbliche e le agenzie private che operano nel territorio. L'oggetto di tale normativa è l' "assistenza post penitenziaria".

Quanto sopra appena accennato, dispiace ricordarlo, è quasi sempre pura teoria. Tutto il lavoro che dovrebbe pervadere il post penitenziario se in parte lo si fa è solo per la buona volontà e per i rapporti consolidati tra operatori. Questo significa che in un futuro, speriamo prossimo, le giuste esigenze sicuritarie della società, le giuste esigenze di considerazione della vittima e le aspettative concrete di una presa in carico della persona uscita dal carcere dovranno essere costruite con l'apporto di tutti e soprattutto da una sensibile reale presa in carico da parte della politica criminale. Una

società è sicura se esistono trattamenti di politica criminale Trattamento infine non deve essere confuso con l'intrattenimento, con corsi e ri-corsi per combattere l'ozio, ma conoscenza dell'individuo, attenzione alle sue problematiche, e anche attenzione ai suoi comportamenti devianti. Soddisfare la certezza della pena, parola ultimamente molto usata dalla politica, significa porre tutte le attenzioni possibili alla vittima, costruendo intorno a lei e al suo vissuto una rete di supporto emozionale. A tal fine l'Ente Locale dovrebbe riaprire quello che un tempo era l'ufficio per la vittima, basterebbe ritrovare i vecchi incartamenti, sicuramente impolverati e mai letti abbastanza, che erano frutto del percorso, attuato verso la fine degli anni '80 con il "progetto carcere" finanziato dalla Regione e realizzato dal Comune di Padova.

Lo Sportello Informativo dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Padova e Rovigo

di Cristina Selmi[16]

Nel mese di gennaio del 2004, in una delle tante riunioni di servizio, insieme ai colleghi di lavoro e al direttore dell'ufficio, ci eravamo trovati ad individuare i bisogni del nostro servizio sia interni, che rispetto all'esterno, alla comunità in generale, al territorio. Avevamo concluso da poco il corso D.O.M.I.N.O. (dinamizzare l'organizzazione mediante l'inserimento di nuovi output), che l'amministrazione penitenziaria aveva proposto a tutti gli U.E.P.E. e nell'ambito del quale eravamo stati stimolati al lavoro per progetti.

La sperimentazione di D.O.M.I.N.O. si era conclusa nel mese di novembre dell'anno precedente e aveva sicuramente lasciato il segno. Il gruppo già coeso aveva imparato a darsi obiettivi e tempi e a realizzare quanto si era prefissato. Era stato sperimentato il lavoro di gruppo, dei sottogruppi, il rapporto con la committenza e il clima che si era istaurato era generatore di nuove idee.

E' nata così la proposta di realizzare il progetto per l' apertura di uno sportello informativo nel servizio, come bisogno di fornire risposte all'utente/cliente e alla comunità in generale di fronte all'evidenza della complessità delle richieste di informazione. Occorreva creare un'interfaccia tra l'ufficio e il territorio che riuscisse a far fronte a vecchi e nuovi bisogni d'informazione e a orientare le risposte nel nome di una qualità efficace ed efficiente.

L'esperienza è stata avviata inizialmente attraverso la formazione di operatori volontari che volessero dedicare parte del loro tempo all'attività di informazione. Dopo un anno di incontri e di seminari formativi , nel mese di aprile 2005 lo sportello è stato attivato. Vi si accede entrando dalla porta

[16] Dott.ssa Cristina Selmi, assistente sociale presso l'UEPE di Padova ; l'articolo è estratto dalla tesi di laurea "Lo Sportello Informativo dell'Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Padova"

principale dell'ufficio, e al primo piano, accanto alle stanze degli assistenti sociali c'è lo Sp.In.

Un'organizzazione nell'organizzazione.

Lo Sp.In è composto da personale volontario che svolge un servizio e si confronta con le dinamiche dell' istituzione, che contribuisce a creare rete con il territorio e a orientare l'utenza sia verso altri servizi che verso l'ufficio.

La circolare ministeriale, rimasta quasi del tutto ignorata nella maggior parte degli uffici locali di esecuzione penale esterna dell'amministrazione penitenziaria in Italia, ha trovato negli ultimi due anni un nuovo vigore. La complessità e l'incertezza, le pressioni all'innovazione continua, la sensazione di vivere in contesti organizzativi e ambientali nei quali i dispositivi organizzativi, le alleanze e gli interessi degli attori coinvolti sono in continua trasformazione, e la necessità di fornire risposte sempre più complesse e qualificate ai clienti dei servizi, ha contribuito a ridefinire il senso e il significato dei contenuti della circolare, che oggi, attraverso una chiave di lettura progettuale più o meno consapevole, contribuisce a ridefinire il contesto organizzativo specifico del settore in una veste nuova, nel tentativo di

creare inter-conoscenze, inter-azioni e azioni che rispondano il più concretamente possibile ai bisogni di inclusione sociale degli utenti/clienti.

Molto si deve a riferimenti normativi quali la legge quadro 328/2000[17], ad un interesse verso il concretizzarsi effettivo del processo di cambiamento all'interno delle Pubbliche Amministrazioni che hanno recepito l'importanza di una cultura organizzativa orientata al processo, alla qualità dei risultati e ad una maggiore attenzione verso i servizi da offrire all'utente. L'impegno al rinnovamento che ha principalmente investito il settore della comunicazione e dell'organizzazione degli uffici, ha prodotto normative, circolari e direttive che negli anni più recenti si sono concretare nell'istituzione degli uffici per le relazioni con il pubblico e nelle carte dei servizi[18].

Anche la legge 241/90[19] ha posto principi cardine cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi. E' stato un provvedimento di grande rilevanza poiché riconosce ufficialmente il ruolo della comunicazione tra amministrazione e utenti, il diritto del cittadino ad essere informato, il dovere di informare che attiene alle istituzioni pubbliche.

E' per questi motivi che oggi più che mai lo Sportello Informativo necessita di essere realizzato e curato nel suo sviluppo fino al consolidamento dell'attività di informazione sociale tipica dei servizi di front-line.

Lo Sportello Informativo non entra in competizione con l'istituzione della quale fornisce notizie, né si sovrappone alle funzioni di segretariato sociale[20], ma al contrario li potenzia mettendo in rete il proprio patrimonio di dati e

[17] Crf. L.328/2000 *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali,* art. 21 e art. 22.

[18] *Ibidem*, art. 13.

[19] Cfr. L. 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*

[20] Il termine segretariato sociale viene qui utilizzato in relazione all'attività professionale degli assistenti sociali. Il servizio offerto dallo Sportello Informativo è propriamente quello di informazione sociale.

fornendo ai cittadini notizie su attività e prestazioni fornite da istituzioni della cui presenza il cliente/utente spesso non è a conoscenza.

Pertanto il personale di contatto non è tanto da considerarsi un supporto all'organizzazione ma è esso stesso organizzazione.

Alla base della piramide organizzativa quindi troviamo un nuovo servizio creatore di senso per l'organizzazione che in modo sinergico è l'interfaccia dell'istituzione ed è un nodo della rete[21] rispetto alle svariate agenzie del territorio.

Si assiste così ad un terzo settore che diventa sempre più protagonista tanto da assumere un ruolo istituzionale ponendosi in posizione simmetrica rispetto allo Stato e al mercato cercando così di realizzare nel sistema attuale di Welfare la condivisione delle responsabilità, dove i saperi professionali si coniugano con i saperi sociali[22].

Lo Sp.In ha compiuto un anno di vita, e durante le riunioni mensili di monitoraggio tutto il gruppo dei volontari vive la dimensione di una lenta ma costante crescita.

La sperimentazione dell'attività informativa ha reso consapevoli dell'importanza dell'informazione, dell'effetto informativo che produce un senso e una consapevolezza diversa sia nei volontari che nelle persone che si presentano allo sportello.

Anche l'informazione più semplice può essere la risposta di fronte ad all'utente/cliente che spesso ha bisogno solo di essere ascoltato.

[21] La legge di riforma enuclea un sistema di Governance indicato come asse di innovazione dall'unione Europea ovvero la costruzione di un sistema allargato di governo, nel quale accanto alla promozione e regolazione pubblica, convive la coprogettazione, un esercizio della responsabilità condivisa, dei soggetti pubblici, privati e sociali, dei soggetti istituzionali e non.

[22] Cfr. L. 18 ottobre, 2000 n. 328 *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

L'esperienza è iniziata timidamente e sta cercando di farsi strada anche grazie agli incontri formativi che comunque periodicamente vengono svolti presso la sede dell'ufficio.

Lo sportello ha iniziato a relazionarsi con le agenzie del territorio siano esse pubbliche che private nel tentativo di orientare il bisogno dell'utente/cliente rispetto a quelle che fino ad oggi sono state le richieste (indicatori) prevalenti:

1. ricerca di un'attività di volontariato da svolgere durante la misura alternativa;
2. orientamento verso cooperative per la ricerca di lavoro;
3. analisi delle competenze per la ricerca di un'opportunità lavorativa, compilazione di modulistica per accedere alle misure alternative e al patrocinio a spese dello stato.

E' allo stato nascente una costellazione di valore cioè una rete di relazioni che dallo Sp.In si estendono al territorio e agli operatori dell'UEPE nonché agli altri sportelli informativi presenti sul territorio.

Molto c'è ancora da fare, il gruppo sta cercando una sua dimensione e una sua autonomia che con il tempo e con il consolidarsi dell'esperienza arriverà. Da parte dell'Ufficio si stanno cercando forme di legittimazione dei volontari e di tutela della loro attività che dovranno essere consolidate entro l'anno 2006.

È in atto un processo lento ma costante di contaminazione tra l'istituzione, con i suoi mandati da rispettare, e un gruppo di persone provenienti dal non – profit che ha accettato insieme a tutto il personale dell'ufficio di condividere l'esperienza dell'integrazione e per alcuni aspetti della complementarietà.

Il cammino da fare è ancora molto, la costruzione di significati condivisi comporterà fatica, ma siamo tutti concordi di essere i protagonisti di un processo culturale creatore di significato, necessario per guardare e sperare che un modo diverso di pensare il processo di aiuto alla persona sia possibile.

Attività dello sportello SP.IN presso UEPE di Padova

	Anno 2005 (01/04/05-31/12/05)	**Anno 2006** (01/01/06-06/03/06)	**Totale**
Prese in carico *	36	12	**48**
Scheda utente	35	12	**47**
Analisi competenze	14	0	**14**
Orientamento ai servizi	23	10	**33**
Attività back office **	5	0	**5**
Ricerca lavoro	24	3	**27**
Curriculum vitae	6	4	**10**
Modulistica generica***	1	0	**1**
Compilazione istanze	5	2	**7**
Informazioni	14	4	**18**
Ricerca attività volontariato	3	0	**3**
Ricerca casa	4	1	**5**
Sostegno/ascolto	33	12	**45**
Totale	**203**	**60**	**263**

*Presa in carico: fornire all'utente presso lo sportello e/o attraverso colloquio telefonico i servizi previsti dallo sportello quali informazioni, orientamento ai servizi e al lavoro, analisi delle competenze e compilazione curriculum vitae, compilazione di istanze ed altra modulistica, attività di sostegno ed ascolto.

** Attività back office: contatti telefonici con i Servizi territoriali, Istituzioni, cooperative e aziende al fine di soddisfare le richieste dell'utenza.

***Modulistica generica: stesura di lettere di presentazione, stesura di relazioni, compilazione di moduli vari

Lo Sportello Informativo

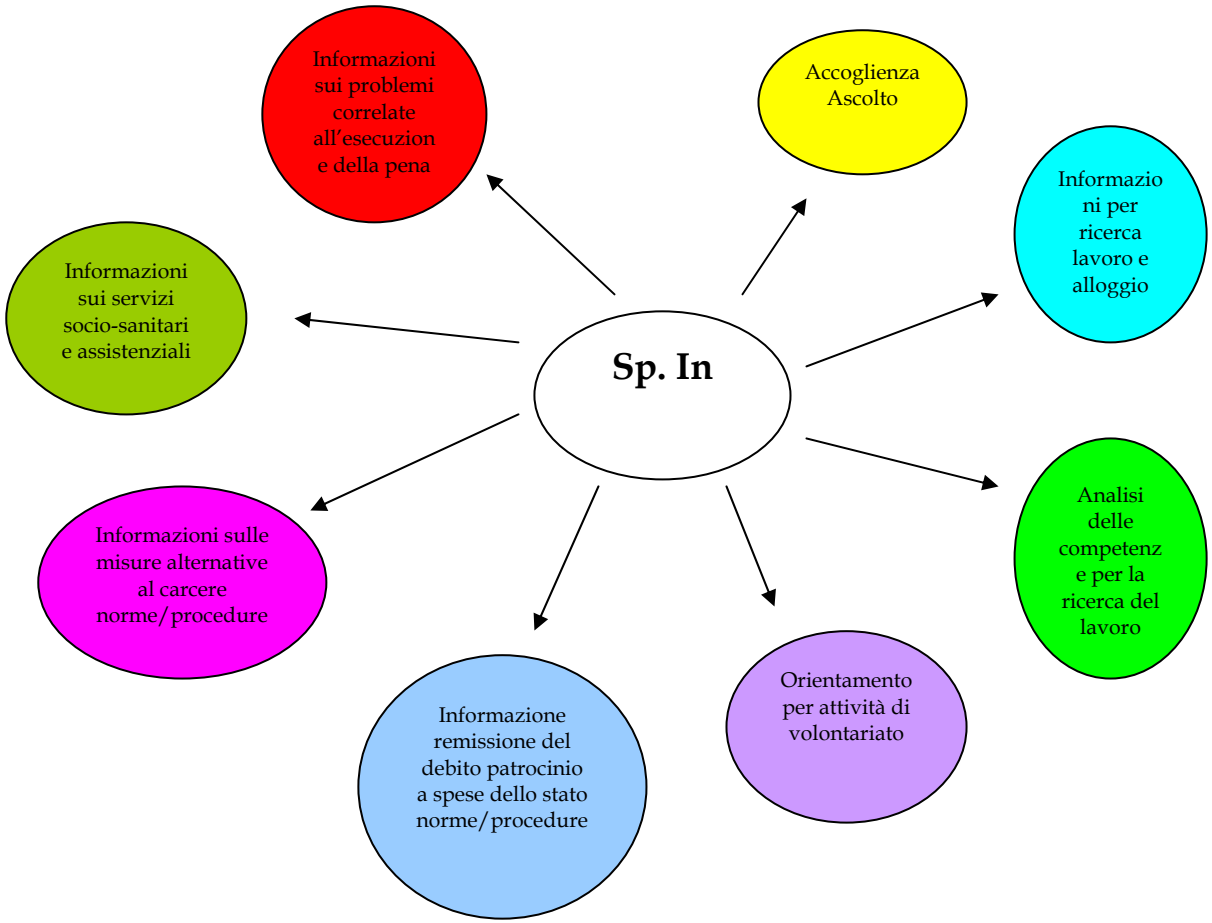

-Parte Terza –

La Magistratura di Sorveglianza

Il Magistrato di Sorveglianza

Il Magistrato di Sorveglianza interviene, in linea generale, allo scopo di garantire che l'esecuzione penale si attui nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati. In linea con questo principio, l'*Ordinamento Penitenziario,(Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche) all'art. 69:" funzioni e provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza"* riporta:

1. Il Magistrato di Sorveglianza vigila sull' organizzazione degli Istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione dei trattamenti rieducativi.
2. Esercita, altresì la vigilanza diretta ed assicura che l'esecuzione della custodia degli imputati sia esercitata in conformità della legge e dei regolamenti.
3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.
4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione e revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro

all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.

6. Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'art. 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:
    a. l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;
    b. le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.
7. Provvede con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.
8. Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56 della presente legge e sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale.
9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.
10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Il Tribunale di Sorveglianza

Il Tribunale di Sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al Magistrato di Sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello.
Il Tribunale di Sorveglianza è competente in tema di concessione e di revoca delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale e di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive. Le decisioni del Tribunale sono sempre ordinanze, soggette al ricorso per Cassazione e adottate in camera di consiglio da un collegio.
L*'Ordinamento Penitenziario,(Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche) all'art. 70: "funzioni e provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza"* dice che:

1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà, la liberazione condizionale, la riduzione di pena per la liberazione anticipata, la revoca o la cessazione dei suddetti benefici, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.
2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.
3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata

di corte d'appello e da esperi scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonchè docenti di scienze criminalistiche.

4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.
5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.
6. Uno dei due magistrati ordinanti deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.
7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.
8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
9. Agli esperti componenti del tribunale è riservato il trattamento economico assegnato agli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 operante negli istituti di prevenzione e di pena.

Il Tribunale di Sorveglianza nel Veneto

La Magistratura di Sorveglianza è formata da magistrati ordinari destinati a svolgere in via esclusiva queste funzioni, ed è costituita dall'insieme dei Tribunali di Sorveglianza e degli Uffici di Sorveglianza. A questi ultimi possono essere assegnati uno o più magistrati.

Il Tribunale di Sorveglianza nel Veneto ha sede a Venezia.

Nel Veneto ci sono tre uffici di Sorveglianza, Venezia, Padova e Verona. Ogni settimana presso il Tribunale delle tre città venete sede degli uffici di sorveglianza, è convocata una camera di consiglio[23] in cui sono discusse le istanze presentate dai detenuti.

[23] Si tratta di una udienza a "porte chiuse" in cui è presente il collegio del Tribunale di Sorveglianza, il Pubblico Ministero, l'avvocato difensore e il detenuto (la presenza di quest'ultimo non è comunque obbligatoria).

Gli Uffici di Sorveglianza nel Veneto

Gli Uffici di Sorveglianza fanno riferimento al Tribunale di Sorveglianza di Venezia che ha come Presidente il Dott. Giovanni Tamburino.

Città	Indirizzo	Magistrato	Giurisdizione
Tribunale di Sorveglianza di Venezia	Cannaregio, 2386 Palazzo Diedo 30100 Venezia	Presidente Dott. Giovanni Tamburino	Regione Veneto
Ufficio di Sorveglianza di Padova	Via Niccolò Tommaseo, 55 35131 Padova	Dott.Antonino Cappelleri Dott. Giovanni Maria Pavarin	Padova – Rovigo – Bassano del Grappa
Ufficio di Sorveglianza di Venezia	Via delle Messi, 30170 30170 Venezia	Dott.ssa Barbara Della Longa Dott.ssa Rosa Gaetana Liistro Dott.ssa Innocenza Vono	Venezia – Belluno - Treviso
Ufficio di Sorveglianza di Verona	Corte Giorgio Zanconati, 1 37100 Verona	Dott.ssa Marisa Nebbia Dott.ssa Lorenza Omarchi	Verona - Vicenza

Il quadro normativo di riferimento
sulle misure alternative alla detenzione

- *Riforma dell'ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione* – Legge n°354 del 26 luglio 1975.
- *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza* – D.P.R. 309 del 9 ottobre 1990.
- *Modifiche al sistema penale* – Legge n°689 del 1981 (sanzioni sostitutive) – Prima parte - Artt. 1-52.
- *Modifiche al sistema penale* – Legge n° 689 del 1981 (sanzioni sostitutive) – Seconda parte - Artt. 53-148.
- Affidamento in prova del condannato militare – Legge n° 167 del 29 aprile 1983.
- *Modifiche alla legge sull'Ordinamento Penitenziario e sulla concessione delle misure privative e limitative della libertà*- Legge n° 663 del 10 ottobre 1986 (Legge Gozzini).
- *Regolamentazione delle misure cautelari per minorenni* - D.P.R n°448 del 22 settembre 1988 - Artt. 28-30.
- *Modifiche all'articolo 656 del Codice di Procedura Penale ed alla legge n°354 del 1975 e successive modificazioni* – Legge n°165 del 27 maggio 1998 (Simeone-Saraceni).
- Disposizione in materia di esecuzione della pena di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da Aids conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave.

- *Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria* Legge n° 154 del 27 luglio 2005 (Istituzione degli Uffici Esecuzione Penale Esterna).
- *Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti* - Legge 193 del 22 giugno del 2000.
- *Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà* - D.P.R n°230 del 30 giugno 2000.
- *Art. 4 - Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero*. Legge n° 49 del 21 febbraio 2006 .

-Parte Quarta–

I dati dell'Area Penale Esterna
in Veneto

I dati dell'Area Penale Esterna in Veneto[24]

Il totale di soggetti in misura alternativa nel Veneto, alla data del 30 giugno 2006, è di 1.888 , a fronte di un totale nazionale di 37.175, di cui 24.883 affidati in prova al Servizio Sociale, 9.655 in detenzione domiciliare e 2.637 in regime di semilibertà.

Per quanto riguarda invece le misure di sicurezza, in Veneto sono state concesse a 137 soggetti, mentre in Italia ne hanno usufruito in 2.455.

UEPE Padova – I semestre 2006

L'area geografica in cui opera L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Padova comprende le province di Padova, Rovigo e parte della provincia di Vicenza.

Il totale dei soggetti seguiti in misura alternativa dall'UEPE di Padova, nel I semestre del 2006, è di **475**,di cui **234 affidati in prova al Servizio Sociale**, **67 in regime di semilibertà** e **174 in detenzione domiciliare**. Nel corso dell'anno 2005 il numero di persone in misura alternativa era 616.

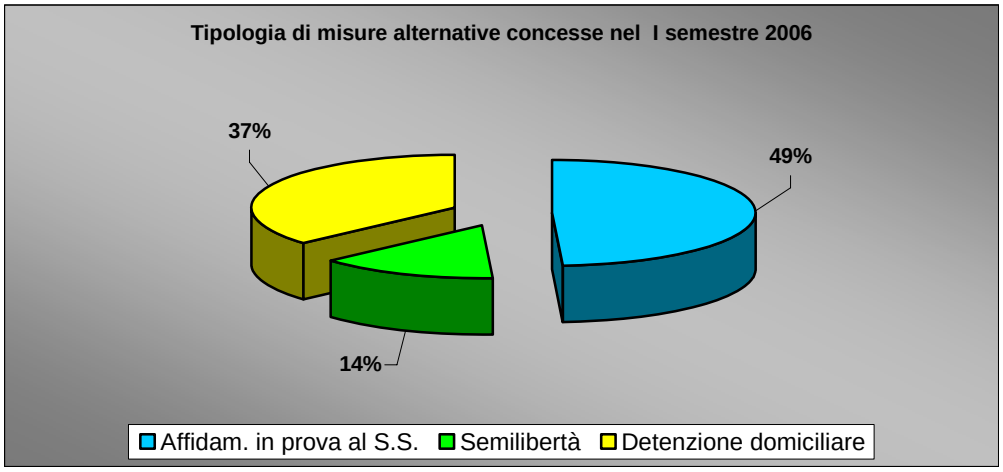

[24] Fonte: Ufficio Esecuzione Penale Esterna – Venezia
Elaborazione dati: Osservatorio Regionale sulla Popolazione Detenuta e in Esecuzione Penale Esterna

Dal grafico si evince che la quasi totalità dei casi seguiti dall'U.E.P.E di Padova rientra nella categoria delle **misure alternative** (**475** casi), mentre solo **27** casi rientrano nelle **misura di sicurezza** e in **29** casi sono state applicate delle **sanzioni sostitutive**.

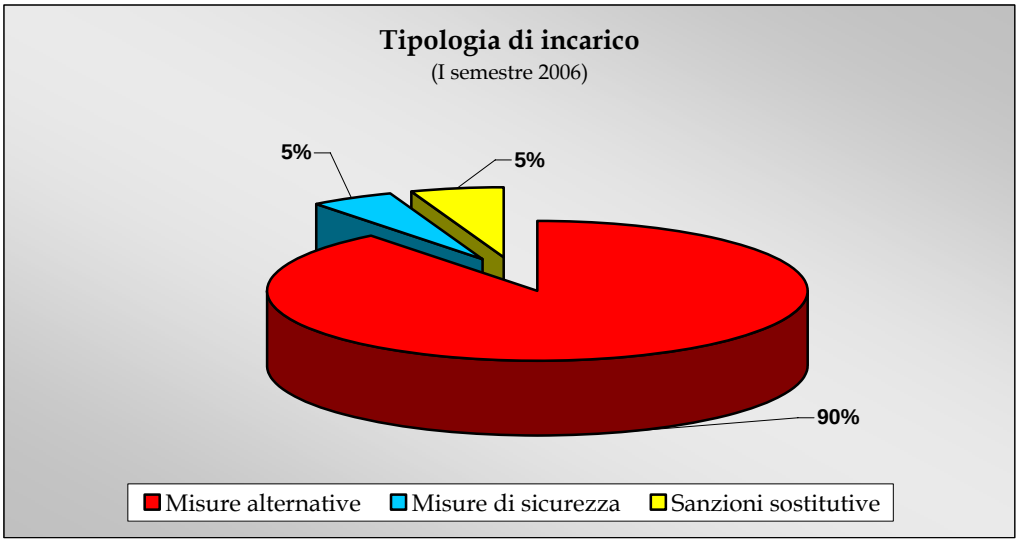

Dal grafico sottostante, che mette a confronto il numero di casi seguiti in misura alternativa, provenienti dalla libertà e dalla detenzione, emerge come il carico di lavoro maggiore per l'U.E.P.E deriva da quei soggetti che accedono alle misure alternative, (senza transitare per il Carcere) **direttamente dalla libertà**; **311** persone rispetto alle **123** che arrivano da un **esperienza intramuraria**.

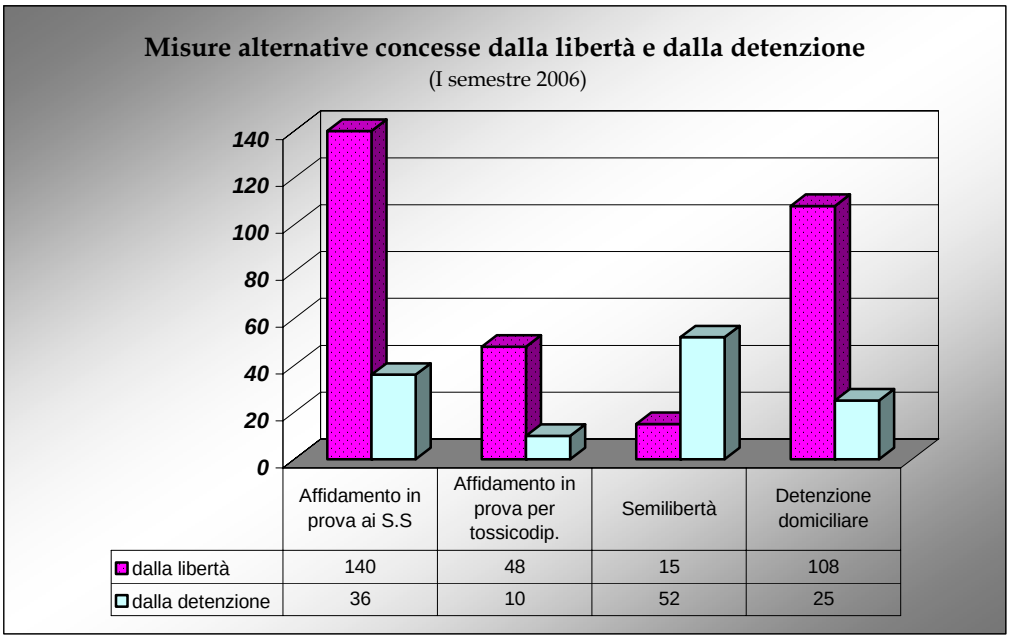

Sono i soggetti di età compresa tra i 30 e i 50 anni a poter usufruire maggiormente delle misure alternative; questo è dovuto al fatto che questa stessa età quella maggiormente rappresentata all'interno delle Carceri.

	Classi di età				
Tipologia incarico	**18-29**	**30-39**	**40-49**	**oltre 49**	**Totale**
Affidamento in prova S.S.	29	90	73	42	*234*
Semilibertà	10	22	15	20	*67*
Detenzione domiciliare	31	43	44	56	*174*
Libertà vigilata	1	6	8	12	*27*
Sanzioni sostitutive	3	15	7	4	*29*
Totale	**74**	**176**	**147**	**134**	***531***

Nei due grafici che seguono vengono presentati i dati relative al numero di misure alternative concesse dalla libertà e dalla detenzione agli stranieri.

Come si può osservare, sia per quanto riguarda il primo che il secondo caso, il numero di soggetti stranieri a cui questi benefici sono concessi è molto basso, anche se la possibilità di accedere a queste misure direttamente dalla libertà sembra maggiore. Questo può essere in parte spiegato dal fatto che il soggetto ha ancora tutti i contatti, sia di tipo lavorativo che familiare; requisiti indispensabili per usufruire di tali alternative.

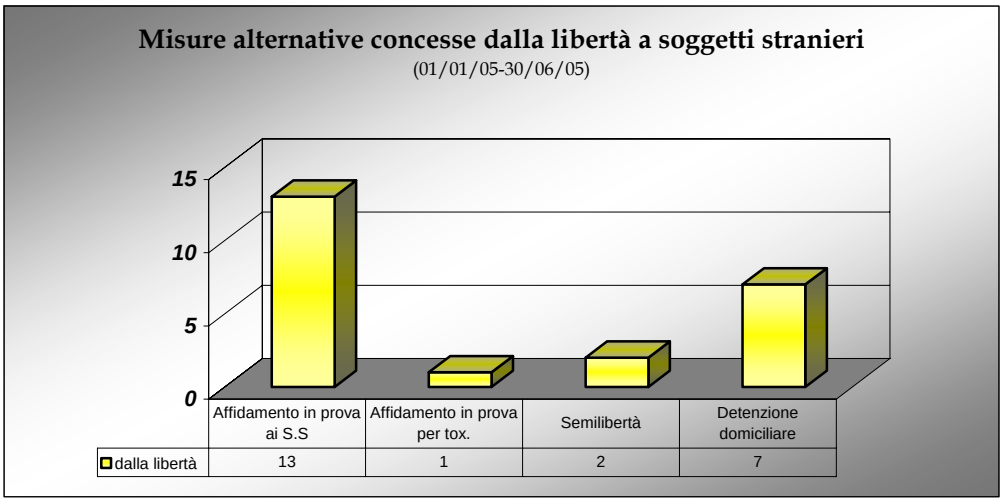

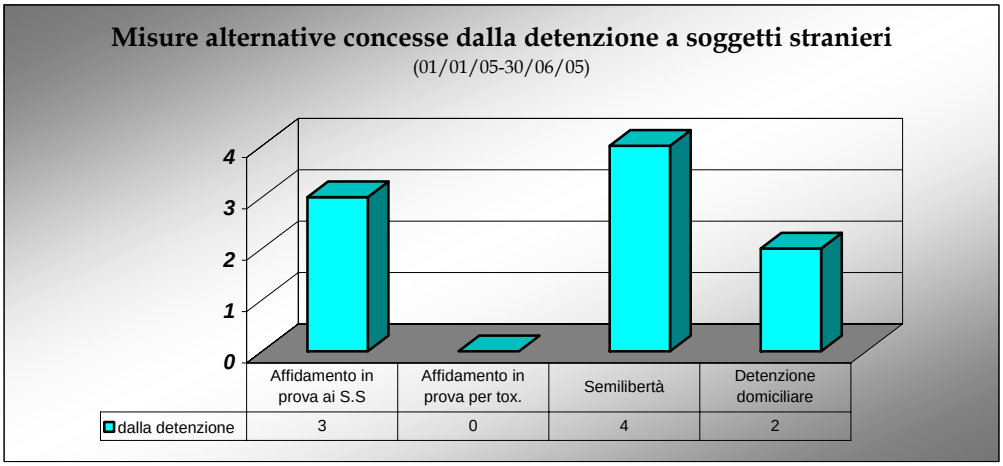

Su 475 casi in cui le misure alternative sono state concesse, le revoche sono state **39**, e il motivo più frequente è la revoca per il sopraggiungere di una nuova posizione giuridica o perchè sono venuti a mancare i requisiti giuridico-penali previsti.

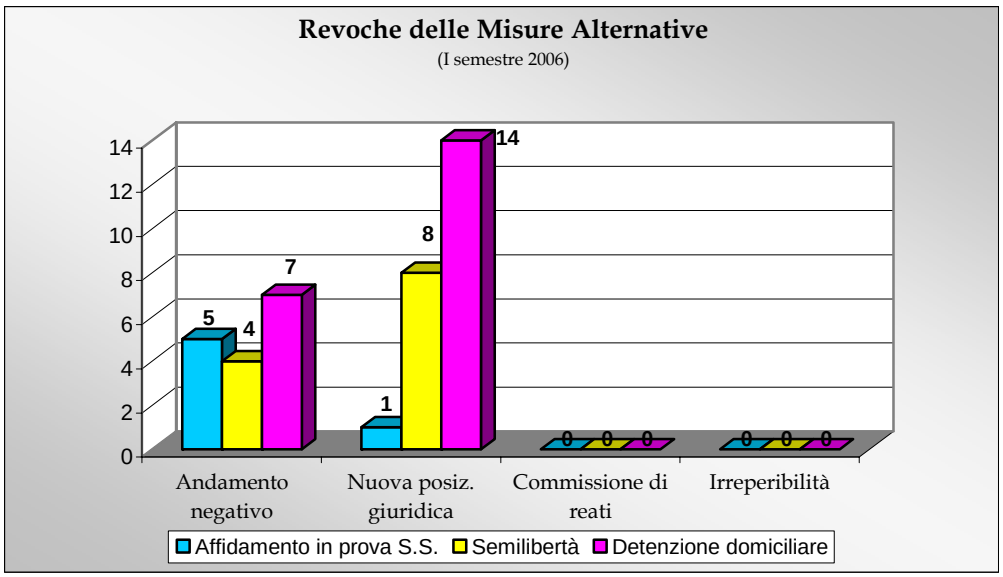

UEPE Venezia I semestre 2006

L'area geografica in cui opera L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia comprende le province di Venezia, Treviso e Belluno.

Il totale dei soggetti seguiti in misura alternativa dall'UEPE di Venezia, nel I semestre del 2006, è di **807**,di cui **385 affidati in prova al Servizio Sociale**, **72 in regime di semilibertà** e **350 in detenzione domiciliare**. Nel corso dell'anno 2005 il numero di persone in misura alternativa era 907.

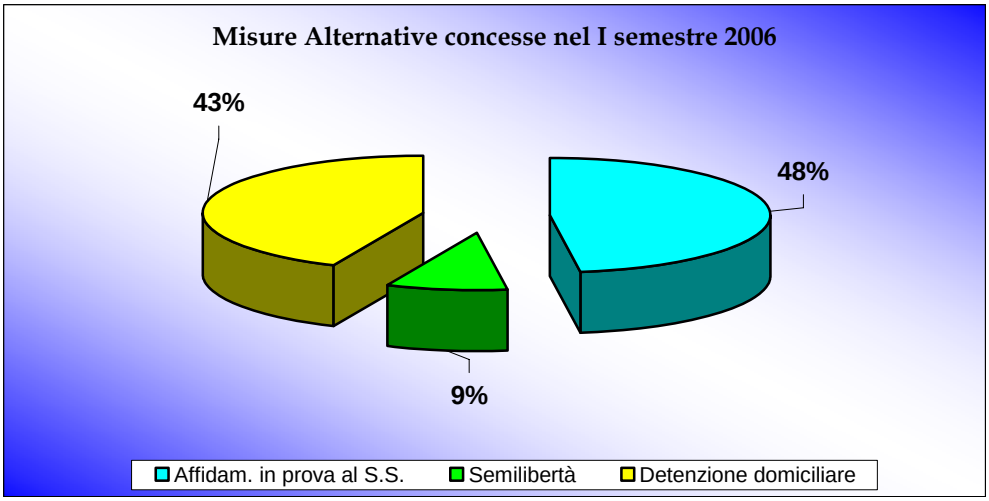

Dal grafico sottostante si rileva come la maggior parte dei casi seguiti dall'U.E.P.E di Venezia rientri nella categoria delle **misure alternative** (**807** casi), mentre solo **34** casi fanno parte delle **misura di sicurezza** e **a 5** persone sono state applicate delle **sanzioni sostitutive**.

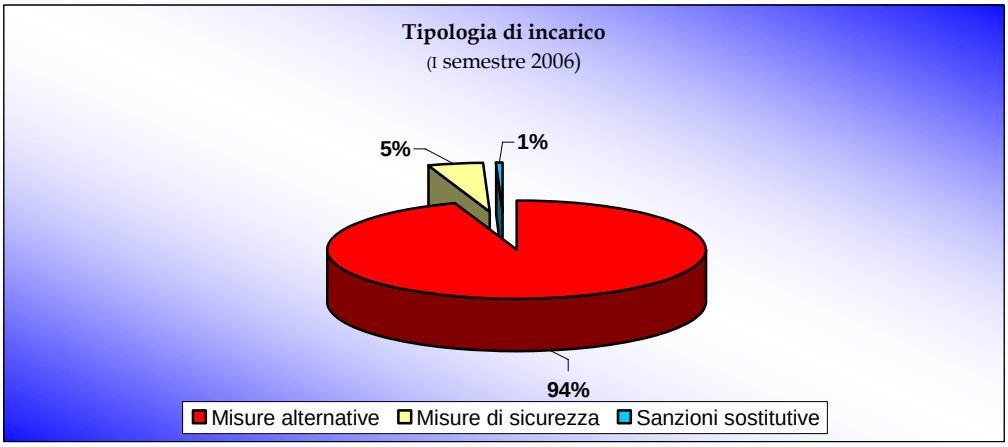

Di seguito vengono messi a confronto il numero di casi seguiti in misura alternativa, provenienti dalla libertà e dalla detenzione. Emerge che il carico di lavoro maggiore per l'U.E.P.E proviene da quei soggetti che accedono alle misure alternative, (senza transitare per il Carcere) **direttamente dalla libertà**; **629** persone rispetto ai **155 detenuti**.

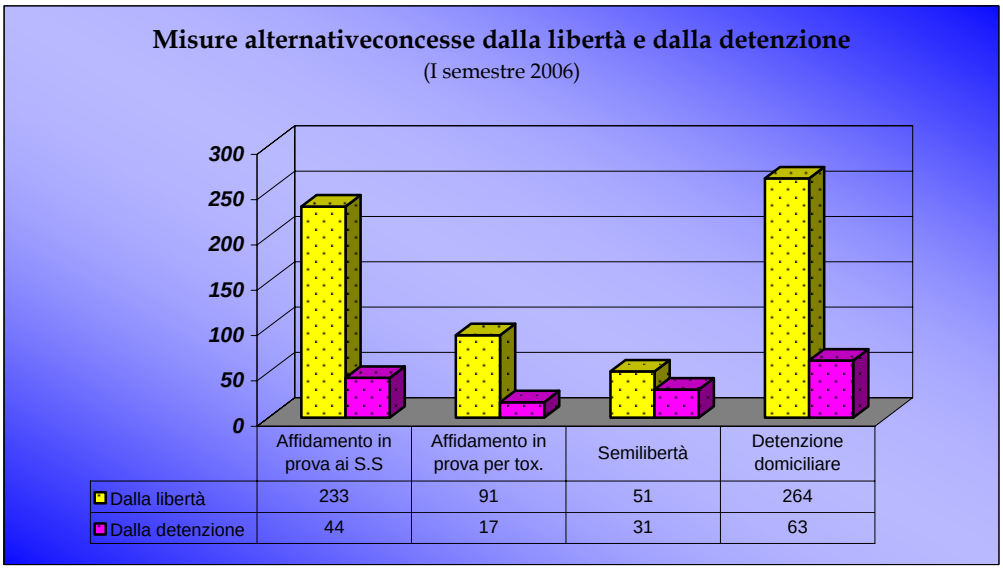

	Affidamento in prova ai S.S	Affidamento in prova per tox.	Semilibertà	Detenzione domiciliare
Dalla libertà	233	91	51	264
Dalla detenzione	44	17	31	63

Le persone che hanno potuto usufruire delle misure alternative, della libertà vigilata e delle sanzioni sostitutive rientrano nella fascia d'età che va dai 30 ai 49 anni.

	Classi di età				
Tipologia incarico	**18-29**	**30-39**	**40-49**	**oltre 49**	**Totale**
Affidamento in prova S.S.	39	143	126	77	*385*
Semilibertà	16	32	27	17	*92*
Detenzione domiciliare	41	105	88	115	*349*
Libertà vigilata	4	7	14	14	*39*
Sanzioni sostitutive	0	0	3	1	*4*
Totale	**100**	**287**	**258**	**224**	***869***

Nei due grafici seguenti vengono presentati i dati relative al numero di misure alternative concesse dalla libertà e dalla detenzione a soggetti stranieri.
Emerge come in entrambi i casi il numero di alternative concesso è abbastanza esiguo, anche se, come accade per il UEPE di Padova, il numero di stranieri che possono accedere a tali misure dalla libertà è più elevato, fermo restando le difficoltà che incontrano le persone straniere irregolari nella concessione di questi benefici.

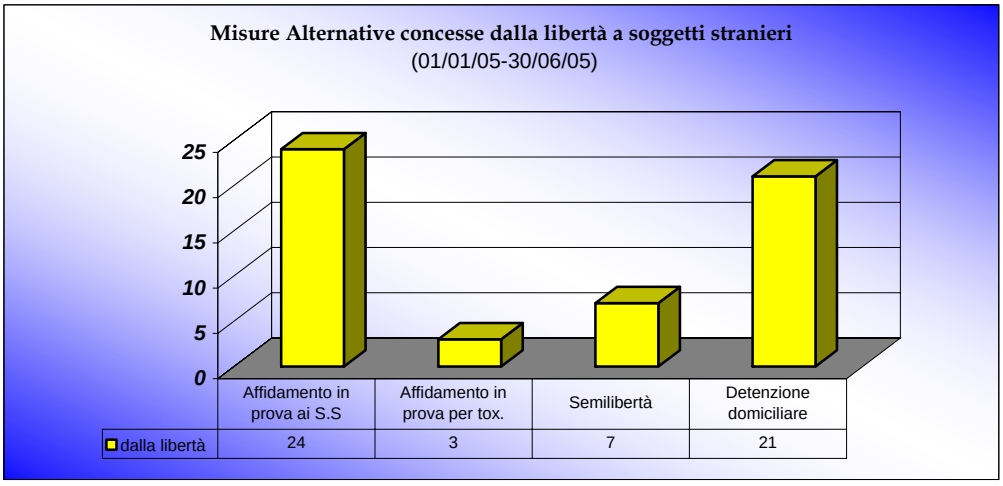

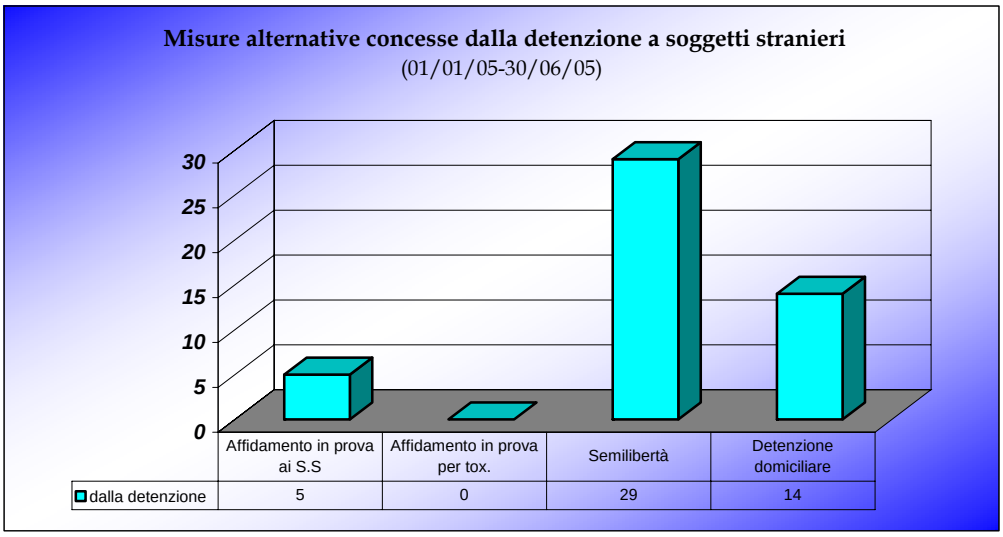

Su 807 casi in cui le misure alternative sono state concesse, le revoche sono state **32**, e la causa principale è l'andamento negativo, soprattutto nei casi di affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare.

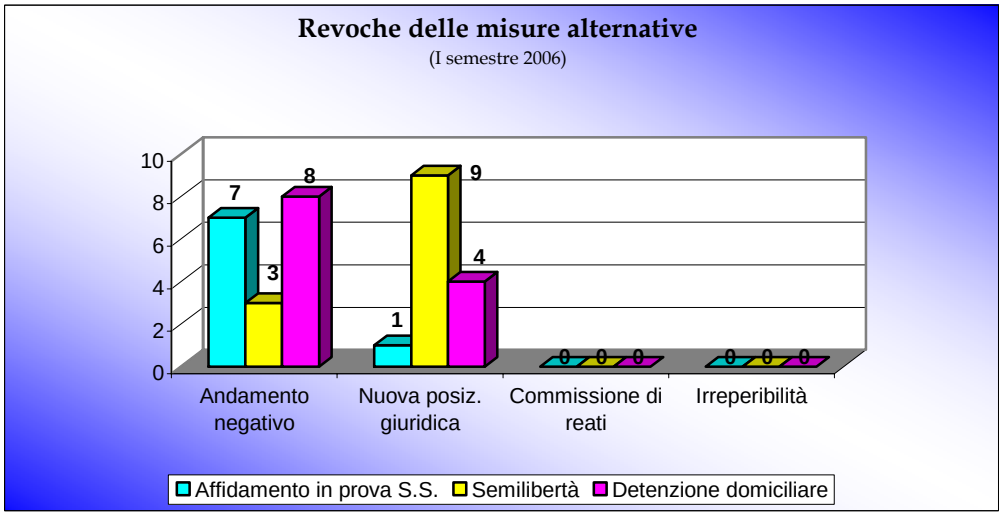

UEPE Verona –I semestre 2006

L'area geografica in cui opera L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Verona comprende le province di Verona e Vicenza.

Il totale dei soggetti seguiti in misura alternativa dall'UEPE di Verona, nel I semestre del 2006, è di **606**,di cui **317 affidati in prova al Servizio Sociale**, **74 in regime di semilibertà** e **215 in detenzione domiciliare**. Nel corso dell'anno 2005 il numero di persone in misura alternativa era 737.

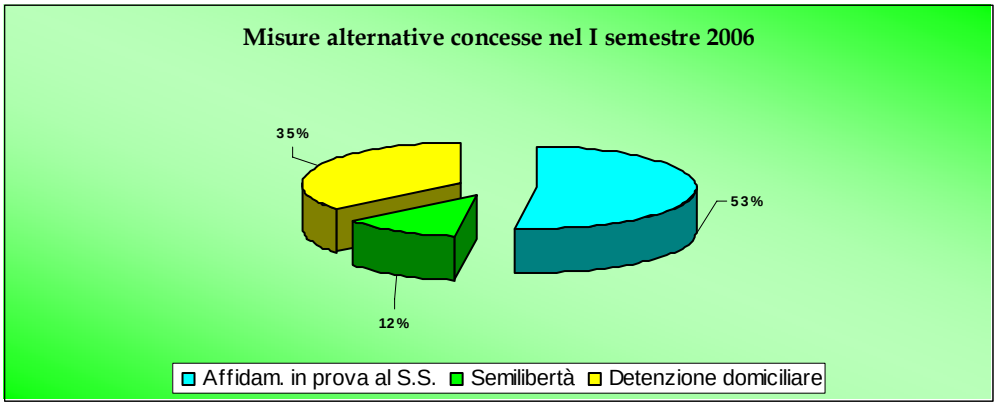

La gran parte dei casi seguiti dall'U.E.P.E di Verona fa parte delle **misure alternative** (**606** casi), mentre solo **34** casi fanno parte delle **misure di sicurezza** e a **4** persone sono state applicate delle **sanzioni sostitutive**.

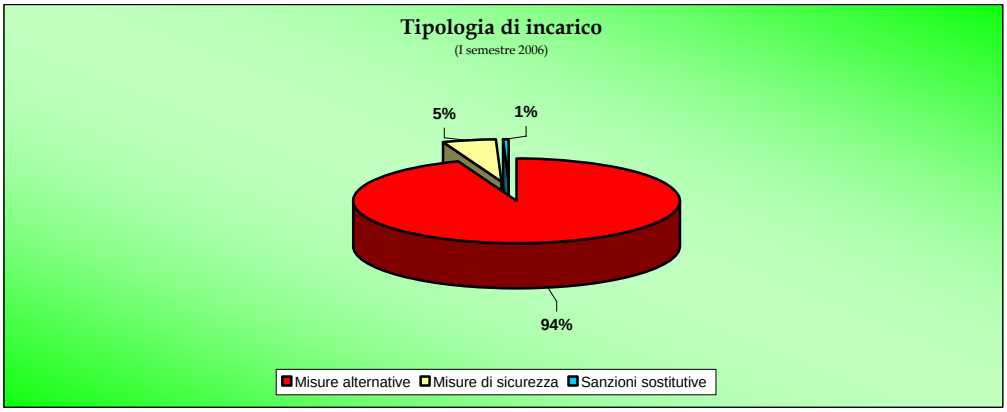

Successivamente vengono confrontati il numero di casi seguiti in misura alternativa, provenienti dalla libertà e dalla detenzione.

Il numero di soggetti che accede a tali benefici direttamente **dalla libertà** (428) è nettamente superiore al numero che ne ha accesso **dall'Istituto** (163).

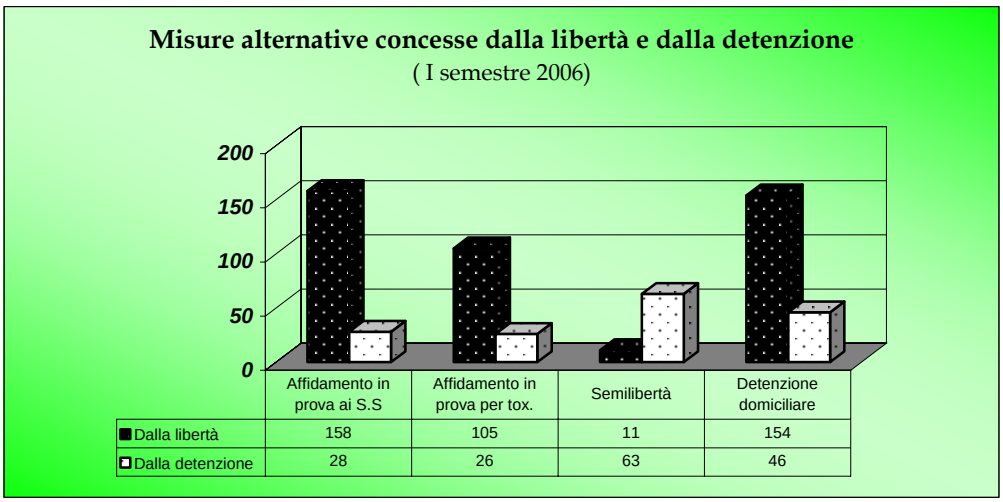

I soggetti che usufruiscono in misura maggiore delle riperse tipologie di misure alternative e misure di sicurezza rientrano nella fascia d'età compresa tra i 30 e i 49 anni, come accade per le persone seguite dagli UEPE di Verona e Padova.

	Classi di età				
Tipologia incarico	**18-29**	**30-39**	**40-49**	**oltre 49**	**Totale**
Affidamento in prova S.S.	38	118	103	58	*317*
Semilibertà	7	28	16	23	*74*
Detenzione domiciliare	20	68	64	63	*215*
Libertà vigilata	3	8	12	11	*34*
Sanzioni sostitutive	1	2	0	1	*4*
Totale	69	224	195	156	*644*

Di seguito vengono presentati i dati relative al numero di misure alternative concesse dalla libertà e dalla detenzione a soggetti stranieri.

Emerge come, rispetto a Padova e a Venezia, il numero di soggetti stranieri a cui è stata concessa una misura alternativa è molto alto, in modo particolare per quelle persone che usufruiscono di tali benefici direttamente dalla libertà. Si può ipotizzare che la rete sociale presente sul territorio veronese, in cui lo straniero è inserito, gli permetta di accedere più facilmente a queste misure.

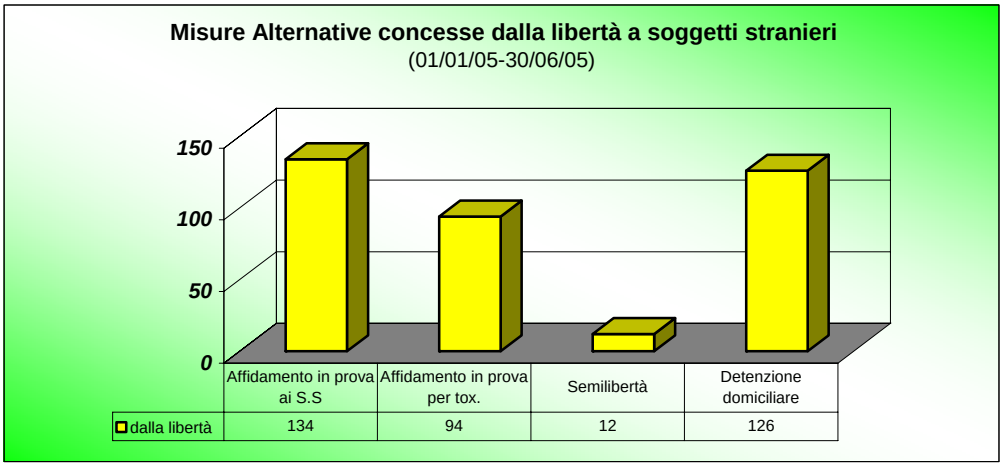

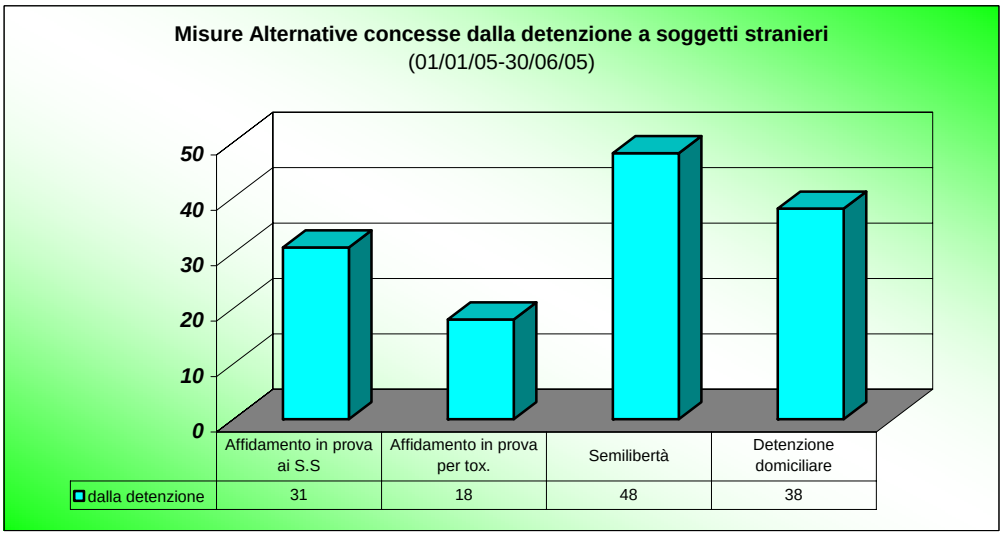

Su un totale di 606 casi in cui sono state concesse le misure alternative, il numero di revoche è stato di **37**: di queste 25 sono state revocate per l'andamento negativo della misura.

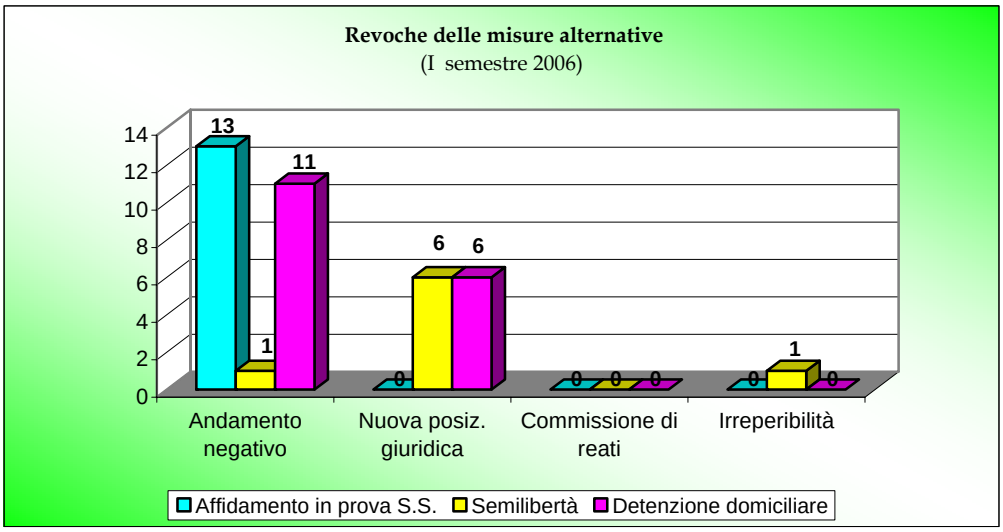

Le misure alternative
nell'Istituto Penale per Minorenni di Treviso[25]

Anno 2005

Tipologia Misura alternativa	Numero di soggetti in misura alternativa	Classe di età	Nazionalità
Affidamento in prova al S.S.	1	18-21	italiana
Detenzione domiciliare	1	18-21	italiana
Totale	**2**		

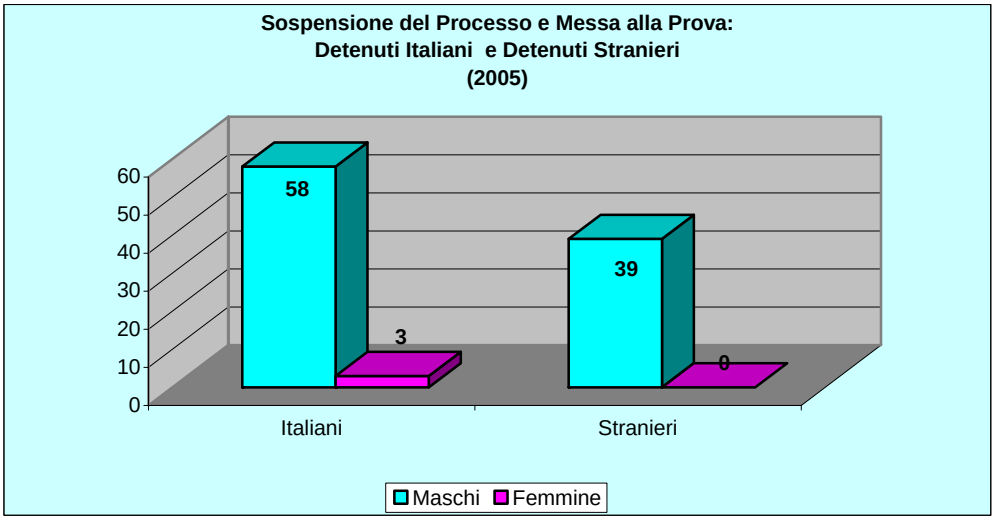

[25] Fonte: Centro per la Giustizia Minorile di Venezia
Elaborazione dati: Osservatorio Regionale sulla Popolazione Detenuta e in Esecuzione Penale Esterna

Gennaio 2006

Tipologia Misura alternativa	**Numero di soggetti in misura alternativa**	**Classe di età**	**Nazionalità**
Affidamento in prova al S.S.	1	18-21	italiana
Affidamento in prova al S.S.	1	18-21	straniera
Totale	**2**		

Dalle tabelle emerge che il numero di detenuti che usufruiscono delle misure alternative equivalenti a quelle per adulti è molto ridotto: **2** soggetti a fronte di una presenza media di 20.

Numeri molto più alti si hanno invece con la messa alla prova e la sospensione del processo, concessi dal Giudice: durante l'anno 2006 sono stati 100 i minori che hanno usufruito di tali benefici: 61 italiani e 39 stranieri. Come accade per gli adulti, anche per la Giustizia Minorile emergono difficoltà nella concessione di "misure alternative" per i soggetti stranieri.

- Allegato 1 -

Legge del 21 febbraio 2006 n° 49 -Art. 4-

Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero

Legge del 21 febbraio 2006 n° 49

Art. 4- Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero

Art. 4

1. L'articolo 94-*bis* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e' *abrogato*.

2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata nei casi in cui l'interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.

Art. 4-bis. *Modificazioni all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*

All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope»;

b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000»;

c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta»;

d) al comma 2, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14»; la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «lire cinquanta milioni a lire seicento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000 a euro 300.000»;

e) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14»;

f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000»;

g) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte».

Art. 4-ter. *Modifica dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*

1. L'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:

«Art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi). - 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche' del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano

rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto e' assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.
5. Se l'interessato e' persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.
7. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.
11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno».

***Art. 4-quater**. Inserimento dell'articolo 75-bis nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*
1. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' inserito il seguente:
«Art. 75-bis (Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica). - 1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il

patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e' stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.
3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, e' comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.
5. Della sottoposizione con esito positivo al programma e' data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.
6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.
7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e' il Tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.».

***Art. 4-quinquies**. Modificazioni all'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*
1. All'articolo 78 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis»;
b) il comma 2 e' abrogato.

***Art. 4-sexies**. Modificazioni all'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*
1. All'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata e' una persona

tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento e' subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l'attuazione del programma.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare e' sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e' concessa su istanza dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonche' la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e' comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purche' non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva»;
c) al comma 5, le parole: « al comma » sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.».

Art. 4-septies. *Modificazioni all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*
1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si e' sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»;
b) al comma 2, dopo la parola: «concessa», sono inserite le seguenti: «e la relativa domanda e' inammissibile»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonche' le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato»;
d) al comma 4, le parole da: « ed il Tribunale ai fini dell'accertamento» fino alla fine del comma sono soppresse;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

Art. 4-octies. *Modificazioni all'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*

1. All'articolo 91 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' abrogato;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena e' allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante, ai sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il programma e' stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso»;

c) il comma 3 e' abrogato;

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Se l'ordine di carcerazione e' già stato eseguito la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e' competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354».

Art. 4-novies. *Modificazioni all'articolo 92 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*

1. All'articolo 92 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «indicato nella richiesta», sono inserite le seguenti: «o all'atto della scarcerazione»;

b) al comma 3, le parole: «o al pretore» sono soppresse.

Art. 4-decies. Modificazioni all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990

1. All'articolo 93 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. La sospensione dell'esecuzione e' revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione e' competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1»;

c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione».

Art. 4-undecies. *Modificazioni all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*

1. All'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda e' allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinche' il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e' competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»;

c) al comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3»;

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione»;

e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura».

Art. 4-duodecies. *Modificazioni all'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*

1. All'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorche' tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia»;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonche' alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, determinato nella misura massima di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 4-terdecies. *Modifica dell'articolo 97 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*

1. L'articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:

«Art. 97 (Attività sotto copertura). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive all'inizio delle attività.

3. Dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 e' data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all'autorità giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonche' il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.

4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al presente articolo. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonche' di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.

5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e' punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni».

Art. 4-quaterdecies. *Modifica dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:

«Art. 113 (Competenze delle regioni e delle province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:

a) le attività di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;

b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attività di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116;

c) la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;

d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;

3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;

5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione».

Art. 4-quinquiesdecies. *Modifica dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*

1. L'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:

«Art. 116 (Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione alla specifica attività prescelta e' rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto;

d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attività prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;

e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attività prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.

3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.

4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
6. L'autorizzazione con indicazione delle attività prescelte e' condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:
a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;
b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attività per la quale e' stata rilasciata l'autorizzazione.
7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.
8. Presso il Ministero della giustizia e' tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attività identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco e' annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.
9. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee».
Art. 4-sexiesdecies. Modifica dell'articolo 117 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. L'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 117 (Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali). - 1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. L'esercizio delle attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e' subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

***Art. 4-septiesdecies**. Inserimento dell'articolo 122-bis nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*
1. Dopo l'articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Verifiche e controlli). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all'efficacia dei programmi medesimi».

***Art. 4-duodevicies**. Modificazioni all'articolo 123 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*
1. All'articolo 123 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonche' di affidamento in prova in casi particolari»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall'azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su richiesta dell'autorità giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C, previste dall'articolo 14»;
c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Deve, altresì, essere comunicata all'autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato».

Art. 4-undevicies. *Modificazioni all'articolo 656 del codice di procedura penale*
1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «ovvero a quattro» sono sostituite dalle seguenti: «o sei»; al terzo periodo, le parole: «nonche' la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono sostituite dalle seguenti: «o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico»;
b) al comma 6, le parole: « prescritta o necessaria, questa » sono sostituite dalle seguenti: «utile, questa, salvi i casi di inammissibilità,»;
c) al comma 8, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifi-cazioni, nonche', nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti»;
d) al comma 9, lettera a), dopo le parole: «successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Art. 4-vicies. *Modificazione all'articolo 671 del codice di procedura penale*
1. Al comma 1 dell'articolo 671 del codice di procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi e' la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza».
Art. 4-vicies semel. Modificazione all'articolo 47 della legge n. 354 del 1975
1. Al comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «e ogni altro effetto penale» sono sostituite dalle seguenti: «detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa».

Art. 4-vicies bis. *Modificazione all'articolo 56 della legge n. 689 del 1981*
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
« Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui al numero 2) del primo comma può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura».

Art. 4-vicies ter. *Ulteriori modificazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*
1. All'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera e), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;».
2. All'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2);
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati».
3. L'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Criteri per la formazione delle tabelle). - 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri:
a) nella tabella I sono indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
b) nella sezione A della tabella II sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;
c) nella sezione B della tabella II sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
d) nella sezione C della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni

medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
f) nella sezione E della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.
2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela».
4. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14».
5. All'articolo 31 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B».
6. All'articolo 34 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione».
7. All'articolo 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e VI» sono sostituite dalle seguenti: « I e II, sezioni A e B».
8. All'articolo 36 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II»;
b) al comma 3, le parole: « delle preparazioni ottenute » sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti».
9. All'articolo 38 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non e' necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario «buoni acquisto» anche per richiedere, a titolo

gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste cumulative».
10. Il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro compo-sizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso».
11. All'articolo 41 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: «previste dall'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, sezione A, di cui all'articolo 14»;
b) al comma 1-bis, la parola: « farmaci » e' sostituita dalla seguente: « medicinali».
12. All'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento»;
c) al comma 2, le parole: «delle predette preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti medicinali» e le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»;
d) al comma 3, le parole: « delle preparazioni acquistate» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali acquistati» e le parole: «delle preparazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali stessi».
13. L'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 43 (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). - 1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
3. Nella ricetta devono essere indicati:
a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata.
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia

della ricetta e' comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, e' effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta e' conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si e' approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non e' di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro.
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta medica».
14. L'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 45 (Dispensazione dei medicinali). - 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 e' effettuata dal farmacista che si accerta dell'identita' dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell'articolo 43 nella quantita' e nella forma farmaceutica prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1.
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista e' tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.

10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti».

15. All'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;

b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».

16. All'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste » sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;

b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».

17. All'articolo 54 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B,»;

b) al comma 2, le parole: «I, II, e III» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezione A,».

18. L'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:

«Art. 60 (Registro di entrata e uscita). - 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, e' iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Il registro e' conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.

2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma precedente.

3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.

5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.

6. Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro e' conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa e' responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria».

19. All'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, e' annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione».

20. All'articolo 62 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo».
21. All'articolo 63 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione».
22. Il comma 1 dell'articolo 65 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;
c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;
d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre».
23. All'articolo 66 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonche' dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonche' per le foglie e pasta di coca e' indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente».
24. Gli articoli 69 e 71 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.
25. All'articolo 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14».
26. All'articolo 82 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 4, le parole: «le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste» sono sostituite dalle seguenti: «i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista».

27. All'articolo 114 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116».
28. All'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1 la parola: «ausiliari» e' soppressa.
29. All'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo»;
b) al comma 3, le parole: «dell'unita» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende unita» e dopo le parole: «unità sanitarie locali,» sono inserite le seguenti: «e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorità giudiziaria ne' davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili».
30. All'articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonche' trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente»;
b) al comma 2, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» e' inserita la seguente: «e»;
c) al comma 3, le parole: «riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo».
31. All'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purche' i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi».

32. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte le seguenti tabelle, previste dagli articoli 13, comma 1, e 14 del citato testo unico, come modificati dai commi 2 e 3 del presente articolo:

INSERTO SPECIALE

INDULTO

(Legge n° 241 del 31/07/06)

Introduzione

Durante la stesura del Bollettino sulle misure alternative alla carcerazione, nel nostro Paese è stata approvata la Legge sull'indulto (LEGGE 31 luglio 2006, n. 241) che ha portato alla data del 31 agosto 2006 alla scarcerazione di oltre 21.000 detenuti ristretti presso le Carceri italiane.

Nel Veneto sono stati scarcererati, alla data del 31 agosto, oltre 1200 detenuti.

In questa sezione speciale del Bollettino sulle misure alternative alla carcerazione vengono presentati i dati relativi alle scarcerazioni avvenute nel mese di agosto 2006 a seguito dell'indulto e quelli relativi alle presenze negli Istituti Penitenziari dopo l'applicazione di tale provvedimento.

Allo scopo di favorire l'inserimento sociale e lavorativo delle persone dimesse a seguito della Legge 241/2006 sono state messe in atto varie iniziative a livello nazionale e locale: all'interno di questo inserto vengono descritte le iniziative attuate sul territorio veneto e relative alle buone pratiche che si stanno realizzando.

Che cos'è l'indulto

Amnistia e Indulto sono provvedimenti di clemenza previsti dalla Costituzione. Il Codice penale prevede espressamente la possibilità che l'amnistia possa essere sottoposta a condizioni ed obblighi. Diversamente dalla grazia, concessa al singolo dal Presidente della Repubblica, l'indulto e l'amnistia sono deliberati dal Parlamento.

L'**Indulto** è, insieme all'amnistia e alla grazia, un atto di clemenza generale che non opera sul reato, ma esclusivamente sulla pena principale, che è in tutto o in parte condonata. L'indulto, come la grazia, non estingue le pene accessorie, a meno che il decreto non preveda diversamente, mentre comporta la non eseguibilità delle misure di sicurezza, salvo quando la pena inflitta sia la reclusione superiore a 10 anni, ovvero la misura sia conseguente a una dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere. La competenza a concedere l'indulto spetta in via esclusiva al Parlamento con deliberazione effettuata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale.

L'**Amnistia**, prevista dall'art. 151 del Codice penale, «estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie». Può essere generale (cioè riferita a tutti i reati punibili con una pena detentiva non superiore ad un certo numero di anni) o particolare se comprende solo alcune categorie di reati (ad esempio delitti commessi in occasione di manifestazioni). L'amnistia non si applica ai recidivi, ai

delinquenti abituali, o professionali o per tendenza «salvo che il decreto disponga diversamente».
L'ultima amnistia risale al 10 aprile 1990.

L'**Indultino** è uno sconto di due anni di carcere per chi ha già trascorso dietro le sbarre almeno metà della pena, cioè una sospensione condizionata della parte finale della pena. Lo «sconto» può essere concesso una sola volta ma non riguarda chi è stato condannato per reati particolarmente gravi come mafia, terrorismo, omicidio, contrabbando, traffico di stupefacenti, sequestro di persona, rapina aggravata, violenza sessuale, pedofilia; riduzione in schiavitù, turismo sessuale, esclusi anche i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
L'ultimo "indultino" risale al 1 agosto 2003.

Quando e perché l'indulto?

Il 29 luglio 2006, l''Assemblea del Senato, con la richiesta maggioranza dei due terzi, ha approvato definitivamente il disegno di legge sull'indulto: a favore hanno votato 245 senatori, contrari 56, 6 gli astenuti.

Il 31 luglio 2006 il testo della Legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dal 1 agosto 2006, la Legge è entrata in vigore.

Il sovraffollamento sembra essere ancora una volta, come quanto è accaduto nel 1990, il problema principale delle carceri italiane che ha condotto alla decisione di applicare il provvedimento di clemenza dell'indulto.

Alla data del 30 giugno 2006, i detenuti presenti nelle carceri italiane erano 61.264 [26] a fronte di una capienza di circa 45.490 posti. Alla stessa data, nel Veneto, erano presenti 2.842[27] persone ristrette negli Istituti di Pena a fronte di una capienza regolamentare di 1.785 posti.

I dati nazionali riportano, alla data del 31 agosto, che le persone che hanno beneficiato dell'indulto sono state circa 23.426 (compresi i minori), di cui 8.252 stranieri, 18.500 con una pena definitiva, 5.000 in semilibertà o in custodia cautelare, circa 6.000 tossicodipendenti e 7.200 malati con patologie croniche

Nel Veneto, alla data del 31 agosto 2006, le persone scarcerate dagli Istituti Penitenziari sono state 1.209.

L'indulto è strettamente legato al provvedimento dell'amnistia in quanto un altro problema rilevante della Giustizia italiana è il sovraffollamento di

[26] Fonte. Ministero della Giustizia.
[27] Fonte: Provveditorato Regionale alle Carceri per il Veneto.

pratiche giudiziarie concernenti reati minori che rallentano il lavoro degli Uffici.

Con il provvedimento di amnistia, che nel 1990 ha preceduto di pochi mesi quello dell'indulto (amnistia: aprile 1990; indulto: dicembre 1990) gli Uffici Giudiziari sono stati sgravati da numerosi procedimenti penali e hanno così potuto concentrarsi su questioni di maggiore spessore.

Tabella 1: Confronto tra il testo dell'indulto del 1990 e il testo dell'indulto del 2006[28]

	Indulto 24 dicembre 1990	**Indulto 31 luglio 2006**
Termine	24 ottobre 1989	2 maggio 2006
Pene detentive	Due anni	Tre anni
Pene pecuniarie	10.000.000 £	10.000 €
Non applicazione	- 285 (devastazione, saccheggio e strage); - 416 bis (associazione di tipo mafioso); - 422 (strage); - 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione); - 648 bis (riciclaggio); limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. - per i delitti previsti dai seguenti articoli della Legge	- 270(associazioni sovversive), primo comma; 2) 270-bis (associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico); 270-quater (arruolamento con finaita' di terrorismo anche internazionale); 270-quinquies (addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internzionale); - 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione); 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); 285 (devastazione, saccheggio e strage); 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione); - 306 (banda armata); - 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli

[28] Fonte: Gazzetta Ufficiale 24/12/90 – 31/07/06

	22 dicembre 1975, n° 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla Legge 26 giugno 1990, n° 162: 71, commi primo, secondo e terzo (attività illecite), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 74; - 75 (associazione per delinquere).	articoli 600, 601 e 602 del codice penale); - 416-bis (associazione di tipo mafioso); - 422 (strage); - 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu); 600-bis (prostituzione minorile); - 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale; - 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater; - 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile); - 601 (tratta di persone); - 602 (acquisto e alienazione di schiavi); - 609-bis (violenza sessuale); 609-quater (atti sessuali con minorenne); - 609-quinquies (corruzione di minorenne); - 609-octies (violenza sessuale di gruppo); - 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo; - 644 (usura); - 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

		riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonche' per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74; per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni; per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
Revoca	Viene revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.	Viene revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

I dati dell'indulto nel Veneto[29]

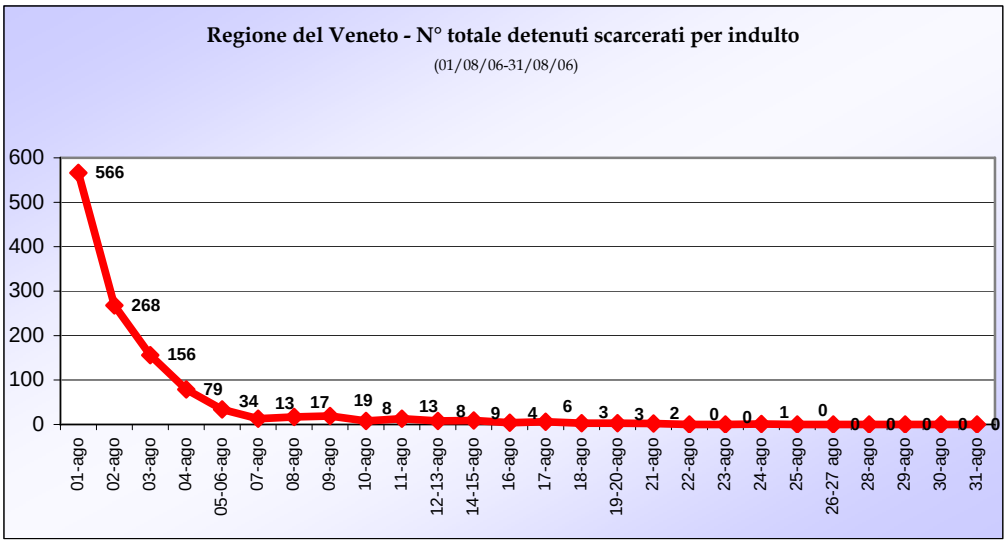

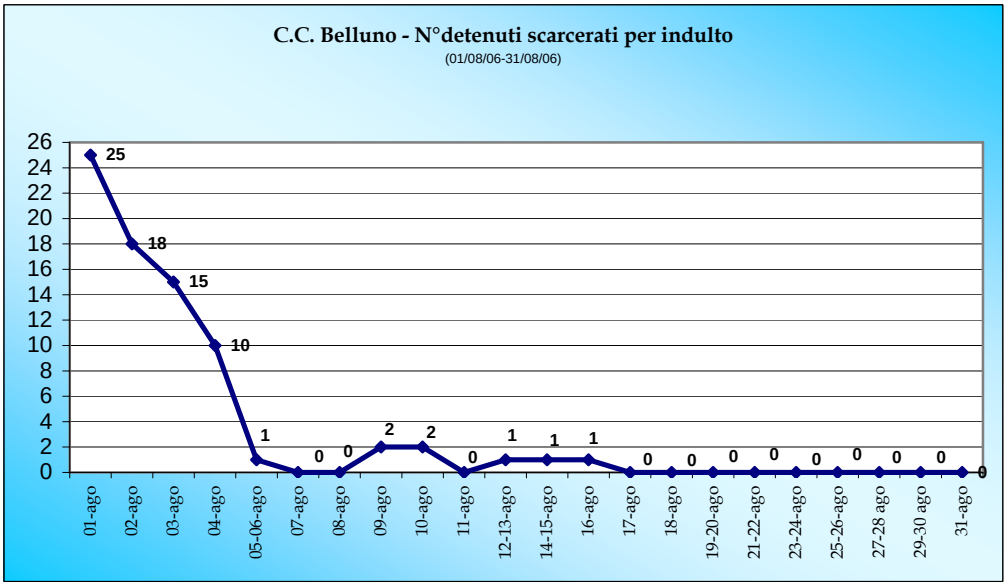

[29] Fonte: Provveditorato Regionale alle Carceri del Veneto
Elaborazione dati: Osservatorio regionale sulla Popolazione detenuta ed in Esecuzione Penale Esterna

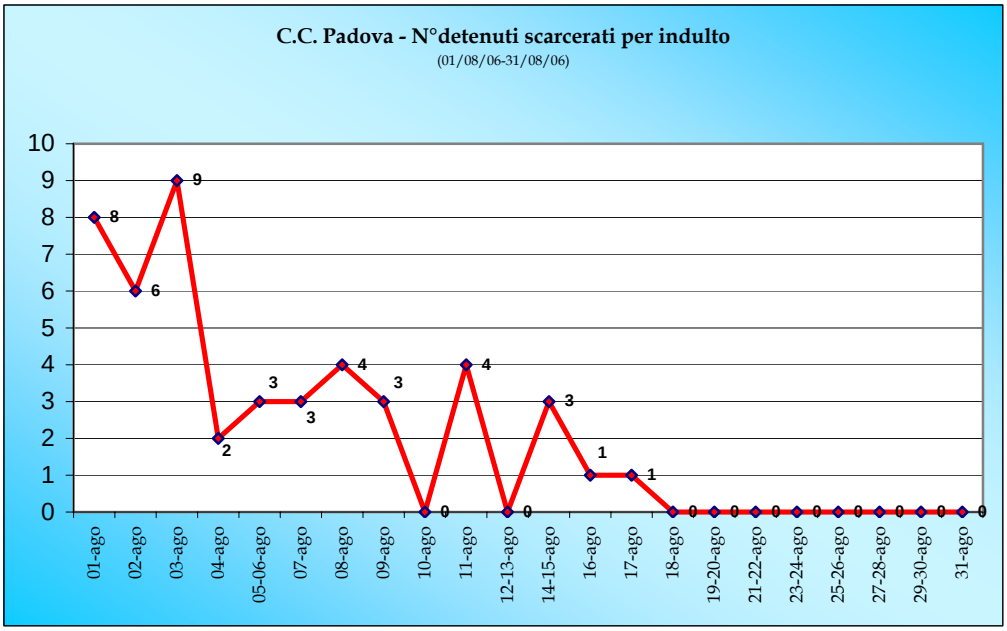
C.C. Padova - N°detenuti scarcerati per indulto
(01/08/06-31/08/06)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8
6
9
2
3
3
4
3
0
4
0
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01-ago
02-ago
03-ago
04-ago
05-06-ago
07-ago
08-ago
09-ago
10-ago
11-ago
12-13-ago
14-15-ago
16-ago
17-ago
18-ago
19-20-ago
21-22-ago
23-24-ago
25-26-ago
27-28-ago
29-30-ago
31-ago

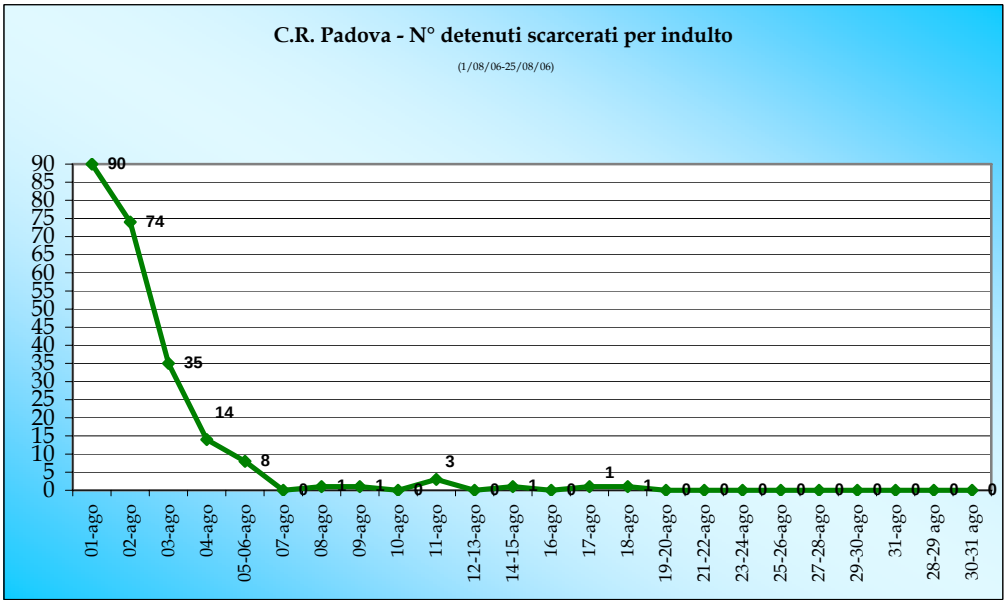
C.R. Padova - N° detenuti scarcerati per indulto
(1/08/06-25/08/06)
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
90
74
35
14
8
0
1
1
0
3
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01-ago
02-ago
03-ago
04-ago
05-06-ago
07-ago
08-ago
09-ago
10-ago
11-ago
12-13-ago
14-15-ago
16-ago
17-ago
18-ago
19-20-ago
21-22-ago
23-24-ago
25-26-ago
27-28-ago
29-30-ago
31-ago
28-29 ago
30-31 ago

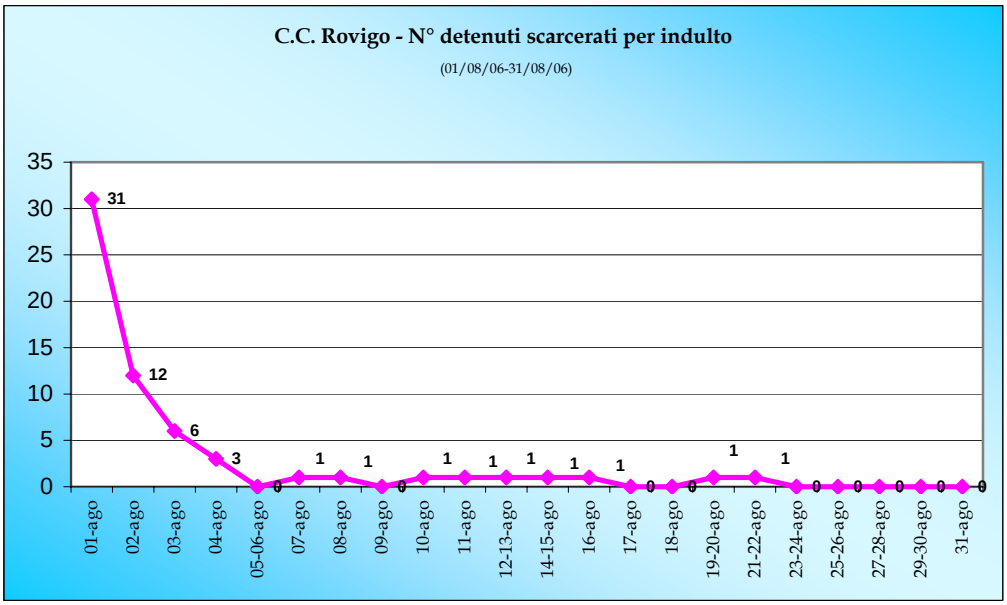
C.C. Rovigo - N° detenuti scarcerati per indulto
(01/08/06-31/08/06)
35
30
25
20
15
10
5
0
31
12
6
3
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
01-ago
02-ago
03-ago
04-ago
05-06-ago
07-ago
08-ago
09-ago
10-ago
11-ago
12-13-ago
14-15-ago
16-ago
17-ago
18-ago
19-20-ago
21-22-ago
23-24-ago
25-26-ago
27-28-ago
29-30-ago
31-ago

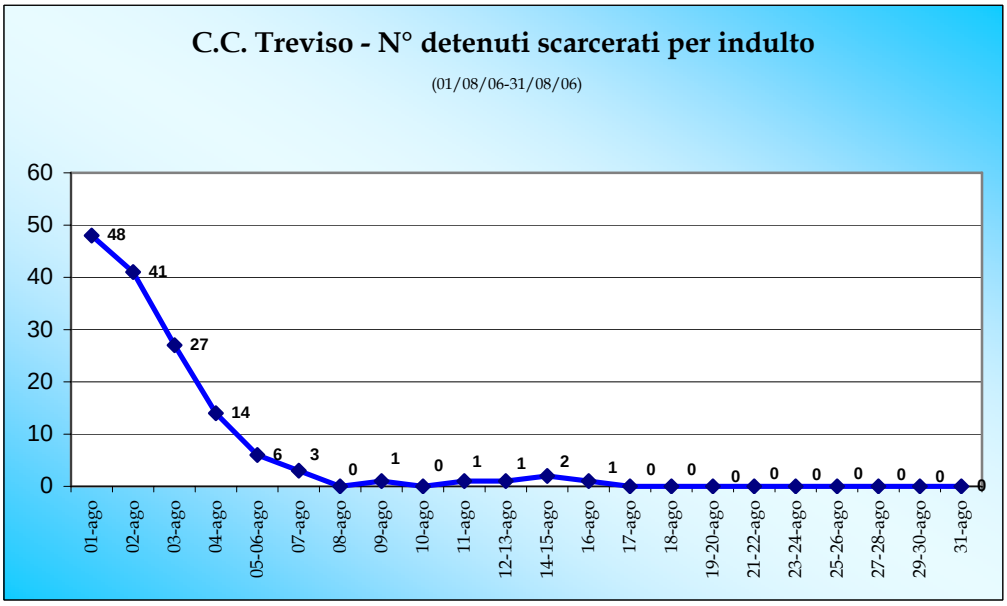
C.C. Treviso - N° detenuti scarcerati per indulto
(01/08/06-31/08/06)
60
50
40
30
20
10
0
48
41
27
14
6
3
0
1
0
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01-ago
02-ago
03-ago
04-ago
05-06-ago
07-ago
08-ago
09-ago
10-ago
11-ago
12-13-ago
14-15-ago
16-ago
17-ago
18-ago
19-20-ago
21-22-ago
23-24-ago
25-26-ago
27-28-ago
29-30-ago
31-ago

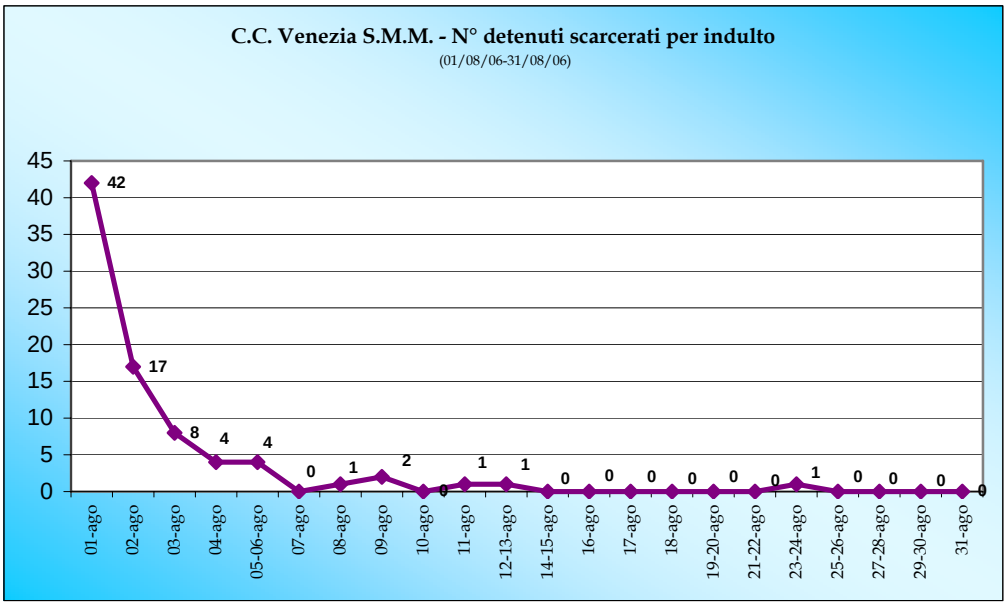
C.C. Venezia S.M.M. - N° detenuti scarcerati per indulto
(01/08/06-31/08/06)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
42
17
8
4
4
0
1
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
01-ago
02-ago
03-ago
04-ago
05-06-ago
07-ago
08-ago
09-ago
10-ago
11-ago
12-13-ago
14-15-ago
16-ago
17-ago
18-ago
19-20-ago
21-22-ago
23-24-ago
25-26-ago
27-28-ago
29-30-ago
31-ago

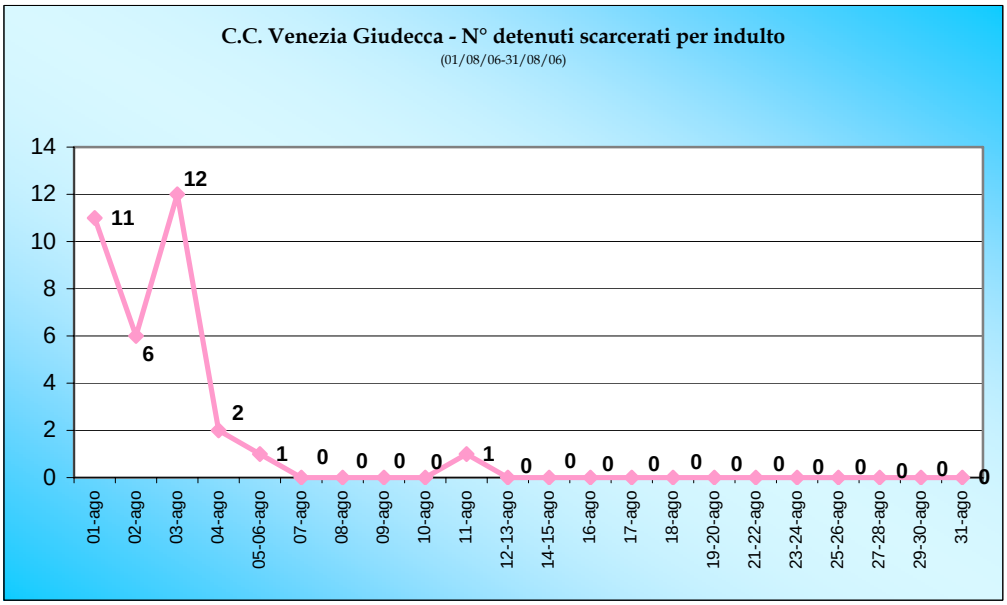
C.C. Venezia Giudecca - N° detenuti scarcerati per indulto
(01/08/06-31/08/06)
14
12
10
8
6
4
2
0
11
6
12
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01-ago
02-ago
03-ago
04-ago
05-06-ago
07-ago
08-ago
09-ago
10-ago
11-ago
12-13-ago
14-15-ago
16-ago
17-ago
18-ago
19-20-ago
21-22-ago
23-24-ago
25-26-ago
27-28-ago
29-30-ago
31-ago

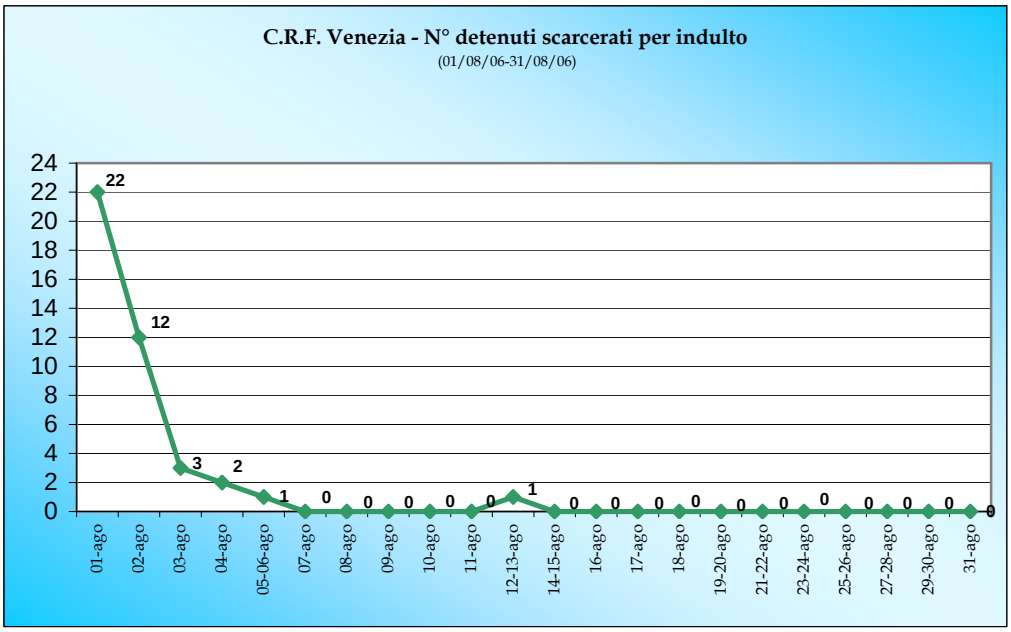
C.R.F. Venezia - N° detenuti scarcerati per indulto
(01/08/06-31/08/06)
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
22
12
3
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01-ago
02-ago
03-ago
04-ago
05-06-ago
07-ago
08-ago
09-ago
10-ago
11-ago
12-13-ago
14-15-ago
16-ago
17-ago
18-ago
19-20-ago
21-22-ago
23-24-ago
25-26-ago
27-28-ago
29-30-ago
31-ago

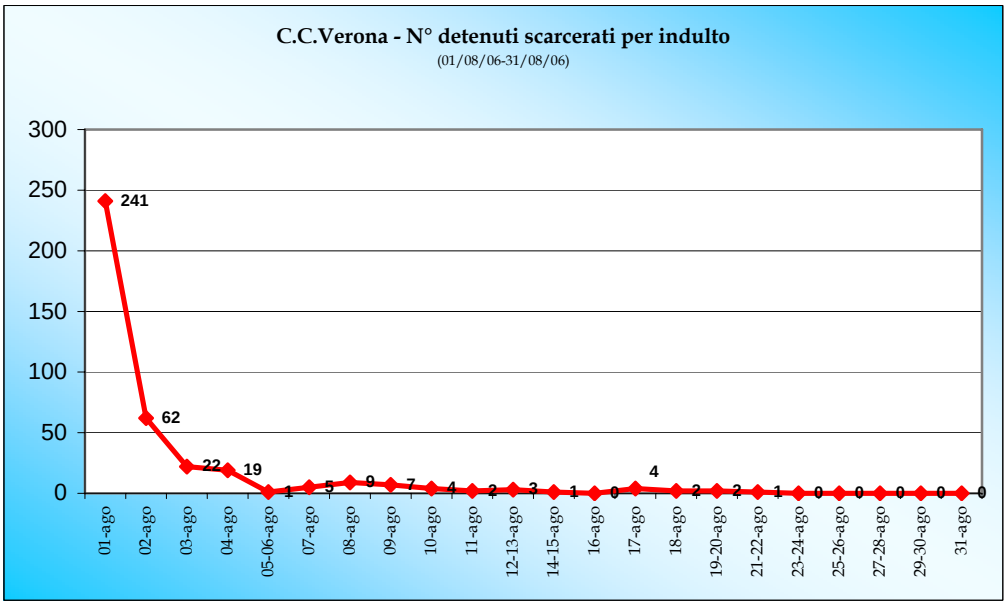
C.C.Verona - N° detenuti scarcerati per indulto
(01/08/06-31/08/06)
300
250
200
150
100
50
0
241
62
22
19
1
5
9
7
4
2
3
1
0
4
2
2
1
0
0
0
0
0
01-ago
02-ago
03-ago
04-ago
05-06-ago
07-ago
08-ago
09-ago
10-ago
11-ago
12-13-ago
14-15-ago
16-ago
17-ago
18-ago
19-20-ago
21-22-ago
23-24-ago
25-26-ago
27-28-ago
29-30-ago
31-ago

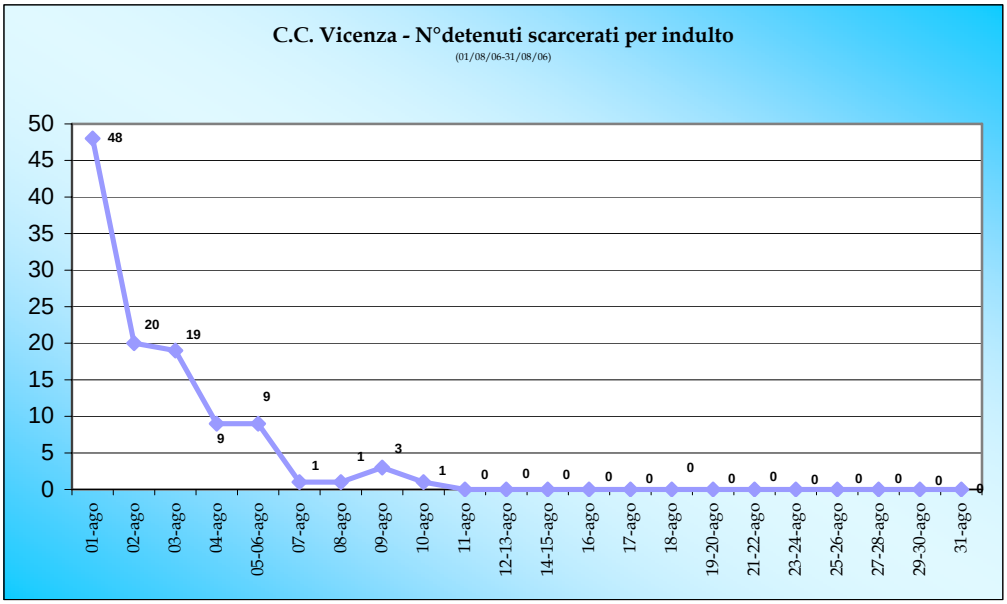

Istituto	**Totale detenuti scarcerati a seguito dell'indulto (01/08/06- 31/08/06)**
C.C. Belluno	76
C.C. Padova	47
C.R. Padova	229
C.C. Rovigo	61
C.C. Treviso	145
C.C. Venezia S.M.M.	81
C.R.F. Venezia	41
C.C. Venezia-Giudecca	33
C.C.Verona	385
C.C. Vicenza	111
Totale	**1209**
Istituto Penale per Minorenni di Treviso (22/08/06)	9

Nella tabella di seguito riportata sono indicati i dati relativi alle misure alternative cessate a seguito del provvedimento di indulto, rilevate dagli UEPE[30] del Veneto alla data del 31 agosto 2006.

PADOVA e ROVIGO	Affidamento in prova al servizio sociale	46	9	55
	Affidamento in prova in casi particolari	13	2	15
	Detenzione domiciliare	47	21	68
	subtotale	**106**	**32**	**138**
VENEZIA, TREVISO E BELLUNO	Affidamento in prova al servizio sociale	84	26	110
	Affidamento in prova in casi particolari	41	0	41
	Detenzione domiciliare	67	20	87
	subtotale	**192**	**46**	**238**
VERONA e VICENZA	Affidamento in prova al servizio sociale	102	24	126
	Affidamento in prova in casi particolari	82	6	88
	Detenzione domiciliare	70	21	91
	subtotale	**254**	**51**	**305**
	Totale	***552***	***129***	***681***

[30] Fonte: Provveditorato Regionale alle Carceri del Veneto

Dati a confronto: prima e dopo indulto[31]

Negli Istituti Penitenziari del Veneto, come nelle altre Carceri italiane, il sovraffollamento è un problema di particolare importanza che ha creato notevoli disagi nella gestione e nell'organizzazione delle risorse, sia per quanto riguarda la funzione di mantenimento della sicurezza che i compiti trattamentali e rieducativi.

Di seguito vengono riportate due tabelle che confrontano le presenze al 30 giugno 2006, (un mese prima del provvedimento di indulto) e al 31 agosto 2006 (un mese dopo il provvedimento di indulto) con il relativo tasso di sovraffollamento per ciascun Istituto Penitenziario Veneto.

Istituto	Presenze al 30/06/06	Capienza regolamentare	Tasso di sovraffollamento (presenze/capienza)
C.C. Belluno	127	84	1,51
C.C. Padova	233	98	2,37
C.R. Padova	730	446	1,63
C.C. Rovigo	111	66	1,68
C.C. Treviso	254	128	1,98
C.C. Venezia S.M.M.	246	111	2,21
C.R.F. Venezia	97	111	0,87
C.C. Venezia-Giud	41	38	1,07
C.C. Verona	739	564	1,31
C.C. Vicenza	264	136	1,64
Totale	**2842**	**1782**	**1,59**

Legenda: rapporto ottimale (n° presenze = capienza regolamentare) = 1.00
sovraffollamento (n° presenze > capienza regolamentare).> 1.00
sottocapienza (n° presenze < capienza regolamentare) < 1.00

[31] Fonte: Provveditorato Regionale alle Carceri del Veneto
Elaborazione dati: Osservatorio regionale sulla Popolazione detenuta ed in Esecuzione Penale Esterna

Il tasso medio di sovraffollamento in Veneto al 30/06/06 è del 162,7%, un **62,7**% in più di detenuti ristretti rispetto alla capienza regolamentare, leggermente superiore a quello calcolato nel 2005 alla stessa data (161,9%). Come emerge nella tabella sottostante, il provvedimento di indulto ha consentito di riportare la situazione delle carceri a livello fisiologici.

Istituto	**Presenze al 31/08/06**	**Capienza regolamentare**	**Indice di sovraffollamento (presenze/capienza)**
C.C. Belluno	52	84	0,62
C.C. Padova	180	98	1,84
C.R. Padova	495	446	1,11
C.C. Rovigo	44	66	0,67
C.C. Treviso	110	128	0,86
C.C. Venezia S.M.M.	153	111	1,38
C.R.F. Venezia	62	111	0,56
C.C. Venezia-Giud	3	38	0,08
C.C. Verona	424	564	0,75
C.C. Vicenza	139	136	1,02
Totale	**1662**	**1782**	0,93

Legenda: rapporto ottimale (n° presenze = capienza regolamentare) = 1.00
sovraffollamento (n° presenze > capienza regolamentare).> 1.00
sottocapienza (n° presenze < capienza regolamentare) < 1.00

Le iniziative promosse nella Regione Veneto a seguito del Provvedimento di Indulto[32]

Dipartimenti per le Dipendenze delle Aziende ULSS del Veneto

I servizi offerti dai Dipartimenti per le Dipendenze sono quelli che vengono normalmente forniti, ovvero una "pronta accoglienza" con sportelli aperti a tutti coloro i quali necessitano di informazioni o hanno necessità di interventi in quanto ritenute situazioni di "urgenza" superando in tal caso i limiti della non residenza (come previsto dalla legge).

Il Dipartimento per le Dipendenze di Verona ha cercato di sensibilizzare ulteriormente le persone che uscivano dal carcere e che a loro si rivolgevano sui rischi di overdose (allerta overdose).

I Dipartimenti che avevano persone detenute con programmi di alternativa alla carcerazione prossimi alla realizzazione hanno continuato a seguire tali utenti, anche se molti, beneficiando dell'indulto ed essendo quindi liberi, hanno preferito interrompere i contatti con i Dipartimenti.

U.E.P.E. del Veneto

Gli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia dei fondi presi dalla Cassa Ammende da gestire per

[32] Tutti i dati e le informazioni riportate sono state ottenute contattando direttamente i Dipartimenti per le Dipendenze delle Aziende Ulss del Veneto capoluogo di Provincia, gli UEPE di Venezia, Vicenza e Verona, l'associazione "Il Granello di Senape" ,"Ristretti Orizzonti", le Caritas provinciali, il comune di Venezia e Promozione Autonomia degli Adulti.

progetti indirizzati specificamente a persone che hanno beneficiato dell'indulto.
Ad oggi ci sono state solo delle riunioni preparatorie, dei tavoli di lavoro (a cui hanno partecipato i Comuni, la Prefettura e alcuni rappresentanti del mondo delle Associazioni e del volontariato, si cerca di attivare la rete già esistente) per programmare e organizzare i possibili interventi: si tratta ancora di una fase progettuale.
L' U.E.P.E. di Venezia ha modificato gli orari di ufficio rimanendo aperto con orario continuato dalle 9.00 alle 16.00.

Padova

Comune di Padova

Il Comune di Padova si è subito attivato per fronteggiare l'emergenza che si è creata con l'approvazione del provvedimento di indulto: sono stati messi a messi a disposizione buoni pasto e posti per dormire; se qualche ex detenuto ha richiesto di tornare a casa si è intervenuti pagando il biglietto del treno. In tutto lavorano circa dodici volontari, allo sportello: quelli di Ristretti, alcuni legali di Avvocato di strada, la Caritas…
È stata inoltre potenziata anche l'unità di strada, con la collaborazione dell'asilo notturno e delle cucine popolari.

Sportello SOS Indulto

Si chiama "SOS Indulto" lo sportello aperto dal Comune di Padova con la collaborazione del gruppo di "Ristretti Orizzonti" e altre associazioni del territorio: rimarrà aperto per tutto il mese di agosto; fornisce informazioni

ed orientamento sui servizi presenti a Padova che danno un aiuto concreto alle persone che hanno beneficiato dell'indulto.
Lo Sportello è sito ad Altichiero (Padova) in Via Astichello, 18 (a circa 2 chilometri dal carcere), è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Bilancio dell'attività dello sportello SOS indulto dal 2 al 22 agosto 2006

Personale impiegato
- 1 operatore sociale specializzato
- 1 avvocato penalista
- 2 praticanti - avvocato
- 2 laureati in giurisprudenza
- 1 volontario

Numero di utenti
- 60 (15 italiani e 45 stranieri)

Servizi erogati
- 121 pernottamenti (Casa a Colori: 91, Torresino: 16, Piccoli Passi: 13, OASI: 1)
- 70 buoni-pasto (Cucine Economiche Popolari)
- 28 consulenze legali
- 15 orientamenti al lavoro
- 22 schede telefoniche da 5 euro
- 5 biglietti ferroviari

Venezia

Comune di Venezia

Nel Comune di Venezia, da tempo, sono stati avviati alcuni tavoli tematici, attivati dal progetto "Apriamo i muri" e coordinati dalla Unità Operativa Promozione Autonomia degli Adulti, inerenti le questioni:

- lavoro e dimora
- bambini e genitorialità
- diritti di cittadinanza e diritti alla salute
- interventi educativi e socio-culturali

Il Comune di Venezia, non ha risentito in modo particolarmente "forte" dell'emergenza indulto. 63 delle persone scarcerate sono residenti nella provincia di Venezia. 14 persone si sono rivolte al Servizio Autonomia degli Adulti del Comune; tali persone erano già conosciute perché seguite all'interno del Carcere e sono tornate in famiglia o inserite in un percorso di reinserimento sociale.

Cooperativa Sociale Olivotti

La Cooperativa Olivotti ha accolto a titolo gratuito cinque persone che sono uscite dal carcere beneficiando dell'indulto.

Sportello Spazio OUT, Progetto URBAN Apriamo i muri.

Sportello carcere spazio out: punto informativo per ex reclusi, per persone sottoposte a misure alternative e per familiari della popolazione detenuta.
Lo Spazio Out è aperto due volte alla settimana in una sede messa a disposizione dalla Municipalità di Venezia nei pressi di campo S.ta Margherita e pertanto facilmente raggiungibile dai terminal d'arrivo in città (Piazzale Roma e Stazione) e non lontana dalle sedi degli Istituti

Penitenziari maschile e femminile. L'attività principale è quella di ascolto ed orientamento per facilitare chi si trova in semilibertà o in fine pena ad individuare, sul territorio, i servizi e le opportunità che potranno contribuire ad un adeguato inserimento personale e sociale. Ha inoltre lo scopo di accogliere i familiari dei reclusi per fornire loro le prime informazioni utili a stabilire una relazione serena con la Direzione degli Istituiti Penitenziari e poter contare su di una città ospitale. Tale sportello è stato, in questo periodo, particolarmente utile alle persone che sono uscite dal carcere beneficiando dell'indulto.

È gestito dall'associazione di volontariato penitenziario "Il granello di senape".

Bilancio dell'attività dal 3 al 24 agosto 2006

Accessi allo sportello:

- Numero utenti: 25 ingressi, 22 uomini e 3 donne, 5 stranieri 20 italiani
- Numero contatti: 80

Personale impiegato:

- 2 operatori + 1 operatore volontario

Servizi erogati:

1. informazioni e orientamento su come rinnovare i documenti (permesso di soggiorno, carta d'identità, patente e libretto di lavoro)
2. informazioni e orientamento sugli alloggi (ricerca appartamenti, comunità e luoghi di prima accoglienza)
3. informazioni e orientamento sul lavoro - problematica principale – (ricerca cooperative e aziende; affiancamento per stesura

curriculum vitae e accompagnamento sul luogo del lavoro, colloqui preliminari con i datori di lavoro e recupero borse lavoro)

4. informazioni e orientamento alla scelta di formazione scolastica
5. 5.attività di ascolto

Le presenze segnalate riguardano il periodo che va dal 3 al 24 agosto 2006

Vicenza

Comune di Vicenza

Il comune di Vicenza non ha riscontrato una situazione di emergenza per le persone scarcerate con il provvedimento di indulto. A seguito delle riunioni con la Prefettura, la Questura e i comuni limitrofi si è deciso di posticipare l'avvio di nuove attività, in quanto solo 7 delle persone uscite dal carcere, sono residenti a Vicenza e sono state quindi ospitate presso le accoglienze del Comune.

Di queste sette, una persona proveniva dal Carcere di Padova , una era straniera e due persone sono già tornate in carcere a Vicenza.

Il Comune si sta attivando, in accordo con i Servizi del territorio e le Cooperative, di concordare delle progettualità che abbiano come obiettivo un inserimento lavorativo per un reale reinserimento sociale.

Si è in attesa di conoscere la ripartizione dei fondi messi a disposizione del Ministero per l'attuazione di tali misure.

Caritas di Vicenza

La Caritas di Vicenza ha attivo uno sportello di ascolto/informazione al quale si sono rivolte 10 persone che hanno beneficiato dell'indulto: 4 di queste sono state ospitate nel dormitorio della Caritas e 2 sono in attesa di entrare nel Progetto "Il lembo del mantello" (progetto specifico per il reinserimento socio-lavorativo di persone, residenti nel Comune di Vicenza, che hanno fine pena sotto i 3 anni, non seguiti dai Dipartimenti per le Dipendenze e/o dai Servizi psichiatrici).

Rovigo

Comune di Rovigo

Il numero di detenuti scarcerati dal carcere di Rovigo è relativamente basso e solo 4-5 persone sono residenti presso tale Comune. Queste persone sono rientrate nella famiglia di origine; si ha notizia solo di una persona con residenza in una città della Sardegna a cui il Comune ha pagato il biglietto per rientrare a casa. Nella città di Rovigo è presente un asilo notturno e due mense che hanno potuto ospitare le persone che ne avevano la necessità.

Centro Francescano di Ascolto

Partecipa ad un coordinamento (Comune, Associazioni di Volontariato e Prefettura) e attualmente sta seguendo 6 persone che hanno beneficiato dell'indulto per il loro reinserimento lavorativo.

Verona

A Verona hanno beneficiato dell'indulto solo il 1° di agosto, 241 persone con il 70% circa di stranieri molti dei quali hanno ricevuto il foglio di espulsione entro 5 giorni; nel pomeriggio del primo giorno fino alla mezzanotte quando hanno interrotto il rilascio di persone, alcuni volontari della Fraternità, di Ripresa Responsabile ed altri non facenti parte di nessuna Associazione, si sono messi a disposizione davanti al cancello per i detenuti che a loro si sono rivolti distribuendo, con il contributo della polizia penitenziaria un volantino con indicazioni utili dei servizi primari ed essenziali in città.
Si sono rivolte 25/30 persone per l'acquisto di biglietti ferroviari (1.000 euro), per l'accompagnamento in stazione quando il servizio pubblico era sospeso o al dormitorio comunale sia maschile che femminile (con disponibilità di 15 m. e 5 f.), telefonate ai familiari con schede telefoniche e dai propri telefoni cellulari.
Nei giorni successivi si sono rivolte all'associazione "La Fraternità" 8 persone che sono state seguite con maggior attenzione.

Comunità dei Giovani

La Comunità dei Giovani di Verona lavora in coordinamento con i servizi Sociali del comune e con i Dipartimenti per le Dipendenze della Provincia. A tale Comunità si sono rivolte 12 persone uscite dal carcere beneficiando dell'indulto (per la maggior parte tossicodipendenti, senza fissa dimora e residenti nella Provincia di Verona). Tali persone sono state ospitate presso gli asili notturni gestiti dalla Comunità e inseriti all'interno di progetti per il reinserimento socio-lavorativo.

Treviso

A Treviso non si sono verificati problemi particolari a seguito del provvedimento di Indulto, in quanto la maggior parte delle persone scarcerate è rientrata in famiglia e un numero molto esiguo ha chiesto aiuto alle Parrocchie.

Caritas di Treviso

La Caritas Tarvisiana opera permanente all'interno del Carcere e collabora strettamente con diverse Cooperative, tra cui la Cooperativa Alternativa, che offre a detenuti e ex-detenuti lavoro e posti letto.

Belluno

Il Comune di Belluno non ha riscontrato problemi particolari o situazioni di emergenza a seguito del Provvedimento di Indulto: il numero di detenuti scarcerati è stato relativamente basso (76 persone) e di questi solo una minima parte ha la residenza presso tale Comune.

Non sono state pertanto messe in atto particolari iniziative.

Il Volontariato nel Veneto

Non ci sono dati precisi di tutte le province ma sono stati fatti interventi quali: volantinaggio di foglietti di primi soccorsi, passaggi auto, aiuti economici per trasporti pubblici, accompagnamento ai servizi, avvocati di strada, mense e alloggi temporanei.

Elenco dei provvedimenti di amnistia e indulto emessi dall'1 gennaio 1942 ad oggi e riguardanti le sanzioni penali

Elenco dei provvedimenti di amnistia e indulto emessi dall'1 gennaio 1942 ad oggi e riguardanti le sanzioni penali (escluse le sanzioni amministrative e quelle disciplinari)

- Regio Decreto 17 ottobre 1942, n° 1156. Concessione di amnistia e indulto.
- Regio Decreto 5 aprile 1944, n° 96. Amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari.
- Decreto Legislativo 26 ottobre 1944, n° 17. Concessione di amnistia e indulto per reati in materia finanziaria.
- Decreto Legislativo 8 giugno 1945. Applicazione degli articoli 1 e 2 del Regio Decreto 5 aprile 1944, n° 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944.
- Decreto Legislativo 17 novembre 1945, n° 719. Amnistia per reati politici antifascisti.
- Decreto Legislativo 29 marzo 1946, n° 132. Amnistia e condono per reati militari.
- Decreto Legislativo 29 marzo 1946, n° 133. Indulto per alcuni reati di mancato conferimento agli ammassi.
- Decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n° 4. Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari.
- Decreto Presidenziale 27 giugno 1946, n° 25. Amnistia per reati finanziari.
- Decreto Legislativo 18 gennaio 1947, n° 244. Estensione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia ai condannati in territori attualmente sottratti all'Amministrazione italiana.
- Decreto C.P.S 1 marzo 1947, n° 92. Amnistia e indulto per reati militari in occasione del giuramento alla Repubblica delle Forze Armate.
- Decreto C.P.S. 8 maggio 1947, n° 460. Amnistia e indulto per reati riguardo ai quali vi è stata una sospensione del procedimento o della esecuzione per causa di guerra.
- Decreto C.P.S 25 giugno 1947, n° 513. Amnistia e indulto per reati commessi in relazione con vertenze agrarie.
- Decreto Presidente Repubblica 9 febbraio 1948, n° 138. Amnistia per reati finanziari.

- Decreto Presidente Repubblica 28 febbraio 1948, n° 138. Amnistia per reati finanziari.
- Decreto Presidente Repubblica 27 dicembre 1948, n° 1464. Concessione di amnistia e indulto in materia di detenzione abusiva di armi.
- Decreto Presidente Repubblica 26 agosto 1949, n° 602. Concessione di amnistia e indulto per reati elettorali.
- Decreto Presidente Repubblica 23 dicembre 1949, n° 929. Concessione di amnistia e condono in materia annonaria.
- Decreto Presidente Repubblica 23 dicembre 1949, n° 930. Concessione di indulto.
- Decreto Presidente Repubblica 19 dicembre 1953, n° 922. Concessione di amnistia e indulto.
- Decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1959, n° 460. Concessione di amnistia e indulto.
- Decreto Presidente Repubblica 24 gennaio 1963, n° 5. Concessione di amnistia e indulto.
- Decreto Presidente Repubblica 4 giugno 1966, n° 332. Concessione di amnistia e indulto.
- Decreto Presidente Repubblica 25 ottobre 1968, n° 1084. Concessione di amnistia e indulto.
- Decreto Presidente Repubblica 22 maggio 1970, n° 283. Concessione di amnistia e indulto.
- Decreto Presidente Repubblica 22 dicembre 1973, n° 834. Concessione di amnistia.
- Decreto Presidente Repubblica 4 agosto 1978, n° 413. Concessione di amnistia e indulto.
- Decreto Presidente Repubblica 18 dicembre 1981, n° 744. Concessione di amnistia e indulto.
- Decreto Presidente Repubblica 9 agosto 1982, n° 525. Concessione di amnistia per reati tributari.
- Decreto Presidente Repubblica 22 febbraio 1983, n° 43. Concessione di amnistia.

- Legge 3 agosto 1978, n° 405. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia.
- Decreto Presidente Repubblica 16 dicembre 1986, n° 865. Concessione di amnistia e indulto.
- Decreto Presidente Repubblica 12 aprile 1990, n° 75. Concessione di amnistia.
- Decreto Presidente Repubblica 22 dicembre 1990, n° 394. Concessione di indulto.
- Legge del 1 agosto 2003 n°207. Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni.
- Legge del 31 luglio 2006, n°241. Concessione di indulto.

Eventi segnalati

- Ljubljana (Slovenia) 5-7 ottobre 2006 – IX Conferenza europea sulla "*Prevenzione delle droghe e delle infezioni in carcere*", - Cranstoun Drug Services, WIAD ed European Network. cbrentari@cranstoun.org.uk

- Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa, 26-27-28 ottobre 2006 - X Convegno Nazionale di Studi *"Delitti in famiglia"* - Società italiana formazione psichiatria forense e penitenziaria – SIFPP http://www.sifpp.it/

Siti Web segnalati

Dipartimento per gli Affari Sociali – Presidenza del Consiglio dei Ministri: http://old.minwelfare.it

Ministero di Grazia e Giustizia: http://www.giustizia.it

Ministero dell'Interno: http://www.interni.it

Istituto Superiore della Sanità: http://www.iss.it

VEdeTTE: http://www.studio-vedette.it

Atti della III Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope: http://www.genovaduemila.it

Personalità / Dipendenze, Rivista on-line: http://www.pol-it.org/

Ristretti Orizzonti, Sito della Redazione del Carcere Due Palazzi di Padova: http://www.ristretti.it

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria: www.sanitapenitenziaria.it

Per informazioni, richieste e distribuzione del Bollettino:
Dott. Daniele Berto
Responsabile UF Carcere – Dipartimento Dipendenze
Azienda ULSS 16 Padova
Via dei Colli, 4 35100 Padova
Tel 049 8216931
Fax 049 8216931
E-mail: oscar.ulss16@sanita.padova.it

©2006 Osservatorio Regionale Carcere
E' possibile la riproduzione citando la fonte

Stampa a cura di
Cleup
2006

Ci scusiamo per eventuali inesattezze,
su segnalazione, i dati saranno aggiornati nelle successive edizioni

I dati contenuti nella presente pubblicazione non hanno valore ufficiale, per il quale si rimanda alle leggi regionali e ai provvedimenti pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Pubblicazioni

- Bollettino n° 1 "Le Carceri nel Veneto" (2005)
- Bollettino n° 2 "Carcere e Sanità" (2005)
- Bollettino numero speciale "Monitoraggio delle iniziative educative, culturali, ricreative e sportive negli istituto Penitenziari del Veneto (DGR 2826/2003)" (2005)
- "Orientarsi in Carcere" (2005)
- Bollettino n° 3 "Carcere e Immigrazione" (2006)
- "Orientarsi in Carcere" in italiano, inglese, francese, albanese,e arabo (2006)
- Bollettino numero speciale "I trattamenti quasi obbligatori per tossicodipendenti. Risultati di una ricerca europea e analisi dei dati italiani" (2006)